

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 gennaio 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 1. Sentenza 9 - 13 gennaio 2006.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza - Prestazioni pensionistiche indebite anteriori al 1° gennaio 1996 - Irripetibilità integrale per i percettori di un reddito minimo e nei limiti di un quarto per i percettori di redditi superiori - Denunciata disparità di trattamento in danno dei percettori di redditi superiori in relazione alla previgente disciplina di piena irripetibilità, inadeguata tutela previdenziale - Non fondatezza delle questioni.
 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261; legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7 e 8.
 - Costituzione, artt. 3 e 38 Pag. 11
- N. 2. Sentenza 9 - 13 gennaio 2006.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Marche - Imposte e tasse - Addizionale regionale all'IRPEF per il 2003 - Misura - Addizionale già determinata per il 2002 in un importo superiore all'1,4 % del reddito imponibile - Preteso contrasto con la norma statale che pone il divieto di superare il limite dell'1,4 % - Non fondatezza della questione.
 - Legge Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35, art. 1, comma 7, e tabella A.
 - Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma.
Regione Marche - Imposte e tasse - Addizionale regionale all'IRPEF per il 2003 - Misura - Previsione di quattro aliquote progressive - Denunciato contrasto con la asserita previsione statale di un'unica aliquota, mancanza di coordinamento con i principi della finanza pubblica e del sistema tributario, pregiudizio dei principi di equità e ragionevolezza, disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre Regioni, ostacolo alla libertà di residenza, domicilio e impresa in qualsiasi parte del territorio nazionale, ostacolo alla libera circolazione di persone e di cose - Non fondatezza della questione.
 - Legge Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35, art. 1, comma 7, e tabella A.
 - Costituzione, artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 » 17
- N. 3. Sentenza 9 - 13 gennaio 2006.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Marche - Elezioni - Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata contrarietà a principi fondamentali della legislazione statale, contrasto con la «riserva di statuto» - Mancata indicazione nel ricorso delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione - Inammissibilità delle questioni.
 - Legge Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, artt. 6, comma 2, 7, comma 2, 21 e 25, commi 3 e 4, lettera a).
 - Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5.

Regione Marche - Elezioni - Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale - Competenza del Presidente della Giunta a promuovere intese per adempimenti a carico di organi dello Stato - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale - Censura di norma non più in vigore prima della proposizione del giudizio - Difetto originario di interesse a ricorrere - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 25, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera g).

Regione Marche - Elezioni - Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale - Composizione del Consiglio regionale nella previsione di 42 consiglieri e del Presidente della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata attività legislativa ordinaria della Regione in materia riservata alla fonte statutaria e contrasto con lo statuto - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5

Pag. 25

N. 4. Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006.

Giudizio per la correzione di errore materiale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Errore materiale contenuto nella Sentenza n. 161 del 2005 - Necessità di correggere il dispositivo e il *Considerato in diritto* - Correzione.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21 » 29

N. 5. Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Elezioni regionali - Disposizioni in tema di «listino regionale», candidato Presidente, procedimento - Ricorso del Governo - Denunciata attività legislativa ordinaria della Regione in materia riservata alla fonte statutaria, contrarietà a principi fondamentali della legislazione statale - Sopravvenuta abrogazione della legge regionale nella parte impugnata - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

- Legge Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42.
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25 » 30

N. 6. Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale a carico di un deputato per il delitto di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria, costituzionalmente garantita - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per la proposizione di un conflitto tra poteri - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 12 aprile 2005.
- Costituzione art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953 n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3 » 32

n. 7. Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Fase cosiddetta di «osservazione» e procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione - Accertamento del passivo - Applicazione delle regole del concorso - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza in danno dei creditori che scelgono di non partecipare all'accertamento del passivo - Questione sollevata da giudice che non è chiamato a fare applicazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 53.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Fase cosiddetta di «osservazione» e procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione - Accertamento del passivo - Applicazione delle regole del concorso - Denunciata irragionevolezza in relazione alla possibile assenza di una successiva fase liquidatoria - Questione sollevata in base ad assunto erroneo - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 18.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

Pag. 35

n. 8. Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Legalizzazione del lavoro irregolare - Destinatario di provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Divieto di regolarizzazione - Denunciato contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza in relazione alla diversità dei motivi dell'espulsione - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* in relazione a disciplina con pluralità di ipotesi - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lettera *a*).
- Costituzione, art. 3.

Straniero - Legalizzazione del lavoro irregolare - Destinatario di provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Divieto di regolarizzazione - Denunciata lesione del diritto al lavoro - Difetto di congrua motivazione sul parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lettera *a*).
- Costituzione, art. 35, primo comma.

Straniero - Legalizzazione del lavoro irregolare - Extracomunitari che abbiano lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Divieto di regolarizzazione - Denunciata disparità di trattamento rispetto a quanti non abbiano ottemperato all'espulsione e abbiano iniziato a lavorare entro il 10 giugno 2002 - Disparità di mero fatto - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lettera *a*).
- Costituzione, art. 3

» 38

- N. 9. Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte e tasse - Imposta sulle successioni e donazioni - Soppressione per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001 - Disciplina transitoria espressamente abrogativa delle disposizioni «incompatibili», con effetto sulle situazioni pendenti - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di affidamento, irragionevolezza, disparità di trattamento, lesione del principio di capacità contributiva in relazione al requisito dell'attualità - Richiesta di pronuncia additiva con *petitum* generico, pluralità di soluzioni non costituzionalmente vincolate e rimesse alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, artt. 13, comma 1, e 17, comma 3.
 - Costituzione, artt. 3 e 53 Pag. 42
- N. 10. Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Ordinamento giudiziario - Magistratura - Lavoratrici madri - Corresponsione dell'indennità giudiziaria nel periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie - Sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma.
 - Costituzione, art. 3 » 45
- N. 11. Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Umbria - Rapporti internazionali - Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica delle norme censurate in senso satisfattivo delle richieste del ricorrente - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione della parte resistente - Estinzione del processo.
- Legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18, art. 2, comma 1, lettere *c*) e *d*).
 - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *a*); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25 » 47

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 98. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano di modifica di leggi provinciali in materia di appalto e per l'esecuzione di lavori pubblici - Disciplina della «revisione dei prezzi» - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata reintroduzione del principio della «revisione dei prezzi», espressamente esclusa dalla legge quadro statale in materia di lavori pubblici - Illegittima disciplina del contenuto e dell'esecuzione del contratto di appalto riservata allo Stato - Esorbitanza dalla competenza statutaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di rapporti di diritto civile.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, art. 1, comma 2 (*recte*: comma 3), sostitutivo della legge della Provincia di Bolzano 17 giugno 1998, n. 6, art. 66.
 - Costituzione, art. 117, primo comma (*recte*: comma secondo, lett. *l*) in relazione all'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8.

Professioni - Norme della Provincia di Bolzano relative all'esame per l'abilitazione degli odontotecnici - Istituzione di un apposito esame e sua regolamentazione su scala provinciale - Individuazione dei requisiti per l'accesso alla prova - Definizione delle modalità di svolgimento della prova e composizione della commissione giudicatrice con deliberazione della Giunta provinciale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata esorbitanza dalla competenza statutaria concorrente in materia di sanità e dalla competenza concorrente in materia di professioni prevista per le regioni a statuto ordinario ed estesa, quale forma di autonomia più ampia, alle regioni a statuto speciale - Contrasto con la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di disciplina dei titoli di accesso alle professioni e delle prove d'esame - Violazione della riserva allo Stato circa l'individuazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 353 del 2003 e 319, 355, 405 e 424 del 2005.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, art. 5, commi 2, 3 e 4 (*recte*: art. 5, comma 2, aggiuntivo della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, art. 14, commi 2, 3 e 4).
- Costituzione, artt. 33 (comma quinto) e 117 (comma terzo); Statuto della Regione Trentino Alto Adige, art. 9; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.....

Pag. 49

- N. 99. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2005 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Siciliana - Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 - Disposizioni in materia di sanità pubblica, turismo, consorzi di bonifica, controlli amministrativi interni, fondazioni, impiego pubblico, istruzione, enti pubblici, caccia, industria, commercio, famiglia, politiche sociali, gestione del territorio, lavoro, beni culturali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di tutela dell'ambiente - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Invasione della sfera di competenza statale.

- Delibera legislativa della Regione Sicilia 7 dicembre 2005, n. 1084, artt. 6, commi 1, 2, 3 e 4; 8, comma 2; 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 11; 12; 13, comma 2; 15; 16; 17; 18, commi 3, 5, 7, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45; 20, commi 16, 17, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43 e 44; 21, commi 2, 5, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37; 22, comma 2; 23, commi 7, 11 e 17; 24, commi 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44; 25, commi 1, 4, 5, 14 e 15; 26, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; 27, commi 1, 2, 5, 8 e 10; 28, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9, 51, 81, comma quarto, 97, 114, 117, commi primo, lett. o), e secondo; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19

» 52

- N. 100. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Professioni - Professioni sanitarie - Norme della Regione Campania sul riconoscimento della figura professionale di musicoterapista - Individuazione della figura - Definizione del percorso formativo - Istituzione del «registro professionale regionale del musicoterapista» - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di competenza concorrente delle «professioni» - Richiesta di estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale anche alle restanti disposizioni per vincolo di connessione inscindibile con quelle direttamente impugnate.

- Legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18, artt. 2, comma 1, lett. b), 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo

» 58

- N. 101. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
- Impresa e imprenditore - Norme della Regione siciliana - Assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale - Individuazione degli assegnatari - Previsione di criteri di preferenza a favore degli originari assegnatari - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata mancanza del carattere di astrattezza e generalità della disposizione finalizzata alla predeterminazione dei destinatari dei provvedimenti di assegnazione dei lotti, in deroga alle ordinarie procedure.**
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 7 dicembre 2005, n. 1077, art. 3, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3, 9 e 97.
- Impresa e imprenditore - Norme della Regione siciliana - Bacino estrattivo di Custonaci - Rilascio delle autorizzazioni anche in deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati - Ricorso del Commissario dello Stato - Lesione della tutela dell'ambiente e del paesaggio.**
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 7 dicembre 2005, n. 1077, art. 17, comma 3.
 - Costituzione, artt. 3, 9 e 97 Pag. 59
- N. 4. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Napoli del 31 marzo 2005.
- Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 1999 - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa.**
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 17.
 - Costituzione, art. 24 » 61
- N. 5. Ordinanza della Corte di appello di Venezia del 4 ottobre 2005.
- Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, prima parte, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 271, (recte: del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271).
 - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo..... » 65
- N. 6. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria - Genova, del 10 maggio 2005.
- Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Diritto a pensione indiretta di guerra - Soggetti beneficiari - Mancata previsione del vedovo - Ingiustificato deterioro trattamento del vedovo rispetto alla vedova - Richiamo alla sentenza della Corte n. 9/1980, relativa alla discriminazione tra detti soggetti con riferimento alla pensione di reversibilità di guerra.**
- Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55.
 - Costituzione, art. 3 » 68

n. 7. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pisa del 17 novembre 2005.

Ordinamento penitenziario - Funzioni del magistrato di sorveglianza - Prevista competenza del magistrato di sorveglianza in ordine all'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali del detenuto lavoratore - Spettanza di tale competenza, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, sia nella ipotesi in cui l'attività sia stata svolta per l'amministrazione penitenziaria, sia in quella in cui sia stata svolta all'esterno dell'istituto e alle dipendenze di un datore di lavoro privato - Individuazione dell'amministrazione penitenziaria quale datore di lavoro anche quando l'attività lavorativa sia stata svolta per un soggetto diverso - Lesione del diritto di difesa per la inadeguatezza del procedimento ad assicurare una piena tutela processuale alle parti - Violazione del principio di parità tra i soggetti processuali - Disparità di trattamento tra lavoratore detenuto e lavoratore non detenuto - Violazione del principio di copertura finanziaria - Contrasto con i principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, 27, commi primo e terzo, 81, comma quarto, 97 e 111.....

Pag. 70

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1

Sentenza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Prestazioni pensionistiche indebite anteriori al 1° gennaio 1996 - Irripetibilità integrale per i percettori di un reddito minimo e nei limiti di un quarto per i percettori di redditi superiori - Denunciata disparità di trattamento in danno dei percettori di redditi superiori in relazione alla previgente disciplina di piena irripetibilità, inadeguata tutela previdenziale - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261; legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promossi con ordinanze del 30 ottobre 2003 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Di Clemente e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e del 18 febbraio 2004 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Angelica Pianeselli e l'INPS, iscritte ai numeri 116 e 322 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 11 e 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 2005 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Alessandro Riccio per l'INPS e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 30 ottobre 2003 il Tribunale di Roma ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. In tal modo il giudice rimettente ripropone, in considera-

zione della ritenuta permanente rilevanza, la questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del 5 marzo 2001, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza n. 249 del 2002, aveva disposto la restituzione degli atti per *ius superveniens*.

Osserva il rimettente — richiamando testualmente la citata precedente ordinanza — che il pensionato ricorrente, in data 30 novembre 1995, aveva ricevuto dall'INPS la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita nel periodo dal 1° ottobre 1983 al 30 aprile 1995 a titolo di quote di integrazione al trattamento minimo di pensione in misura superiore a quella spettante ed aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità di tale provvedimento eccedendo l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, o per la tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, o attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato abbia trovato occupazione, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate dallo stesso ente, che perciò può ben conoscere se e quando l'importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo dell'integrazione al minimo della seconda.

La successiva normativa introdotta dall'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 è stata interpretata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 2333 del 1997 quale disciplina avente efficacia retroattiva e, in via transitoria, globalmente sostitutiva di quella anteriore. Quindi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 riconducono la ripetibilità dell'indebito all'unico requisito del reddito riferito al 1995.

L'applicazione retroattiva della normativa censurata determina — secondo il rimettente — una disparità di trattamento tra pensionati per i quali sia già stata sancita in via definitiva, secondo i precedenti principi, l'irripetibilità di un indebito e pensionati i quali, per indebiti risalenti alla medesima epoca, debbono soggiacere alla nuova normativa con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. In particolare il Tribunale richiama la sentenza n. 39 del 1993 di questa Corte che ha evidenziato la necessità di tutelare «l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto».

Il rimettente censura poi anche l'art. 38 della legge n. 448 del 2001, che ha successivamente previsto al comma 7: «nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro»; e al comma 8: «Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso». Ad avviso del rimettente tale normativa non ha abrogato la disciplina di cui all'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, ma ha dettato una disciplina analoga a quella già prevista dalle citate disposizioni di legge con riferimento alle prestazioni indebitamente erogate negli anni dal 1996 al 2000.

Quanto alla rilevanza della questione precisa poi il giudice rimettente che nel giudizio *a quo* il ricorrente risulta aver superato la soglia reddituale suddetta sia nel 1995 che nel 2000.

In conclusione, ad avviso del rimettente, la questione di legittimità costituzionale formulata nella precedente ordinanza del 5 marzo 2001 deve ribadirsi con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del 1996, atteso che anche le citate disposizioni riconducono la ripetibilità dell'indebito all'unico requisito del reddito negli stessi termini dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996.

2. — Con ordinanza del 18 febbraio 2004 il Tribunale di Viterbo ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del 1996 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. In tal modo il rimettente ripropone, in considerazione della ritenuta permanente rilevanza, la questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del 30 marzo 2001, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza n. 249 del 2002, aveva disposto la restituzione degli atti per *ius superveniens*.

Il rimettente — richiamando testualmente la precedente ordinanza — osserva che la situazione determinata dai citati commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 è assai simile a quella esaminata dalla Corte con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 «nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data». Anche nel caso di specie — osserva il rimettente — v'è irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali

l'ente previdenziale abbia agito per il recupero dell'indebitato prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della normativa previgente, e i pensionati nei confronti dei quali — a parità di ogni altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebitato, del reddito percepito superiore a 16 milioni di lire e dell'assenza di dolo — il recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai 3/4 dell'indebitato.

Analoghe censure sono poi mosse nei confronti dell'art. 38, commi 7 ed 8, della legge n. 448 del 2001.

3. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per l'infondatezza della questione.

Secondo l'Istituto, non vi è contrasto con l'art. 3 Cost., avendo entrambe le disposizioni censurate la funzione di dettare misure di razionalizzazione della finanza pubblica e realizzando un equo contemperamento delle esigenze di bilancio con gli interessi privati. Inoltre le erogazioni non dovute non possono, per definizione, concorrere all'integrazione della prestazione previdenziale adeguata, sicché la loro ripetizione non può di per sé violare il precetto costituzionale.

D'altra parte occorre tener conto della compatibilità con le risorse disponibili, sicché al Governo ed al Parlamento, nell'esercizio della loro discrezionalità e tenendo conto delle esigenze fondamentali di politica economica, spetta, in sede di manovra finanziaria di fine d'anno, introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l'equilibrio del bilancio statale ed a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria.

Inoltre anche l'eccezionalità e la temporaneità dell'efficacia della normativa denunciata rilevano nel senso di escludere qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate che mirano anche ad assicurare la definizione in tempi ragionevoli di un consistente contenzioso ed un rapido riordino del settore previdenziale.

4. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per la manifesta inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione di costituzionalità.

In particolare l'Avvocatura ha sottolineato che il legislatore, nel regolamentare l'indebitato previdenziale in modo difforme rispetto all'art. 2033 del codice civile, che legittima l'azione di restituzione sulla base del solo fatto oggettivo dell'assenza di causa di pagamento, ha voluto eccezionalmente e in via transitoria abbandonare questo principio, bilanciando tale scelta con l'adozione di quello delle condizioni di reddito e di parziale irripetibilità per i percettori di redditi meno elevati.

La disciplina mira ad esentare il destinatario di pensioni e rendite da oneri di restituzione che difficilmente potrebbe affrontare, stante la naturale destinazione al consumo ed alla soddisfazione di esigenze elementari di vita delle somme percepite — sia pure indebitamente — a tale titolo.

Pertanto non è contraria agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che imponga a chi — non versando in stato di bisogno — abbia percepito una somma indebita di restituirla, in quanto non necessaria a far fronte al soddisfacimento di bisogni primari.

Considerato in diritto

1. — I Tribunali di Roma e di Viterbo pongono due questioni di costituzionalità, che possono essere esaminate insieme perché oggettivamente connesse.

La prima riguarda i commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), i quali prevedono che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebitato qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 1995 sia pari o inferiore a 16 milioni di lire e che, in caso di reddito superiore, l'indebitato è irripetibile nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

La seconda riguarda i commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), i quali prevedono che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trat-

tamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in caso di reddito superiore, l'indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

Le questioni sono state sollevate in due giudizi sostanzialmente analoghi nel corso dei quali i Tribunali aditi avevano già, con precedenti ordinanze del 2001, proposto la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 e questa Corte, con ordinanza n. 249 del 2002, aveva restituito gli atti ai rimettenti per un nuovo esame alla luce del sopravvenuto art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001.

Con le ordinanze in epigrafe i giudici hanno risollevato la medesima questione nei confronti delle norme del 1996 a suo tempo impugnate, sul rilievo che i casi di specie — riguardando ripetizioni di somme indebitamente erogate dall'INPS prima del 1° gennaio 1996 — sono disciplinati da tali norme. La questione, a loro avviso, non è manifestamente infondata, sotto il profilo di un'irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (lesiva dell'art. 3 Cost.) tra i casi in cui, prima dell'entrata in vigore delle norme impugnate, l'ente previdenziale abbia agito per il recupero di indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 e sia intervenuta una dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della previgente disciplina, e i casi in cui — a parità di ogni altra circostanza, in particolare dell'epoca di erogazione dell'indebito, del godimento da parte del pensionato di un reddito superiore a 16 milioni di lire e dell'assenza di dolo — il recupero non sia stato ancora promosso al momento dell'entrata in vigore di tali norme, con la conseguente applicazione retroattiva di un regime di ripetibilità (sia pure limitata), con conseguente inadeguata tutela previdenziale dei percettori dell'indebito (lesiva dell'art. 38 Cost.).

L'impugnazione è stata poi estesa ai commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001 sotto il profilo che per essi — ove fossero applicabili anche agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 — varrebbero gli stessi dubbi di incostituzionalità dedotti a proposito della disciplina del 1996.

2. — Ad avviso dei rimettenti entrambe le questioni sono rilevanti, emergendo dagli atti che i redditi personali dei pensionati, imponibili ai fini dell'IRPEF, erano sia nel 1995 che nel 2000 superiori a quelli rispettivamente previsti, per l'integrale irripetibilità dell'indebito, dai commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge del 1996 e dai commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge del 2001.

3. — Il regime dell'indebito previdenziale, derogatorio dell'art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro, per decidere i casi sottoposti ai rimettenti, interessa solo la disciplina delle prestazioni indebitamente erogate dall'INPS prima del 1° gennaio 1996.

La legislazione anteriore ai commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 considerava irripetibili le somme percepite in buona fede dal pensionato. In particolare, alla risalente disciplina posta dall'art. 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è seguita, in epoca più recente, quella dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che ha escluso il recupero delle rate di pensione indebitamente erogate, salvo il caso del dolo del percettore. Al riguardo l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha poi stabilito che la sanatoria prevista dal citato art. 52, comma 2, opera solo per le somme corrisposte in base a formale provvedimento definitivo (espresamente comunicato all'interessato) viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, e che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

Tale norma è stata però da questa Corte (sentenza n. 39 del 1993) definita non interpretativa, ma innovativa con efficacia retroattiva, ed è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, sotto il profilo che essa — innovando retroattivamente il regime degli indebiti previdenziali erogati nel vigore della legislazione precedente — aveva posto una disciplina peggiorativa per il percettore e leso il suo affidamento, «tanto più che erano colpiti pensionati a reddito non elevato»; e aveva trattato diversamente le situazioni ormai definite di irripetibilità per buona fede del percettore (art. 52 della legge n. 88 del 1989) e le situazioni ancora pendenti, soggette retroattivamente alle nuove regole più restrittive, pur se gli indebiti fossero stati erogati nella stessa epoca. Per effetto di tale sentenza, l'ambito di operatività della norma del 1991 si è ristretto ai soli indebiti erogati dopo la sua entrata in vigore.

4. — A questa disciplina a regime dell'indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e transitoria.

In particolare i commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, oggi impugnati, hanno dettato — secondo i principi, poi consolidati, affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2333 del 1997 — «una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella previgente». Questa disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell'indebito previdenziale posto, da ultimo, dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996, collegando la loro irripetibilità o (limitata) ripetibilità alla sola misura del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF nel 1995. È un criterio più semplice da gestire per gli enti previdenziali, rispetto

a quello previsto dalla legislazione previgente che aveva creato non pochi problemi interpretativi, pur se è meno favorevole per i pensionati in quanto (come nelle fattispecie in esame) ha reso ripetibili indebiti erogati nel vigore di norme che ne garantivano l'irripetibilità.

Sono poi sopravvenuti i commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001, in base ai quali l'indebito erogato dall'INPS anteriormente al 1° gennaio 2001 non è ripetibile se i percettori avevano nel 2000 un reddito personale, imponibile ai fini indicati, pari o inferiore a € 8.263,31 (corrispondenti, secondo il noto tasso di cambio, a 16 milioni di lire).

È sorto così il problema della disciplina applicabile agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996, variamente risolto dalla giurisprudenza di legittimità, a volte nel senso che il criterio reddituale del 2001 opera per tutti gli indebiti erogati prima del 1° gennaio 2000, e quindi anche per quelli anteriori al 1° gennaio 1996, e altre volte nel senso che quel criterio riguarda solo gli indebiti erogati bensì prima del 1° gennaio 2001, ma dopo il 1° gennaio 1996, onde quelli corrisposti prima di tale data restano soggetti alla disciplina del 1996.

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite (sentenza n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini della ripetibilità degli indebiti erogati prima del 1° gennaio 1996 rilevano entrambe le normative censurate: dapprima operano i commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, onde l'indebito è definitivamente irripetibile se il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF inferiore o pari a 16 milioni di lire; se tale soglia è superata operano i commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001, per cui il recupero può ancora essere precluso se il reddito del 2000 sia stato inferiore o pari a € 8.263,31.

5. — In questo complesso quadro normativo, le questioni di costituzionalità di cui si discute devono essere esaminate con esclusivo riferimento alla disciplina degli indebiti che (come quelli di cui alle ordinanze di rimessione) siano stati erogati dall'INPS prima del 1° gennaio 1996; e quindi — anzitutto — ai commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge del 1996 e — in secondo luogo — ai commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge del 2001, nella parte in cui (secondo la citata sentenza delle Sezioni unite) formano sistema con i primi.

Per il resto del loro contenuto dispositivo — ossia per la parte in cui i citati commi 7 e 8 concernono indebiti erogati dopo il 1° gennaio 1996 — la questione di costituzionalità non si pone, poiché le fattispecie all'esame dei rimettenti riguardano indebiti anteriori a tale data.

6. — Le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate.

I rimettenti chiedono in sostanza alla Corte un intervento caducatorio analogo a quello compiuto con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte in tema di ripetizione di indebiti previdenziali ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore o pendenti a tale data.

Ma la fattispecie odierna è ben diversa da quella decisa dalla sentenza del 1993.

La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell'indebito previdenziale, volendo uniformare la nuova regolamentazione, ne aveva previsto l'applicazione retroattiva. Invece il legislatore del 1996, come quello del 2001, non è intervenuto sulla disciplina a regime (che resta quella del citato art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma si è limitato a introdurre una normativa speciale e derogatoria rivolta solo al passato.

Inoltre la normativa censurata non è, per il percettore, totalmente peggiorativa rispetto a quella previgente, perché prevede in ogni caso l'irripetibilità di un quarto della prestazione indebitamente percepita, onde — sotto questo profilo — è disciplina per lui più favorevole.

Infine la sentenza del 1993 ha posto in rilievo come la legge allora censurata colpisse pensionati a reddito non elevato; invece il criterio reddituale posto dalla normativa oggi in esame vale proprio a sottrarre i pensionati con reddito più basso alle pretese restitutorie dell'INPS.

7. — Al di là di tali differenze, nelle norme impugnate non è ravvisabile — come in quelle di cui alla sentenza del 1993 — una lesione, costituzionalmente rilevante, dell'affidamento dei percettori di prestazioni pensionistiche non dovute, con conseguente violazione del principio di eguaglianza.

L'affidamento dei cittadini nella stabilità della normativa vigente è tutelato come inderogabile precetto di rango costituzionale solo in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Per il resto norme retroattive sono ammissibili purché comportino una regolamentazione non manifestamente irragionevole (fra le altre, sentenza n. 419 del 2000), onde la retroattività può risultare giustificata proprio dalla sistematicità dell'intervento innovatore e dall'esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e quello delle situazioni che si determineranno in futuro.

Nella specie poi si tratta dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, ed esso è tanto più meritevole di tutela ove si tratti di pensionati a reddito non

elevato che destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite, al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. In tale affidamento questa Corte (sentenza n. 431 del 1993) ha individuato — alla luce dell'art. 38 Cost. — un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non dovuta, destinata a soddisfare essenziali esigenze di vita del pensionato, non sia a lui addebitabile.

Orbene è significativo che la normativa censurata (commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, integrati dai commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001, per la parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite, si applicano agli indebiti erogati prima del 1° gennaio 1996) attraverso il criterio reddituale garantisca l'irripetibilità di tali indebiti ai pensionati economicamente più deboli e — comunque — ne escluda la ripetibilità totale.

Inoltre le citate norme del 2001 — nella parte indicata — apprestano un'ulteriore tutela a quei pensionati con bassi redditi cui l'INPS abbia chiesto la ripetizione di indebiti anteriori al 1996: essi invero, pur se tenuti alla (parziale) restituzione perché titolari nel 1995 di redditi imponibili ai fini dell'IRPEF superiori ai 16 milioni di lire, possono ancora fruire dell'irripetibilità se nel 2000 quei redditi siano stati pari o inferiori a € 8.263,31.

D'altra parte la necessità costituzionale di proteggere, nei sensi indicati, l'affidamento del pensionato non implica di per sé una disciplina unica dell'indebito previdenziale; onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità nell'individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso reddito un congruo livello di tutela, in un generale quadro di compatibilità, e fra essi può ben essere annoverata la scelta di collegare la ripetibilità ad un criterio meramente reddituale. Inoltre la sostituzione del regime di tutela dell'affidamento del pensionato con un altro criterio, diverso ma parimenti orientato, seppur sotto certi aspetti meno favorevole, trova, con riferimento alla normativa censurata, sufficiente giustificazione nel carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo, diretto a porre ordine nella materia dell'indebito previdenziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Viterbo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0015

N. 2

Sentenza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Marche - Imposte e tasse - Addizionale regionale all'IRPEF per il 2003 - Misura - Addizionale già determinata per il 2002 in un importo superiore all'1,4 % del reddito imponibile - Preteso contrasto con la norma statale che pone il divieto di superare il limite dell'1,4 % - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35, art. 1, comma 7, e tabella A.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma.

Regione Marche - Imposte e tasse - Addizionale regionale all'IRPEF per il 2003 - Misura - Previsione di quattro aliquote progressive - Denunciato contrasto con la asserita previsione statale di un'unica aliquota, mancanza di coordinamento con i principi della finanza pubblica e del sistema tributario, pregiudizio dei principi di equità e ragionevolezza, disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre Regioni, ostacolo alla libertà di residenza, domicilio e impresa in qualsiasi parte del territorio nazionale, ostacolo alla libera circolazione di persone e di cose - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35, art. 1, comma 7, e tabella A.
- Costituzione, artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), e dell'annessa tabella A, promosso con ordinanza depositata il 18 marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, nella controversia vertente tra Amilcare Brugni, l'Ufficio di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate e la Regione Marche, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Amilcare Brugni e della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Giuseppe Pizzonia per Amilcare Brugni e Augusto Fantozzi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso dal contribuente Amilcare Brugni nei confronti della Regione Marche e dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2003, la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con ordinanza datata 3 marzo 2005 e depositata il 18 successivo, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione — due questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell'annessa tabella A.

Il giudice rimettente premette che l'addizionale regionale all'IRPEF — in quanto istituita e disciplinata da norme di legge statali, con attribuzione alle Regioni di competenze di carattere meramente attuativo — non costituisce tributo «proprio» della Regione (cioè da questa istituito e regolato), secondo l'accezione utilizzata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, nel testo risultante dalla riforma apportata al Titolo V della Parte II della Costituzione, ma un tributo statale, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. Da tale premessa la Commissione tributaria trae la conseguenza che la normativa regionale in tema di addizionale all'IRPEF deve rispettare le disposizioni autorizzatrici della legge statale in materia e dubita pertanto della legittimità costituzionale delle censurate disposizioni della legge regionale, in riferimento a due diverse ipotesi di violazione della legge statale: la prima, concernente l'applicabilità ai periodi d'imposta successivi al 2002 di un'addizionale regionale superiore all'1,4 % del reddito imponibile ai fini IRPEF; l'altra, concernente la previsione di aliquote progressive per tale addizionale.

1.1. — La prima questione muove dal preliminare rilievo che l'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) — istitutivo dell'addizionale regionale all'IRPEF per un'aliquota pari allo 0,50 % del reddito imponibile — è stato modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), che, a decorrere dall'anno 2000, ha elevato tale aliquota allo 0,90 %, autorizzando altresì le Regioni ad aumentarla fino ad un massimo di un ulteriore 0,50 % sul reddito imponibile, e, pertanto, fino ad un'aliquota massima complessiva dell'1,40 % (cioè 0,90 % + 0,50 %). Tuttavia, osserva la Commissione tributaria provinciale, l'art. 4, comma 3-*bis*, «della legge 16 novembre 2001, n. 405» (recte: del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405), ha successivamente stabilito che le Regioni, «limitatamente all'anno 2002» e «in deroga ai termini e alle modalità previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997», possono maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF «con propri provvedimenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 2001» ovvero, nel caso di fissazione di un'aliquota superiore allo 0,5 %, «con legge regionale». Per il rimettente, la denunciata legge della Regione Marche, nello stabilire che l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata — secondo aliquote fissate in deroga a quanto disposto dall'indicato art. 50 del d.lgs. n. 446 del 1997, quale modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 56 del 2000 — «a decorrere dall'anno 2002» (e non «limitatamente all'anno 2002»), come invece previsto dal citato art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001), avrebbe illegittimamente esteso agli anni 2003 e seguenti l'operatività di tali maggiorazioni derogatorie. Né potrebbe ritenersi — prosegue il giudice *a quo* — che l'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge statale 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), abbia legittimato la Regione a determinare le suddette maggiorazioni derogatorie anche per gli anni successivi al 2002, perché tale norma si limita a disporre la temporanea sospensione degli aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF non confermativi delle aliquote in vigore nel 2002 e deliberati dopo il 29 settembre 2002 e, pertanto, da un lato, non sarebbe applicabile alla fattispecie, non avendo la Regione Marche assunto, nel corso del 2002, alcuna determinazione in materia di addizionale regionale all'IRPEF e, d'altro lato, non potrebbe comunque interpretarsi nel senso di consentire di protrarre oltre l'anno 2002 gli effetti «espansivi» dei poteri di imposizione tributaria, che l'indicato art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001, ha eccezionalmente accordato alle Regioni al solo fine di contenere i livelli tributari di derivazione locale e regionale sino al completamento dell'iter propedeutico alla definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Di qui la denunciata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, secondo comma, Cost.

1.2. — La seconda questione poggia sulla constatazione che il citato art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 consente alle Regioni di determinare l'addizionale regionale all'IRPEF «applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza». Per il rimettente, il testuale riferimento all'«aliquota» (al singolare) e la natura meramente attuativa delle competenze regionali in materia escluderebbero la possibilità per le Regioni di incidere sulla disciplina sostanziale del tributo, articolandone l'applicazione in modo differenziato per tipologie di reddito o per scaglioni. Nella specie, la tabella A annessa alla denunciata legge regionale, secondo il testo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, determina la misura dell'addizionale regionale all'IRPEF non già in ragione di un'aliquota unica, ma di quattro aliquote, sulla base di una modulazione diversa e crescente per scaglioni di reddito, e pertanto, secondo la Commissione tributaria provinciale, si porrebbe in contrasto non solo con gli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, secondo comma, Cost., ma anche con l'art. 3 Cost., perché, senza alcun coordinamento con i principi della finanza pubblica e del sistema tributario, aggiungerebbe ulteriori elementi di progressività ad un tributo (l'IRPEF) dotato di una struttura già di per sé fortemente progressiva, pre-

giudicando i principi di equità e ragionevolezza che debbono improntare il sistema tributario ed in particolare creando una grave disparità di trattamento tributario a danno dei cittadini residenti nella Regione Marche, così da ostacolare sia la libertà di ogni cittadino di fissare la residenza, il domicilio (art. 16 Cost.) o l'impresa (art. 41 Cost.) in qualsiasi parte del territorio nazionale, sia la correlativa libertà di circolazione delle persone e cose tra le Regioni (art. 120 Cost.).

1.3. — Il rimettente, infine, esclude la possibilità di una interpretazione adeguatrice delle disposizioni denunciate ed afferma la rilevanza delle sollevate questioni.

2. — Si è tempestivamente costituita la Regione Marche, chiedendo il rigetto, per manifesta infondatezza, delle sollevate questioni.

2.1. — In ordine alla prima questione, la parte pubblica osserva che originariamente il legislatore, conferendo alle Regioni, con l'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001, la facoltà di disporre — per il solo anno 2002 — aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF superiori al limite massimo fissato dalla precedente normativa statale, aveva inteso fornire alle Regioni medesime un ulteriore mezzo per provvedere alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione. Successivamente, però, lo stesso legislatore — prosegue la Regione Marche — avrebbe perseguito, nella sua discrezionalità, il diverso obiettivo di salvaguardare le misure di copertura del disavanzo già adottate dalle Regioni nel 2002, consentendo il mantenimento per gli anni successivi delle stesse aliquote relative all'addizionale regionale all'IRPEF fissate per quell'anno, anche se superiori all'1,40 % dell'imponibile ai fini IRPEF, ed escludendo ulteriori aumenti di tale addizionale. Per la Regione, infatti, l'art. 3, comma 1, lettera *a*), della citata legge statale n. 289 del 2002, conterrebbe due distinte norme: una — esplicita — secondo cui sono temporaneamente sospesi (sino alla definizione di un quadro generale di coordinamento tra finanza statale e finanza regionale) gli aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF deliberati successivamente al 29 settembre 2002 ed ulteriori rispetto a quelli già disposti per il 2002; l'altra — implicita, perché logicamente e necessariamente desumibile dalla precedente — secondo cui è legittima ed efficace la conferma delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF del 2002 anche per l'anno 2003. La parte sottolinea, inoltre, che la denunciata legge regionale dispone legittimamente un aumento dell'addizionale regionale «valevole per la pluralità degli anni a venire», perché la legge statale, nel prevedere che i provvedimenti di aumento dell'addizionale regionale siano pubblicati entro una certa data «dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce», non impone affatto una cadenza annuale delle deliberazioni, ma fissa solo il termine massimo entro il quale il provvedimento può intervenire. Da queste premesse la Regione Marche trae la conseguenza che la censurata legge regionale, in quanto «deliberazione anteriore al 29 settembre 2002 confermativa delle aliquote in vigore per l'anno 2002», è stata resa legittima dal *ius superveniens* costituito dal citato art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge statale n. 289 del 2002.

2.2. — La stessa Regione, in ordine alla seconda questione, osserva che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la progressività (o la maggiore progressività) di un tributo non viola il principio di uguaglianza, perché, al contrario, valorizzando la differenza di capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta, comporta soltanto una disciplina diseguale di situazioni diseguali, maggiormente aderente al dettato costituzionale. Inoltre — sempre secondo la parte pubblica — le aliquote della denunciata tabella A della legge regionale riprodurrebbero, nella sostanza, quelle dell'IRPEF (con l'accorpamento del 3° e del 4° scaglione) e rifletterebero pertanto, senza incrementarla, la progressività del tributo di base. Quanto, poi, alla lamentata discriminazione tra i contribuenti residenti nella Regione Marche, assoggettati all'addizionale regionale all'IRPEF secondo le aliquote censurate, rispetto ai contribuenti residenti in altre Regioni, assoggettati ad addizionali regionali di minore importo e comunque sulla base di una sola aliquota, l'ente territoriale oppone che l'eccezionale differenza di prelievo tra contribuenti residenti in regioni diverse non discende dalla legge regionale impugnata, ma dalla previsione della legge statale di una diversa determinazione dell'aliquota rimessa alle Regioni, ed è comunque legittimata dai principi di coordinamento della finanza nazionale e locale di cui agli artt. 117, 118 e 119 Cost., senza alcuna violazione del principio di uguaglianza, «posto che la diversa misura di un gettito regionale corrisponde alle diverse scelte delle regioni in materia di finanza pubblica (e quindi di spesa), talché riguarda residenti diversamente serviti, assistiti e tutelati e quindi in situazioni diseguali». Per le stesse ragioni non sussisterebbe alcuna violazione degli evocati principi costituzionali della libertà di circolazione e di soggiorno e della libertà di iniziativa economica, perché l'eventuale ostacolo alla libertà di circolazione o di iniziativa economica derivante da un'addizionale regionale all'IRPEF comparativamente maggiore rispetto a quella di altre regioni deriverebbe non già dalla progressività delle aliquote previste dalla tabella A annessa alla denunciata legge regionale, ma dalla differenziabilità delle aliquote fra le diverse regioni e perciò, in primo luogo, «dalla legge statale» e, in secondo luogo, dalle concrete «scelte di politica economica regionale (livello di spesa e quindi di servizio, assistenza e tutela da parte dell'ente pubblico regionale), costituenti anch'esse fattori incentivanti o disincentivanti dell'insediamento in un territorio». L'ente territoriale, inoltre, rileva che «la progressività dell'addizionale comporta l'applicazione dell'aliquota mas-

sima soltanto sull'ultimo scaglione di reddito e che la proporzionalità dell'addizionale, al contrario, comporta l'applicazione dell'unica aliquota sull'intero reddito», con la conseguenza che «la progressività rispetto alla proporzionalità non conduce ad un'imposizione maggiore, bensì ad un'imposizione maggiore sui redditi più elevati e ad una inferiore sui redditi più contenuti». Lo stesso ente, infine, sostiene che — contrariamente all'assunto del rimettente — il termine «aliquota», al singolare, utilizzato dal legislatore nell'art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, non esclude la facoltà per le Regioni di fissare una pluralità di aliquote per l'addizionale regionale all'IRPEF, sia perché l'uso del singolare si spiega con la tecnica espositiva adottata dal legislatore, il quale, nel primo periodo del comma, fissa una «aliquota» di compartecipazione valida in assenza di diversa determinazione regionale (necessariamente unica) e, nel secondo periodo, ne consente la maggiorazione; sia perché l'attribuzione del potere di maggiorazione dell'addizionale, in assenza di specificazioni, implica la discrezionalità nell'esercizio di tale potere e, quindi, consente anche di stabilire maggiorazioni diverse per casi diversi, ad esempio secondo aliquote progressive per scaglioni di reddito; sia perché altre volte il legislatore utilizza, in materia, il termine «aliquote», al plurale (come nell'art. 3, comma 1, lettera *a*, della legge statale n. 289 del 2002).

3. — Si è costituito anche il contribuente Amilcare Brugni, chiedendo l'accoglimento della sollevata questione e sostanzialmente riproponendo, a sostegno di tale conclusione, le stesse argomentazioni prospettate dal giudice rimettente.

4. — Con memoria depositata nell'imminenza della pubblica udienza, la Regione Marche eccepisce l'inammissibilità delle deduzioni del contribuente, perché in queste «è [...] stata omessa la pagina 9, nella quale [...] dovrebbero essere esposte le ragioni a sostegno» della avversata tesi dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate. Tale omissione, comportando la violazione dei principi del contraddittorio concernenti la posizione di parità delle parti di fronte al giudice (ai sensi dell'art. 111 Cost.), si risolverebbe in una ragione di inammissibilità, come sarebbe desumibile, secondo la Regione, dalle numerose pronunce della Corte di cassazione in merito all'inammissibilità di atti processuali privi di una o più pagine.

Nel merito, l'ente territoriale ribadisce le proprie precedenti osservazioni e rileva che «la questione che ci occupa è comunque venuta meno a partire dal 1° gennaio 2005», perché l'art. 17 della legge della Regione Marche «approvata il 4 ottobre 2005» (*rectius*: legge della Regione Marche 11 ottobre 2005, n. 24, recante «Assestamento del bilancio 2005», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 14 ottobre 2005, n. 89), ha sostituito l'art. 39 della legge regionale n. 29 del 2004 con un nuovo testo, per effetto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata, «a decorrere dall'anno 2005», nella seguente misura: aliquota dello 0,9 %, per un reddito fino ad € 15.500,00; dell'1,2 %, per un reddito superiore a tale importo e fino ad € 31.000,00; dell'1,4 %, per un reddito superiore a tale importo.

5. — Anche il contribuente ha depositato, in prossimità dell'udienza, una memoria, con la quale ribadisce ed argomenta ulteriormente le già formulate conclusioni.

5.1. — In relazione alla prima questione, la parte privata insiste nell'affermare l'illegittimità dell'addizionale all'IRPEF, in quanto determinata dalla Regione Marche, per l'anno 2003, in misura eccedente i limiti fissati dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Al riguardo osserva: *a*) che la denunciata legge regionale, approvata nel 2001, poteva superare i suddetti limiti solo per l'anno 2002, sulla base della legge statale che consentiva tale deroga esclusivamente per quell'anno e non per gli anni successivi (art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001); *b*) che l'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge statale n. 289 del 2002 non vale a sanare la norma denunciata, perché stabilisce soltanto la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali disposti per il 2003, facendo salvi quelli deliberati prima della presentazione della legge finanziaria statale per il 2003 (avvenuta il 30 settembre 2002), nonché quelli deliberati successivamente al 29 settembre 2002, ma meramente confermativi dell'aliquota prevista per il 2002, e pertanto, poiché detta norma si limita ad anticipare al 29 settembre 2002 il termine ordinario per la determinazione dell'aliquota applicabile nel 2003, che sarebbe scaduto il 30 novembre 2002, non consente — nella specie — alcuna deroga alla sospensione degli aumenti di aliquota, non ricorrendo, in riferimento alla Regione Marche, né l'ipotesi di una delibera di aumento dell'aliquota per il 2003, anteriore o successiva al 30 settembre 2002, né l'ipotesi di un provvedimento, anteriore o successivo alla stessa data, confermativo per il 2003 delle aliquote 2002; *c*) che, comunque, il citato art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge statale n. 289 del 2002 prevede la possibilità di conferma per il 2003 dei soli aumenti «deliberati», e cioè (secondo la terminologia impiegata dall'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001) dei soli aumenti «disposti [...] con provvedimenti» entro la misura dello 0,5 %, e non anche degli aumenti superiori a tale aliquota, da «determinarsi», invece, «con legge regionale», con

la conseguenza che, nella specie, gli aumenti «determinati» con la legge regionale denunciata («approvata e promulgata», ma non «deliberata») non potrebbero mai rientrare nell'ambito di applicazione del suddetto art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge statale n. 289 del 2002.

5.2. — In relazione alla seconda questione, il contribuente ribadisce l'illegittimità della previsione, nella disposizione censurata, di un'addizionale regionale all'IRPEF modulata in base a quattro diverse aliquote progressive: in primo luogo, perché la legge statale istitutiva di tale addizionale, facendo sempre riferimento all'«aliquota» del tributo, stabilisce il principio della riserva allo Stato degli aspetti redistributivi del tributo, ivi compreso il carattere della progressività, con conseguente necessaria proporzionalità — con applicazione, cioè, di un'unica aliquota — dell'addizionale medesima (come risulterebbe anche dalla Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 446 del 1997: «l'istituzione dell'addizionale [...] risponde alla logica, contenuta nella delega, di mantenere allo Stato la determinazione dell'imponibile e la funzione redistributiva (progressività [...]), lasciando alle regioni solo il potere di manovrare, entro la forcella stabilita, l'aliquota di un'addizionale che è proporzionale rispetto alla base imponibile dell'imposta principale»); in secondo luogo, perché il riferimento alle «aliquote» contenuto nell'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge statale n. 289 del 2002 (citato dalla difesa della Regione Marche) si spiega non già con una possibile pluralità di aliquote della stessa addizionale, ma con la pluralità delle diverse addizionali, regionali e comunali, previste dalla citata disposizione; in terzo luogo, perché la sovrapposizione di un'addizionale progressiva ad un'imposta a sua volta progressiva, come l'IRPEF, distorce la forma della curva di prelievo, accentuandone la progressività, al di fuori di un coerente e razionale disegno redistributivo, che compete unicamente allo Stato; in quarto luogo, perché alla legge regionale non è consentito creare tributi progressivi, perché il tema della progressività (affidente al sistema tributario nel suo complesso, in base all'art. 53 Cost.) è riservato dalla Costituzione in via esclusiva allo Stato — ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. — lasciando alla legislazione concorrente il coordinamento ed alle leggi statali l'istituzione dei singoli tributi progressivi; in quinto luogo, infine, perché l'istituzione di tributi regionali progressivi è in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva tra cittadini di Regioni diverse.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell'annessa tabella A: la prima, in riferimento ai soli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, secondo comma, della Costituzione; la seconda, in riferimento anche agli artt. 3, 16, 41, 53 e 120 della Costituzione.

1.1. — La prima questione concerne le censurate disposizioni nella parte in cui prevedono, per l'anno 2003, la stessa addizionale regionale all'IRPEF determinata per l'anno 2002 in un importo superiore all'1,4 % del reddito imponibile. Secondo il giudice rimettente, la previsione di un'addizionale di tale importo per gli anni successivi e, quindi, anche per l'anno 2003 (e non solo per il 2002, come consentito in via eccezionale dall'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405) violerebbe gli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera *l*), e 119, secondo comma, Cost.), perché contrasterebbe con la norma statale interposta di cui all'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) — quale modificato (con effetto a partire dall'anno 2000) dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) — che pone il divieto di superare, nella determinazione dell'addizionale, l'indicato limite dell'1,4 % del reddito imponibile. Né, sempre ad avviso del giudice *a quo*, la denunciata violazione di questo limite potrebbe ritenersi sanata dal sopravvenuto art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge statale 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), perché questa disposizione — al fine di contenere la pressione fiscale regionale e locale sino al completamento dell'iter propedeutico alla definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale — si sarebbe limitata a sospendere temporaneamente gli aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF non confermativi delle aliquote in vigore

nel 2002 e deliberati dopo il 29 settembre 2002, con la conseguenza della sua inapplicabilità alla fattispecie, non avendo la Regione Marche assunto, nel corso del 2002, alcuna determinazione in materia di addizionale regionale all'IRPEF.

1.2. — La seconda questione concerne le medesime disposizioni della suddetta legge regionale, nella parte in cui determinano la misura dell'addizionale all'IRPEF in ragione di quattro aliquote, sulla base di una «modulazione diversa e crescente per scaglioni di reddito». Per il rimettente, tale previsione di aliquote progressive sarebbe illegittima (in relazione agli artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera l), 119, secondo comma, e 120 Cost.), perché contrasterebbe con il testuale riferimento ad un'unica «aliquota» contenuto nell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e perché, conseguentemente, senza alcun coordinamento con i principi della finanza pubblica e del sistema tributario, aggiungerebbe ulteriori elementi di progressività ad un tributo (l'IRPEF) a struttura già di per sé fortemente progressiva, pregiudicando i principi di equità e ragionevolezza che debbono improntare il sistema tributario e creando, in particolare, una grave disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre Regioni, così da ostacolare sia la libertà di fissare la residenza, il domicilio (art. 16 Cost.) o l'impresa (art. 41 Cost.) in qualsiasi parte del territorio nazionale, sia la correlativa libertà di circolazione di persone e cose tra le Regioni (art. 120 Cost.).

2. — La difesa della Regione Marche ha espressamente dichiarato, in udienza, di «rinunciare all'eccezione di inammissibilità o irricevibilità» delle deduzioni del contribuente, sollevata nella propria memoria illustrativa e basata sull'affermata mancanza della pagina 9 di tali deduzioni nella copia depositata dalla parte privata e ritirata dalla Regione.

3. — Deve preliminarmente escludersi quanto affermato nella memoria illustrativa della Regione, e cioè che «la questione che ci occupa è comunque venuta meno» per effetto dell'art. 17 della legge della Regione Marche 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), il quale ha rideterminato l'ammontare delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF. Tale articolo, infatti, espressamente stabilisce che detta rideterminazione ha efficacia solo «a decorrere dall'anno 2005» e, pertanto, non può essere invocato per sostenere la cessazione della materia del contendere riguardo a questioni che, invece, concernono il periodo d'imposta relativo all'anno 2003.

4. — Nel merito, entrambe le questioni non sono fondate.

Il rimettente muove dall'esatta premessa che l'addizionale regionale in questione, in quanto istituita e disciplinata dalla legislazione statale (art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997), è da considerarsi — secondo la costante giurisprudenza costituzionale — tributo statale e non «proprio» della Regione (nel senso di cui al vigente art. 119 Cost.), senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni ed alle Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal citato decreto legislativo (v., *ex plurimis*, sentenze n. 37 e n. 381 del 2004); con la conseguenza che la disciplina della misura di tale addizionale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che è precluso alle Regioni integrare detta disciplina, se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale.

Tuttavia, lo stesso rimettente, nella specie, ricostruisce in modo inesatto la normativa statale di riferimento — cioè l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, relativamente alla prima questione, e il citato art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativamente alla seconda questione — giungendo all'errata conclusione della violazione dei parametri evocati.

4.1. — In ordine alla prima questione, il rimettente prende atto che, ai sensi della denunciata legge regionale, l'addizionale in questione è determinata, «a decorrere dall'anno 2002», nella misura indicata dalla tabella A allegata alla stessa legge, mediante l'applicazione di quattro diverse aliquote, in relazione a distinti scaglioni di reddito imponibile (cioè dello 0,9 %, fino ad € 15.493,71; dell'1,91 %, oltre tale importo e fino ad € 30.987,41; del 3,6 %, oltre tale importo e fino ad € 69.721,68; del 4,0 %, oltre tale importo). Da ciò deduce che il legislatore regionale ha previsto, per il 2003, un'addizionale di importo identico a quello già stabilito per il 2002 e quindi, in riferimento alle classi di reddito più elevate, un'aliquota complessivamente superiore al limite massimo dell'1,4 % del reddito imponibile fissato dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (nel testo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie). La stessa Commissione tributaria completa la sua argomentazione rilevando che l'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001, ha consentito, in via eccezionale, il superamento del suddetto limite massimo dell'addizionale, ma solo per l'anno 2002 («Limitatamente all'anno 2002»). Conclude, pertanto, per l'illegittimità costituzionale della norma censurata, che ha invece fissato anche per l'anno 2003 un'addizionale superiore all'1,4 % del reddito imponibile.

Tale rilievo di illegittimità costituzionale tuttavia non è fondato, perché il rimettente non tiene conto che il legislatore statale, con il menzionato art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, ha inteso perseguire l'obiettivo di politica economica di evitare — con decorrenza dal 30 settembre 2002 e fino al raggiungimento di

un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) — la maggiore pressione fiscale dell'IRPEF e dell'IRAP che potrebbe derivare dall'ulteriore incremento delle addizionali regionali e locali a tali tributi, e, nel contempo, di mantenere lo stesso livello delle addizionali legittimamente stabilite per l'anno 2002. In particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a*), stabilisce la sospensione, fino al raggiungimento del suddetto accordo, dei soli «aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, [...] deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002». L'aumento dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2003, disposto nel 2001 dalla Regione Marche per un importo identico a quello vigente nel 2002 — anche se comportante l'applicazione di un'addizionale superiore all'1,4 % del reddito imponibile, come consentito per l'anno 2002 dall'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001 — non rientra, dunque, nella sfera di applicazione dell'indicata norma di sospensione e va ricompreso nell'ambito di quei provvedimenti che il legislatore ha inteso confermare, in attuazione della indicata politica di tendenziale mantenimento della pressione fiscale. La legge regionale che lo ha stabilito non risponde, infatti, alle condizioni temporali e quantitative previste dal citato art. 3, comma 1, lettera *a*), ai fini della sospensione, essendo essa confermativa delle aliquote in vigore nel 2002 ed essendo stata deliberata anteriormente al 30 settembre 2002 (perché promulgata il 19 dicembre 2001).

Non può opporsi, in proposito, che la norma statale che ha disposto la sospensione riguarderebbe, per la sua formulazione letterale, soltanto gli «aumenti deliberati» dalla Giunta regionale e non anche quelli disposti da leggi regionali, «approvate» e «promulgate», ma non «deliberate». Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, la legge regionale viene «approvata» mediante «deliberazione» consiliare e, perciò, l'espressione «aumenti deliberati», di cui al citato art. 3, comma 1, lettera *a*), si riferisce agli aumenti stabiliti non solo mediante provvedimento amministrativo (nel caso — contemplato dall'art. 4, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001 — di una maggiorazione dell'aliquota fino allo 0,5 %), ma anche mediante legge regionale (nel caso — contemplato dallo stesso art. 4, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001 — di una maggiorazione dell'aliquota superiore allo 0,5 %).

Né, per escludere la legittimità dell'aumento dell'addizionale in questione, assume rilievo la circostanza che il legislatore regionale abbia deliberato, con la legge denunciata, tale aumento nel 2001, per una pluralità indefinita di anni, «a decorrere dall'anno 2002», e non con distinte leggi o provvedimenti annuali. Il citato art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 non prevede, infatti, alcun obbligo per le Regioni di determinare gli aumenti dell'addizionale *singulatim*, anno per anno, ma si limita a stabilire che i «provvedimenti» di aumento debbono essere pubblicati «nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce».

4.2. — In ordine alla seconda questione, il giudice *a quo*, fondando la propria argomentazione sulla parola «aliquota» al singolare, utilizzata dall'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, muove dal presupposto interpretativo che la legge statale vieti al legislatore regionale di strutturare l'addizionale all'IRPEF secondo più aliquote crescenti per scaglioni di reddito. Dall'affermata violazione di tale divieto il rimettente fa discendere il contrasto delle censurate disposizioni, da un lato, con gli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, secondo comma, Cost. e, dall'altro, con gli artt. 3, 16, 41, 53 e 120 Cost.

L'assunto interpretativo del rimettente è errato.

Per quanto attiene al contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, secondo comma, Cost., va rilevato che né la norma statale istitutiva dell'addizionale (art. 50, commi 2 e 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997), né la relativa legge di delegazione (art. 3, comma 143, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», nell'impiegare il termine «aliquota» al singolare per la determinazione degli aumenti dell'addizionale medesima, impediscono che tali aumenti siano improntati a criteri di progressività. Infatti, la parola «aliquota», usata al singolare e senza altra specificazione, ben può essere interpretata, secondo l'uso linguistico generale e specialistico del settore tributario, in senso neutrale, e cioè sia nel senso di «aliquota proporzionale», sia nel senso di «aliquota progressiva». Ne consegue che l'uso di tale parola, da parte del legislatore statale, consente al legislatore regionale di realizzare la maggiorazione non solo attraverso un'unica aliquota proporzionale, ma — come avvenuto nel caso di specie — anche attraverso un'«aliquota progressiva», articolata in più aliquote crescenti in funzione del reddito.

Deve inoltre negarsi che la Costituzione stabilisca una riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi. Al contrario, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, Cost., la progressività è principio che deve informare l'intero sistema tributario ed è, quindi, legittimo che anche le Regioni, nell'esercizio del loro autonomo potere di imposizione, improntino il prelievo a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali da esse perseguite. Nella specie, la scelta del legislatore regionale di articolare l'addizionale all'IRPEF secondo scaglioni crescenti di reddito non solo rispetta i limiti di imposizione posti dalla legge statale, ma sviluppa coerentemente, a livello regionale, la struttura tipicamente «progressiva» di detta imposta erariale.

Anche per quanto attiene al denunciato *vulnus* degli artt. 3, 16, 41, 53 e 120 della Costituzione — che il rimettente connette strettamente e consequenzialmente alla violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. — l'ordinanza di rimessione si fonda sul presupposto dell'esistenza del divieto della legge statale di introdurre addizionali all'IRPEF strutturate secondo un'aliquota progressiva. E dalla violazione di tale divieto da parte della legge regionale la medesima ordinanza fa conseguire la denuncia di una ingiustificata disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre Regioni, dipendente dal fatto che solo i primi sarebbero assoggettati ad un'addizionale all'IRPEF con aliquota progressiva. Va però rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo*, detta diversità di trattamento tra contribuenti aventi lo stesso reddito imponibile, costituirebbe la necessaria conseguenza non già della progressività dell'addizionale, ma dell'esercizio dell'autonomo potere degli enti territoriali di liberamente prevedere — entro i limiti stabiliti dalla legge statale — aliquote anche non progressive della stessa addizionale che possono risultare tra loro diverse. E ciò a prescindere dal rilievo che dall'attribuzione di tale autonomo potere deriva che i lamentati effetti della diversità di carico fiscale sarebbero imputabili non già (come ritiene il rimettente) alla denunciata legge regionale, che costituisce atto di esercizio di tale potere, ma semmai alla non censurata norma statale di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che detto potere attribuisce.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell'annessa tabella A, sollevate — in riferimento agli artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione — dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 3

Sentenza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Marche - Elezioni - Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata contrarietà a principi fondamentali della legislazione statale, contrasto con la «riserva di statuto» - Mancata indicazione nel ricorso delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione - Inammissibilità delle questioni.

- Legge Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, artt. 6, comma 2, 7, comma 2, 21 e 25, commi 3 e 4, lettera a).
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5.

Regione Marche - Elezioni - Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale - Competenza del Presidente della Giunta a promuovere intese per adempimenti a carico di organi dello Stato - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale - Censura di norma non più in vigore prima della proposizione del giudizio - Difetto originario di interesse a ricorrere - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 25, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera g).

Regione Marche - Elezioni - Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale - Composizione del Consiglio regionale nella previsione di 42 consiglieri e del Presidente della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata attività legislativa ordinaria della Regione in materia riservata alla fonte statutaria e contrasto con lo statuto - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, comma 2, 7, comma 2, 21, 25, commi 2, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 febbraio 2005, depositato il 15 febbraio 2005 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 7 febbraio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, l'art. 4 [«e le disposizioni ad esso connesse: quali l'art. 6, comma 2, e 25, comma 4, lettera *a*)»], l'art. 7, comma 2, l'art. 21 e l'art. 25, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).

Il ricorrente osserva che la potestà legislativa prevista dall'art. 122, primo comma, della Costituzione incontra, oltre ai limiti determinati dai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, anche i limiti derivanti da «riserve di statuto» [che al momento della proposizione del ricorso non risulta(va) ancora promulgato] e dagli insegnamenti dati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 196 del 2003. E, poiché la legge regionale impugnata prevede, all'art. 25, comma 3, che «Le disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale», alla difesa erariale «appare doveroso» — in previsione dell'imminente svolgimento della consultazione elettorale — dare della legge impugnata (ed in particolare del combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 25, commi 3 e 4, in tema di indizione delle elezioni e di presentazione delle liste) un'interpretazione che ne escluda l'applicabilità immediata.

Altre censure riguardano l'art. 4, comma 1, della legge, che prevede un Consiglio regionale «composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale». Secondo il ricorrente — essendo la composizione del Consiglio regionale riservata dall'art. 123 Cost. allo statuto regionale — il numero dei componenti del Consiglio regionale deve rimanere, fino all'entrata in vigore del «nuovo» statuto, quello definito dalla normativa statale vigente. Inoltre la norma neppure sarebbe coerente con il «nuovo» statuto, che, agli artt. 7, comma 1, e 11, comma 2, stabilisce il numero dei componenti del Consiglio regionale in quarantadue, e non quarantatre.

Pertanto l'art. 4, comma 1 — e le norme ad esso connesse di cui all'art. 6, comma 2 (dal quale dovrebbe essere eliminata la parola «quarantadue»), all'art. 25, comma 4, lettera *a*) (che dovrebbe essere soppressa), e all'art. 21 (che, riguardando la supplenza dei consiglieri sospesi, dovrebbe essere «ospitata dallo statuto») — contrastano con la «riserva di statuto» prevista dall'art. 123 Cost., e con gli artt. 122 Cost. e 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Infine, l'art. 25, comma 2, della legge (in particolare l'aggettivo «necessarie» riferito alle «intese con i competenti organi dello Stato» che il Presidente della Giunta promuove per l'applicazione della legge stessa) violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost., in quanto la disposizione — per come è formulata — impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, così invadendo la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.

2. — In ragione della «sopravvenuta legge della Regione Marche 1° febbraio 2005, n. 5», con atto depositato il 15 febbraio 2005, la difesa erariale ha rinunciato all'istanza di sospensione formulata nel ricorso introduttivo, «fermo restando il ricorso».

3. — La Regione Marche si è costituita, concludendo per l'infondatezza del ricorso.

La Regione osserva preliminarmente che la lettura dell'art. 4, comma 1, non può essere disgiunta dalla disciplina transitoria e finale contenuta nell'art. 25 della stessa legge regionale n. 27 del 2004; sicché la norma si limita ad anticipare quanto disposto dagli evocati artt. 7, comma 1, e 11, comma 2, della deliberazione legislativa statutaria [allora] approvata dal Consiglio regionale [poi promulgato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1].

Altrettanto infondate, per la Regione, sono infine le censure riferite all'art. 21 (giacché la disciplina della supplenza rientra nel «sistema di elezione» di competenza della legge regionale ai sensi dell'art. 122 Cost.) ed all'art. 25, comma 2, che peraltro è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, della citata legge regionale n. 5 del 2005.

4. — Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria illustrativa in cui — preso atto dell'intervenuta modifica della disciplina transitoria dell'art. 25 della legge regionale impugnata e della entrata in vigore del nuovo statuto regionale ed abbandonata la questione relativa all'art. 21 — modifica le conclusioni formulate nel ricorso, chiedendo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 e consequenzialmente dell'art. 6, comma 2, della medesima legge.

5. — Anche la Regione Marche ha depositato memoria, assumendo l'inammissibilità delle questioni riguardanti l'art. 4, comma 2, l'art. 6, comma 2, l'art. 7, comma 2 e l'art. 21 della legge regionale in esame (perché tali norme non sono indicate come oggetto di impugnativa dalla delibera governativa di autorizzazione a ricorrere), nonché di quella riguardante l'art. 25, comma 2 e comma 4, lettera *a*), della legge stessa, sostituito dalla legge regionale n. 5 del 2005.

Preso atto della delimitazione della materia del contendere, la Regione osserva che l'oggetto del giudizio è ormai circoscritto alla questione relativa al solo art. 4, comma 1, della quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità, per difetto di interesse del ricorrente, giacché la norma è stata impugnata prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto, contestando una invasione della competenza statutaria non ancora attuale.

Nel merito, la Regione deduce la non fondatezza di tale questione, in quanto la norma — del tutto compatibile con l'autonomia dei consigli regionali nelle scelte sulla forma di governo, con norme sia statutarie (art. 123, primo comma, Cost.) che elettorali (art. 122, primo comma, Cost.) — ha «espressamente indicato il numero dei consiglieri solo con effetti dichiarativi rispetto a quanto stabilito dallo statuto», anticipando e confermando il disposto degli artt. 7, comma 1, e 11 della delibera legislativa statutaria (in quel momento approvata e pubblicata, e in attesa di promulgazione).

Considerato in diritto

1. — Il presente giudizio di costituzionalità riguarda la legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).

Di essa il Governo ha impugnato: *a*) l'art. 7, comma 2 (secondo cui «Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni»), per contrarietà «a principio fondamentale della legislazione statale», ove non venga interpretato — in combinato disposto con il successivo art. 25, commi 3 e 4 — nel senso della sua inapplicabilità prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto della Regione Marche (all'epoca non ancora promulgato); *b*) l'art. 4, comma 1 (secondo cui «il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale»), per contrasto con la «riserva di statuto» prevista dall'art. 123 della Costituzione, con l'art. 122 Cost. e con l'art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, assieme alle «connesse» norme dell'art. 6 comma 2 (dal quale si dovrebbe eliminare la parola «quarantadue»), dell'art. 25, comma 4, lettera *a*) (da sopprimere), e dell'art. 21, in tema di supplenza dei consiglieri sospesi (che è materia riservata allo statuto); *c*) l'art. 25, comma 2 (secondo cui «Il Presidente della Giunta promuove tempestivamente le necessarie intese con i competenti organi dello Stato ai fini dell'applicazione della presente legge»), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost., in quanto la disposizione — per come è formulata — impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, e perciò invade la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.

2. — La delibera del 28 gennaio 2005, con cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'impugnazione della legge regionale n. 27 del 2004, richiama la relazione del Ministro per gli affari regionali, che muove rilievi di incostituzionalità ai soli artt. 4, comma 1, 25, comma 2, e 25, comma 4, lettera *a*), della legge.

La scelta politica del Governo di impugnare norme regionali si esprime nell'indicazione delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione, salva l'autonomia tecnica dell'Avvocatura dello Stato nell'individuazione dei motivi di censura (sentenza n. 533 del 2002).

Pertanto le questioni proposte nei confronti di norme non considerate da tale scelta politica sono inammissibili (sentenze n. 106 del 2005, n. 166 del 2004 e n. 338 del 2003): nella specie si tratta delle questioni relative agli artt. 6, comma 2, 7, comma 2, 21 e 25, commi 3 e 4, della legge regionale impugnata.

2.1. — Per quanto concerne in particolare il citato art. 25, l'originario testo della norma, prima della proposizione del giudizio, è stato radicalmente modificato (in senso ampiamente satisfattivo delle pretese del ricorrente) dall'art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 5 (pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Marche del 2 febbraio 2005, n. 12), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 3).

Il ricorso introduttivo è stato notificato alla Regione Marche in data 7 febbraio 2005. Pertanto — a parte la già rilevata inammissibilità delle questioni riguardanti i commi 3 e 4 dell'art. 25 — la questione relativa al secondo comma di tale articolo è inammissibile, in quanto riferita ad una norma non più in vigore, che non risulta avere avuto nel frattempo alcuna applicazione, con conseguente difetto originario di interesse a ricorrere.

3. — Questa Corte deve dunque pronunciarsi solo sulle censure concernenti il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale impugnata, secondo cui «Il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale».

3.1. — Di tali censure la Regione Marche ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, per difetto di interesse del ricorrente, perché la norma è stata impugnata dal Governo prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto, quando la dedotta invasione della competenza statutaria non era ancora attuale.

L'eccezione è infondata. Incontestata essendo la possibilità per la Regione di emanare una legge elettorale con efficacia differita al momento dell'entrata in vigore dello statuto, il ricorso necessariamente è stato proposto entro i termini perentori di cui agli artt. 127, primo comma, della Costituzione e 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3.2. — Nel merito, la questione non è fondata.

La norma è censurata (in relazione agli artt. 122 e 123 Cost. e all'art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1) sotto un duplice profilo.

Innanzitutto il ricorrente deduce che la composizione del Consiglio regionale è materia riservata alla fonte statutaria, onde fino all'entrata in vigore del «nuovo» statuto non può formare oggetto di una legge regionale ordinaria.

Ma l'art. 25 della legge impugnata (nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, risultante dalle modifiche già apportate dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005) prevede espressamente che le disposizioni della legge medesima si applicano solo «a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale». Neppure in astratto avrebbe, dunque, potuto porsi un problema di determinazione dell'ambito della potestà regionale in materia, secondo i canoni del regime transitorio di cui all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che ha efficacia vincolante solo fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (sentenza n. 196 del 2003).

3.3. — Sotto un secondo profilo, la norma impugnata non sarebbe coerente con il «nuovo» statuto, che (agli artt. 7, comma 1, e 11, comma 2) fissa il numero dei componenti del Consiglio medesimo in quarantadue, e non quarantatre.

La norma impugnata non contraddice gli evocati parametri statutari, ma è coerente con essi.

Legittimamente esercitando la propria competenza in ordine alla scelta politica sottesa alla determinazione della «forma di governo» della Regione (art. 123, primo comma, Cost.), il legislatore statutario delle Marche ha infatti stabilito che «Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l'elezione del Consiglio regionale e fa parte dell'organo consiliare» (art. 7, comma 1) e che «Il Consiglio [regionale] è composto da quarantadue consiglieri» (art. 11, comma 2). Inoltre ha soggiunto che «Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente» (art. 6, comma 1) e che «Il Consiglio regionale è l'organo legislativo e della rappresentanza democratica della Regione ed è eletto a suffragio universale e diretto» (art. 11, comma 1).

L'interpretazione letterale e sistematica di tali norme statutarie — in particolare della previsione della «concomitanza» delle due diverse elezioni dei due organi — porta ad escludere che il legislatore statutario della Regione Marche abbia inteso considerare il Presidente della Giunta regionale un componente del Consiglio regionale come gli altri membri di esso, come viceversa è espressamente previsto per il Presidente del medesimo Consiglio, la cui elezione avviene tra i consiglieri (art. 13, comma 1).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, dell'art. 7, comma 2, dell'art. 21 e dell'art. 25, commi 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), sollevate — in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 — dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della citata legge della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata — in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il medesimo ricorso;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della stessa legge della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata — in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 — dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il predetto ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0017

N. 4

Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio per la correzione di errore materiale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Errore materiale contenuto nella Sentenza n. 161 del 2005 - Necessità di correggere il dispositivo e il Considerato in diritto - Correzione.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 161 del 7 - 21 aprile 2005.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale contenuto nella sentenza n. 161 del 2005.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 161 del 2005 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo e nel paragrafo 2 del Considerato in diritto, l'espressione «art. 46 della legge regionale 2 febbraio 2001» va sostituita con la dizione «art. 45, comma 1, lett. b), della legge regionale 2 febbraio 2001».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0018

N. 5

Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Elezioni regionali - Disposizioni in tema di «listino regionale», candidato Presidente, procedimento - Ricorso del Governo - Denunciata attività legislativa ordinaria della Regione in materia riservata alla fonte statutaria, contrarietà a principi fondamentali della legislazione statale - Sopravvenuta abrogazione della legge regionale nella parte impugnata - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

- Legge Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42.
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 febbraio 2005, depositato il 5 febbraio 2005 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 febbraio 2005 e depositato il giorno successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, l'intero testo (fatta eccezione per l'art. 1, comma 1), nonché numerosi articoli della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);

che — secondo il ricorrente — la legge regionale in esame tende alla «sostanziale soppressione del cosiddetto «listino» regionale», pur in assenza di un «nuovo» Statuto, e quindi contrasta (con la sola eccezione dell'art. 1, comma 1) con gli artt. 122 e 123 della Costituzione e con l'art. 5 della legge Cost. 22 novembre 1999, n. 1, nonché con i principi fondamentali della legislazione statale in materia;

che, inoltre, il ricorrente censura, per violazione della «riserva di Statuto», singole disposizioni della medesima legge regionale, concernenti la figura del candidato Presidente e precisamente: *a*) l'art. 1, comma 2, che inserisce l'art. 1-*ter* nella legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n.1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali); *b*) l'art. 1, comma 3, che inserisce l'art. 1-*quater* nella medesima legge regionale n. 1 del 2002; *c*) l'art. 1, comma 4, che vi inserisce l'art. 1-*quinquies*; *d*) l'art. 2, commi 1 e 2, che, a loro volta, vi inseriscono rispettivamente gli artt. 3-*bis* e 3-*ter*; *e*) l'art. 2, comma 7, che inserisce l'art. 15-*ter* nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

che anche l'art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata (che sostituisce l'art. 16-*bis* della menzionata legge n. 108 del 1968), «appare norma sostanzialmente statutaria»;

che, ancora, secondo il ricorrente, parecchie disposizioni della legge in esame non possono essere qualificate «di dettaglio» e procedurali: in particolare, il menzionato art. 1, comma 4, e l'art. 2, comma 6 (che indirettamente inserisce nella legge n. 108 del 1968 l'art. 15-*bis*), contrasterebbero con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale;

che, inoltre, molte disposizioni sarebbero viziate «da palesi irrazionalità, dovute ad errori o forse a sviste»: così l'art. 1-*quater* (inserito nella legge regionale n. 1 del 2002 dall'art. 1, comma 3, della legge regionale in esame) si porrebbe (al comma 4) in contrasto con il principio fondamentale, secondo cui una stessa persona non può presentarsi in più liste;

che, dal canto suo, l'art. 3-*quater* (inserito nella legge regionale n. 1 del 2002 dall'art. 2, comma 3, della legge regionale in esame), al comma 5, conferma la possibilità per l'elettore del voto disgiunto; mentre l'art. 3-*sexies* (inserito nella legge regionale n. 1 del 2002 dall'art. 2, comma 5, della legge regionale in esame), nel comma 4, lettera *c*), «individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate», sicché la sommatoria delle cifre elettorali delineata dalla norma in esame non considera che, per il principio del voto disgiunto, le preferenze accordate alle liste collegate ad un determinato candidato Presidente non possono automaticamente essere conteggiate a favore di quel candidato, in quanto l'elettore nella stessa scheda potrebbe aver dato il suo consenso, come appunto la legge gli consente, ad un altro candidato Presidente;

che parrebbe viceversa affetto da una svista l'art. 15-*bis* della legge n. 108 del 1968 (aggiunto dall'art. 2, comma 6, della legge regionale in esame), là dove «assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo», anziché addizionando, «i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti»;

che infine, secondo il ricorrente, l'art. 5 della legge regionale in esame, recante le disposizioni transitorie — nei termini in cui è stato formulato — renderebbe incerta la stessa concreta applicabilità della legge e di tutto il complesso procedimento elettorale, che invece deve essere disciplinato da regole certe e chiare, per il rispetto dovuto agli elettori ed alla sovranità del popolo e per la serenità dei molti chiamati a collaborare, in varie vesti, alle operazioni elettorali;

che, con memoria depositata il 22 febbraio 2005, si è costituita la Regione Abruzzo, che — in ragione della intervenuta approvazione della legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42; Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali), con cui è stata abrogata la legge impugnata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1 (peraltro espressamente escluso dalle dedotte censure di incostituzionalità) — ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato — preso atto della sopravvenuta abrogazione della legge regionale in esame, nella parte impugnata — con atto depositato il 22 febbraio 2005 e ritualmente notificato alla Regione costituita in data 1° marzo 2005, ha rinunciato al ricorso, a seguito di conforme delibera del Consiglio dei ministri;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio, come anche richiesto dalla Regione costituita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0019

N. 6

Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale a carico di un deputato per il delitto di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria, costituzionalmente garantita - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per la proposizione di un conflitto tra poteri - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 12 aprile 2005.
- Costituzione art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953 n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 12 aprile 2005, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Nicola Vendola, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 21 maggio 2005 ed iscritto al n. 20 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso del 16 maggio 2005, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, nel corso di un procedimento nei confronti del deputato Nicola Vendola, indagato in ordine al delitto di diffamazione aggravata in danno di Michele Scianatico, presidente del consiglio di amministrazione del Laterificio Pugliese s.p.a., e di Caio Scianatico, consigliere della stessa società, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall'Assemblea, su conforme

proposta della Giunta per le autorizzazioni, il 12 aprile 2005, che ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il predetto procedimento penale riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il procedimento in questione aveva tratto origine dall'atto di querela presentato presso la Procura della Repubblica di Trani, in data 10 aprile 2001, dai predetti Michele e Caio Scianatico in relazione alle seguenti espressioni, pronunciate dal deputato Vendola nel corso di un'assemblea tenuta presso la sede del partito «Rifondazione comunista» di Terlizzi, in data 17 febbraio 2001, alla presenza di più persone: «... per informazioni che sono a mia disposizione ci sono delle carte dell'ufficio giudiziario e delle ispezioni poi occultate, insabbiate dal magistrato, ma io ho potuto leggere cos'erano quell'entità di quelle ispezioni...c'è un intero paese che non ne può più del fatto che questo signore comprando i politici, comprando i magistrati, dico cose precise che finiranno in un processo perché un onorevole di Alleanza Nazionale verrà a dire che lui prendeva i soldi da Scianatico, che lui organizzava le cene, perché il giudice con Scianatico si mettesse d'accordo su come insabbiare quelle indagini... il processo lo faremo perché per me, questa volta, è difficile sfuggire dal punto in cui veramente i tecnici, quelli veri, non quelli falsi, non quelli di comodo, non quelli che fingono di vedere le cose a macchina spenta... non quelli che fingono di mettere i sensori sulle stufe degli operai che non stanno lavorando...non le false indagini, le false inchieste che sono state sempre fatte d'accordo»;

che nel corso dell'interrogatorio reso al pubblico ministero, in data 12 aprile 2002, il deputato Vendola aveva affermato che l'episodio in questione doveva inserirsi nel contesto di una «battaglia» da lui condotta dapprima quale consigliere comunale, spinto dalla esigenza di salvaguardare la salute dei cittadini, a suo dire in qualche misura pregiudicata dalla esistenza della fabbrica degli Scianatico, e di spezzare i legami asseritamente esistenti tra gli stessi Scianatico e le istituzioni locali che favorivano gli imprenditori, quindi, quale parlamentare, attraverso lo strumento del sindacato ispettivo;

che aveva ancora segnalato di avere appreso, nel corso di una conversazione con il collega Ermanno Iacobellis, nella bouvette presso la sede della Camera dei deputati, che il dott. De Simone, pubblico ministero in un procedimento nei confronti degli Scianatico, ed amico personale dello Iacobellis, aveva partecipato a pranzi e cene insieme a quest'ultimo e ai predetti Scianatico, durante uno dei quali, in particolare, si sarebbe discusso in ordine alle possibilità di «pilotare» il procedimento, consentendo, attraverso una modifica dei capi di imputazione, agli imputati di uscire sostanzialmente indenni dalla vicenda processuale;

che, in relazione ai fatti appresi nel corso della predetta conversazione, il deputato Vendola aveva presentato un esposto, poi archiviato dal GIP, in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 323 cod. pen. nei confronti del dott. De Simone per non aver trovato riscontro le circostanze denunciate con l'esposto nelle dichiarazioni del deputato Iacobellis e di Maria Tedeschi, ex moglie del dott. De Simone, persone indicate dallo stesso denunziante come quelle che avrebbero potuto suffragare le tesi esposte, dal momento che le dichiarazioni del primo non facevano riferimento a fatti di corruzione di magistrati, esaltando, al contrario, la intransigenza del dott. De Simone, pur nell'ammissione di riunioni conviviali cui avevano partecipato sia lo stesso De Simone, sia Caio Scianatico;

che la Camera dei deputati ha ritenuto che le espressioni del deputato Vendola, per il quale procede il GIP di Trani, siano collegate all'esercizio delle funzioni parlamentari, inferendo la sussistenza del nesso funzionale dalla presentazione da parte dello stesso deputato, in data 5 marzo 1997, di una interrogazione al Ministro dell'ambiente finalizzata a conoscere, a fronte delle preoccupazioni degli abitanti di Terlizzi per il moltiplicarsi sul territorio di neoplasie, patologie respiratorie e polmonari, malformazioni neonatali, allergie ed altre affezioni presumibilmente dipendenti dall'inquinamento pesante di alcune fabbriche (e in particolare il Laterificio pugliese dell'imprenditore Scianatico), quali interventi urgenti si ritenesse di adottare per monitorare la situazione al fine di rimuovere le cause delle patologie; nonché dalla riferita conversazione intercorsa tra lo stesso Vendola e il deputato Iacobellis, il quale avrebbe «quasi completamente confermato» le circostanze oggetto dell'intervento pubblico del collega Vendola;

che, secondo il GIP ricorrente, sarebbe da escludere, nel caso di specie, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, ogni nesso tra le opinioni espresse dal predetto deputato per le quali si procede e la funzione parlamentare, dal momento che le prime non sarebbero atti di funzione né sotto il profilo soggettivo, non essendo possibile, attraverso l'esame delle dichiarazioni di cui si tratta, collegarle in alcun modo alla qualità di parlamentare, né sotto il profilo oggettivo, in quanto il contenuto della interrogazione presentata dal deputato Vendola — che sarebbe stato riprodotto nell'intervento dello stesso all'assemblea del partito «Rifondazione comunista» — aveva ad oggetto la salute, l'ambiente, l'urbanistica, dal punto di vista della collocazione delle fabbriche degli Scianatico, e non già presunti fatti di corruzione oggetto di detto intervento;

che le stesse non sarebbero riconducibili ad unità contenutistica, come adombrato dalla delibera impugnata, con la richiamata interrogazione ed il colloquio informale — che avrebbe dato luogo alla denuncia presentata da Vendola, questa sì di tenore analogo all'intervento del 17 febbraio 2001 — tra i deputati Vendola e Iacobellis;

che il ricorrente ha censurato altresì la delibera in questione sotto il profilo del travisamento dei fatti nella parte in cui ritiene confermate «quasi completamente» da Iacobellis le circostanze riferite dal Vendola, al contrario completamente smentite quanto ad ipotesi di corruzione;

che il GIP ha, pertanto, chiesto alla Corte, previa dichiarazione di ammissibilità del conflitto sollevato, una pronuncia di non spettanza alla Camera dei deputati della dichiarazione di insindacabilità, *ex art. 68*, primo comma, della Costituzione, dei fatti per i quali è pendente procedimento penale per diffamazione a carico del deputato Vendola, in quanto non concernenti opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e sindacabili, invece, dall'Autorità giudiziaria, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è chiamata esclusivamente a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni definitiva decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, del pari, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, è legittimato ad essere parte del presente conflitto in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene;

che, quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo del presente giudizio e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 7

Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Fase cosiddetta di «osservazione» e procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione - Accertamento del passivo - Applicazione delle regole del concorso - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza in danno dei creditori che scelgono di non partecipare all'accertamento del passivo - Questione sollevata da giudice che non è chiamato a fare applicazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 53.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Fase cosiddetta di «osservazione» e procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione - Accertamento del passivo - Applicazione delle regole del concorso - Denunciata irragionevolezza in relazione alla possibile assenza di una successiva fase liquidatoria - Questione sollevata in base ad assunto erroneo - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 18.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), promosso con ordinanza del 9 novembre 2004 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Olcese S.p.A. e Gh Michell & Sons Ltd., iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza depositata il 9 novembre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), «nella parte in cui prevedono che nella fase di osservazione e nella procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione l'accertamento dei crediti debba avvenire secondo le regole del concorso ancorché i pagamenti debbano avvenire secondo le regole ordinarie»;

che nel giudizio *a quo*, avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente ha dedotto essere intervenuta nei suoi confronti, in data 14 ottobre 2004, sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 270 del 1999;

che, ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto legislativo, la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, pur non privando l'imprenditore della capacità di stare in giudizio, determina, tra gli altri, gli effetti previsti dall'art. 52 della legge fallimentare, con applicazione, quindi, del principio del concorso formale fin dalla fase cosiddetta di «osservazione», che precede l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo;

che l'applicazione della regola del concorso formale risulta poi confermata dall'art. 53 del richiamato decreto legislativo n. 270 del 1999, secondo cui, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria, «l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza»;

che pertanto, secondo il giudice *a quo*, la domanda di condanna sottesa al decreto ingiuntivo, a seguito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, dovrebbe essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca dello stesso decreto ingiuntivo, al fine di consentire l'insinuazione del creditore nel passivo della procedura;

che l'applicazione del procedimento concorsuale di formazione del passivo alla fase di osservazione ed alla stessa procedura di amministrazione straordinaria costituirebbe tuttavia — secondo il rimettente — «scelta normativa incoerente», censurabile in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che l'incoerenza sistematica sarebbe rappresentata dal fatto che nella fase di osservazione, così come nella stessa amministrazione straordinaria con ristrutturazione, non vi è — diversamente da quanto accade nel fallimento — alcuna espropriazione del patrimonio del debitore e non deve perciò essere predisposto un piano di riparto, in quanto l'imprenditore è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni per l'intero e non secondo le regole del concorso;

che, pertanto, il medesimo debitore, all'esito del procedimento, si troverà ad essere vincolato ad un accertamento del debito, effettuato in sede concorsuale, cui egli non ha potuto partecipare, con violazione del suo diritto di difesa;

che sarebbe, sotto altro aspetto, violato anche il diritto di difesa dei creditori, in quanto costretti ad un accertamento dello stato passivo nel quale vigono le regole della concorsualità nonostante che l'adempimento debba avvenire al di fuori del concorso;

che si verificherebbe, infine, una violazione del principio di eguaglianza in danno dei creditori che partecipano al procedimento di accertamento del passivo rispetto a quelli che scelgono di non parteciparvi per chiedere un accertamento extra-concorsuale del proprio diritto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, sarebbe innanzitutto opinabile il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui all'improcedibilità (assoluta) del giudizio *a quo* conseguirebbe la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ben potendo sostenersi invece che la declaratoria dello stato di insolvenza del debitore opponente determini solo una improcedibilità temporanea dell'opposizione, fino alla conclusione della procedura amministrativa;

che, inoltre, le norme impugnate non sarebbero immediatamente applicabili nel giudizio *a quo*, venendo in rilievo solamente nella successiva fase di accertamento del passivo;

che sicuramente irrilevante sarebbe, in ogni caso, la questione relativa all'art. 53 del decreto legislativo, recante disposizioni destinate ad operare soltanto nella fase, meramente eventuale, «di accertamento del passivo dinanzi al giudice delegato»;

che, nel merito, non sussisterebbe, comunque, alcuna lesione dell'art. 24 della Costituzione in danno del debitore, non solo nel caso in cui egli mantenga — come sembrerebbe accadere nella specie — la capacità di stare in giudizio, ma anche nelle ipotesi in cui tale capacità sia attribuita al commissario giudiziale (art. 18 del decreto legislativo) o al commissario straordinario (in caso di ammissione alla procedura), in quanto il diritto di difesa del medesimo debitore sarebbe pienamente assicurato «sia dalla rappresentanza di tali figure, sia dal contraddittorio tra i creditori nella fase di accertamento del passivo, sia, infine, dalla previsione di ipotesi in cui il debitore può intervenire in giudizio o deve essere sentito (artt. 43 e 96 legge fallimentare)»;

che non sarebbe d'altro canto significativa l'assenza, nella procedura di ristrutturazione, di una finalità liquidatoria, venendo comunque in rilievo, analogamente a quanto avviene nel fallimento, l'interesse dei creditori ad essere soddisfatti in presenza di uno stato di insolvenza giudizialmente accertato;

che del pari insussistente sarebbe la prospettata lesione del diritto di difesa dei creditori, «posto che essi dispongono dei rimedi di rito, previsti in sede di accertamento e verifica del passivo fallimentare, avverso la esclusione o la ammissione con riserva dei propri crediti o avverso la ammissione di quelli degli altri creditori»;

che nemmeno sussisterebbe, infine, la denunciata violazione del principio di eguaglianza tra i creditori, considerato che, da un lato, quelli che partecipano alla procedura concorsuale godono della possibilità di vedere soddisfatti i propri crediti anche prima della conclusione della procedura, mentre, dall'altro, la possibilità di accer-

tamento extra-concorsuale del credito, «oltre ad essere soggetta [...] a ben precise condizioni», è comunque, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 270 del 1999, del tutto ipotetica, ben potendo la fase di osservazione o la stessa procedura di amministrazione straordinaria volgere in qualsiasi momento nel fallimento del debitore.

Considerato che il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), «nella parte in cui prevedono che nella fase di osservazione e nella procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione l'accertamento dei crediti debba avvenire secondo le regole del concorso ancorché i pagamenti debbano avvenire secondo le regole ordinarie»;

che, nel giudizio *a quo*, di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente versa, a seguito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, nella fase cosiddetta di «osservazione», destinata a concludersi, ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, con l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ovvero, in alternativa, con la dichiarazione di fallimento;

che la questione relativa all'art. 53 del decreto legislativo è perciò palesemente irrilevante, considerato che la norma attiene all'accertamento del passivo nella successiva (ed eventuale) fase di amministrazione straordinaria e che, pertanto, il rimettente non è chiamato a fare di tale norma alcuna applicazione;

che, quanto all'art. 18, il dubbio di legittimità costituzionale si incentra, dunque, su una asserita irragionevolezza (della previsione) di una procedura concorsuale di accertamento del passivo nonostante la possibile assenza (nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria cui consegue il risanamento dell'impresa) di una successiva fase liquidatoria;

che tale dubbio discende evidentemente dall'assunto che l'accertamento concorsuale del passivo possa trovare la sua unica giustificazione nella concorsualità anche del procedimento liquidatorio;

che siffatto assunto è, tuttavia, erroneo, ove si consideri che, nella fase cosiddetta di «osservazione», la formazione concorsuale dello stato passivo costituisce all'evidenza strumento per la valutazione, che il tribunale deve compiere, circa la sussistenza delle «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» cui è condizionata l'ammissione alla procedura e che, in ogni caso, essa rappresenta una delle possibili modalità — la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore — attraverso le quali può avvenire l'accertamento dei debiti, a seguito della dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, nell'ambito di un procedimento, riservato alle sole imprese aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 del decreto legislativo, alternativo al fallimento ma pur sempre ispirato al temperamento tra l'interesse al risanamento dell'impresa e quello, proprio dei creditori, al soddisfacimento delle proprie ragioni;

che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile quanto ad entrambe le norme impugnate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente e redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0021

N. 8

Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Legalizzazione del lavoro irregolare - Destinatario di provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Divieto di regolarizzazione - Denunciato contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza in relazione alla diversità dei motivi dell'espulsione - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* in relazione a disciplina con pluralità di ipotesi - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lettera *a*).
- Costituzione, art. 3.

Straniero - Legalizzazione del lavoro irregolare - Destinatario di provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Divieto di regolarizzazione - Denunciata lesione del diritto al lavoro - Difetto di congrua motivazione sul parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lettera *a*).
- Costituzione, art. 35, primo comma.

Straniero - Legalizzazione del lavoro irregolare - Extracomunitari che abbiano lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Divieto di regolarizzazione - Denunciata disparità di trattamento rispetto a quanti non abbiano ottemperato all'espulsione e abbiano iniziato a lavorare entro il 10 giugno 2002 - Disparità di mero fatto - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lettera *a*).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza del 17 giugno 2004, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ordinanza del 16 dicembre 2003, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige con ordinanza del 7 dicembre 2004, rispettivamente iscritte ai nn. 846, 1094 del registro ordinanze 2004 e al n. 129 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2004 e nn. 6 e 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore extracomunitario avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di regolarizzazione presentata dal datore di lavoro del ricorrente e gli altri atti amministrativi connessi, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del 17 giugno 2004 (r.o. n. 846 del 2004), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del-

l'art. 1, comma 8, lettera *a*), della legge 9 ottobre 2002, n. 222, (*recte*: del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 recante «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari», convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222);

che, come precisa il remittente, la disposizione censurata — della quale il provvedimento prefettizio impugnato costituisce mera applicazione — esclude dalla regolarizzazione, fra l'altro, i lavoratori extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca del provvedimento di espulsione, in quanto per l'esecuzione di tale atto è stato previsto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ovvero in quanto abbiano lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

che il giudice *a quo* richiama una propria precedente ordinanza di remissione sottolineando il contrasto della suddetta normativa con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza, in quanto essa equipara ai fini dell'esclusione dalla «regolarizzazione» la differente posizione del lavoratore extracomunitario colpito da un provvedimento di espulsione eseguito coattivamente per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché socialmente pericoloso a quella del lavoratore extracomunitario che sia stato, invece, espulso coattivamente solo perché si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel decreto di espulsione ovvero perché vi sia entrato clandestinamente senza un valido documento di riconoscimento, non commettendo reati e non rendendosi concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica;

che tali rilievi sarebbero particolarmente appropriati per il caso di specie nel quale l'atto di diniego si fonda sull'ultima parte della disposizione censurata, relativa, come si è detto, ai soggetti che, dopo aver lasciato il territorio nazionale, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni;

che, infatti, in applicazione di tale ultima norma, si può del tutto irragionevolmente verificare che, mentre riesce ad ottenere la regolarizzazione, risultando incensurato, un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione che non vi abbia ottemperato e abbia iniziato a lavorare entro il prescritto termine, viceversa non può beneficiarne chi abbia spontaneamente ottemperato all'ordine di espulsione, ma sia poi rientrato in Italia senza richiedere la prescritta autorizzazione ministeriale;

che, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* — che ha temporaneamente accolto la domanda incidentale di sospensiva presentata dal ricorrente — afferma di ritenere indispensabile, con riguardo al giudizio in corso e, in particolar modo, per la fase cautelare, la risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale, ai fini di decidere se l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati debba essere definitivamente accolta o respinta;

che, nel corso di analogo giudizio avverso il provvedimento prefettizio di archiviazione del procedimento di legalizzazione avviato su domanda presentata da una datrice di lavoro di un lavoratore extracomunitario e gli atti amministrativi ad esso collegati, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con ordinanza del 16 dicembre 2003, pervenuta a questa Corte il 24 dicembre 2004 (r.o. n. 1094 del 2004), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), della legge n. 222 del 2002, (*recte*: del decreto-legge n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 222 del 2002);

che il giudice remittente argomenta analogamente al T.a.r. per il Veneto il contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza, della disposizione censurata, nella parte in cui esclude dalla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione da eseguire mediante accompagnamento coattivo alla frontiera;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo*, dopo aver precisato di aver accolto temporaneamente la domanda incidentale di sospensiva della ricorrente, sottolinea come già nell'attuale fase cautelare della controversia la decisione sulla sollevata questione sia determinante ai fini di confermare o meno il provvedimento di sospensiva adottato;

che, nel corso di un giudizio proposto per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di una datrice di lavoro di regolarizzazione di una cittadina extracomunitaria, anche il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato, con ordinanza del 7 dicembre 2004 (r.o. n. 129 del 2005), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), del d.l. n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 222 del 2002;

che il giudice remittente, dopo aver precisato di aver accolto con separata ordinanza la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato, rivolge alla disposizione in oggetto censure analoghe a quelle degli altri remittenti con riferimento all'art. 3 Cost. e ad esse aggiunge quella relativa alla ipotizzata violazione del-

l'art. 35, primo comma, Cost., sul rilievo che la norma censurata impedirebbe l'inserimento sociale dei cittadini extracomunitari, cui la regolarizzazione del rapporto di lavoro — come manifestazione del diritto al lavoro — concorre in maniera determinante e che, nel contempo, nel disegno del legislatore, rappresenta la condizione per la revoca del provvedimento di espulsione;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo* si limita ad affermare la pregiudizialità della soluzione della sollevata questione ai fini della decisione della fattispecie in esame;

che nei giudizi davanti alla Corte introdotti dalle ordinanze del T.a.r. per il Veneto e del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che nel primo dei due indicati giudizi il Presidente del Consiglio ha chiesto, senza peraltro argomentare al riguardo, la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;

che nell'altro giudizio è stata richiesta una dichiarazione di manifesta infondatezza della questione essendo del tutto ragionevole che il legislatore, nella sua valutazione discrezionale, abbia ritenuto non regolarizzabile la situazione di un cittadino extracomunitario destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto si tratta di una situazione «meritevole di valutazione di maggiore disfavore rispetto a quelle poste a raffronto dal giudice remittente».

Considerato che la Corte è chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, laddove esclude la regolarizzazione, a seguito di istanza di emersione, dei lavoratori extracomunitari che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera ovvero che abbiano lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

che i procedimenti vanno riuniti in ragione dell'analogia delle questioni sollevate;

che i remittenti, aditi per l'annullamento dei provvedimenti di rigetto o di archiviazione delle istanze di emersione, censurano tutti la suindicata disposizione nella parte relativa al divieto di regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera ed evocano l'art. 3 Cost., sostenendo l'illegittimità ai fini della regolarizzazione, dello stesso trattamento a soggetti che si trovino in situazioni diverse;

che, in particolare, viene posto l'accento sul contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza della previsione del medesimo trattamento sia nei confronti dei destinatari di ordinanze di espulsione con accompagnamento alla frontiera per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché ritenuti socialmente pericolosi, sia nei confronti dei soggetti colpiti dai medesimi provvedimenti esclusivamente per essersi trattenuti nel territorio dello Stato oltre il termine di quindici giorni dall'intimazione di espulsione, oppure per essere entrati clandestinamente in Italia privi di un valido documento di identità, ma senza essersi resi colpevoli di alcun reato o essere concretamente pericolosi per la sicurezza pubblica;

che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige solleva la questione anche in riferimento all'art. 35, primo comma, Cost., sostenendo al riguardo che il procedimento di emersione e il provvedimento di regolarizzazione favoriscono l'inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari;

che il T.a.r. per il Veneto solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 8, lettera *a*), del d.l. n. 195 del 2002, nella parte in cui esclude dalla regolarizzazione coloro che abbiano lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. n. 286 del 1998 e successive modificazioni;

che, a tale ultimo riguardo, il giudice remittente sostiene l'assoluta irragionevolezza della norma in quanto essa impedisce di ottenere la regolarizzazione a soggetti più meritevoli rispetto a coloro i quali, pur essendo destinatari di analogo provvedimento espulsivo, non vi abbiano ottemperato, ma risultando incensurati ed avendo iniziato a lavorare entro il 10 giugno 2002, viceversa, possono beneficiarne;

che, nel relativo giudizio, l'atto impugnato riguarda un cittadino extracomunitario trovatosi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni per essere rientrato nel territorio dello Stato, dopo esserne stato espulso, senza la prescritta autorizzazione del Ministro dell'interno;

che, pertanto, in tale giudizio la questione riguardante la parte della disposizione impugnata che prescrive il divieto di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera si appalesa manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

che, in merito a tale ultima questione, è da sottolineare che né il T.a.r. per la Puglia né il TRGA del Trentino-Alto Adige riferiscono compiutamente sulla fattispecie oggetto dei giudizi di cui si tratta ed entrambi omettono, in particolare, di precisare le motivazioni dei provvedimenti di espulsione, sicché non è possibile stabilire quale sia la concreta situazione in cui versa ciascuno dei lavoratori interessati ai giudizi a quibus;

che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, l'espulsione mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato è riservata a coloro i quali si trattengono nel territorio italiano pur essendo scaduto il permesso di soggiorno da più di sessanta giorni (con la possibilità però che il prefetto, laddove ravvisi pericolo di sottrazione alla esecuzione, disponga anche in questo caso l'accompagnamento), mentre è divenuta di generale applicazione l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, salva restando l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (v. sentenza n. 222 del 2004 e ordinanza n. 126 del 2005);

che le suindicate carenze di motivazione privano questa Corte della possibilità di ogni controllo sulla rilevanza della questione nei giudizi di merito;

che l'invocazione dell'art. 35, primo comma, Cost., contenuta nell'ordinanza del TRGA del Trentino-Alto Adige, non è sorretta da congrua motivazione;

che anche tale questione è, pertanto, manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 126 del 2005);

che, quanto alla questione sollevata dal T.a.r. per il Veneto in merito alla norma che prescrive l'esclusione dalla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari che abbiano lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, si rileva che la disparità di trattamento denunciata dal giudice remittente — legata ai molteplici fattori che possono, nei singoli casi concreti, determinare differenze applicative della normativa di cui si tratta — si risolve in una disparità di mero fatto, inidonea come tale, per costante giurisprudenza di questa Corte, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza (v., da ultimo, sentenze n. 264, n. 276 e n. 338 del 2005 e ordinanza n. 155 del 2005);

che, conseguentemente, tale questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali per il Veneto e per la Puglia, sede di Bari, nonché dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 222 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0022

N. 9

Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta sulle successioni e donazioni - Soppressione per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001 - Disciplina transitoria espressamente abrogativa delle disposizioni «incompatibili», con effetto sulle situazioni pendenti - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di affidamento, irragionevolezza, disparità di trattamento, lesione del principio di capacità contributiva in relazione al requisito dell'attualità - Richiesta di pronuncia additiva con *petitum* generico, pluralità di soluzioni non costituzionalmente vincolate e rimesse alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, artt. 13, comma 1, e 17, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), promosso con ordinanza depositata l'11 dicembre 2003 dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, nel giudizio tributario vertente tra l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Lecce 1, Alberto Greco ed altri, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione di Alberto Greco, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di quattro giudizi di appello riuniti, aventi ad oggetto altrettante sentenze di primo grado emesse a seguito dell'impugnazione proposta dagli eredi di Marcello Greco avverso due avvisi di liquidazione dell'imposta relativa alla successione di quest'ultimo, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza datata 16 settembre 2003 e depositata l'11 dicembre dello stesso anno, ha sollevato — in riferimento al principio di «legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto» ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia);

che la Commissione tributaria regionale preliminarmente rileva che alla fattispecie sottoposta al suo esame, relativa ad una successione aperta nel 1989, è applicabile *ratione temporis* la normativa sulle imposte di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), vigente anteriormente alla legge n. 383 del 2001, perché questa legge — in forza del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1 — ha previsto la soppressione di detto tributo soltanto per le successioni aperte a decorrere dal 25 ottobre 2001;

che il giudice rimettente, sulla base di tale premessa, denuncia l'illegittimità costituzionale delle indicate disposizioni della legge n. 383 del 2001, in quanto queste — nello stabilire la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni (comma 1 dell'art. 13) e nel delegare al Governo l'adozione, entro un anno e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di uno o più decreti legislativi, aventi il fine di coordinare le altre norme fiscali con la nuova disciplina del tributo e di abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge incom-

patibili (comma 1 dell'art. 17) — non prevedono, «nella regolamentazione transitoria della stessa legge in rapporto a quelle previgenti sulla stessa materia [...], l'espressa abrogazione, da parte dello stesso legislatore o del Governo delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi, delle disposizioni vigenti e contenute nel d.lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990 e succ. mod. (legge n. 342/2000), ove siano incompatibili con quelle contenute nella legge n. 383/2001», con effetto sulle situazioni ancora pendenti;

che per il giudice *a quo*, in particolare, le disposizioni censurate, in quanto non stabiliscono la suddetta «espressa abrogazione» retroattiva delle previgenti disposizioni «incompatibili», in materia di imposta sulle successioni e donazioni, violerebbero: *a*) il principio di «legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto», perché provocherebbero «notevoli incertezze e perplessità, a livello ermeneutico», «anche per la mancata emanazione [...] da parte del Governo dei decreti legislativi» previsti dal comma 3 dell'art. 17 della legge n. 383 del 2001; *b*) l'art. 3 della Costituzione, sia perché si porrebbero irragionevolmente in contrasto con l'intendimento espresso dallo stesso legislatore, nel citato comma 3, di predisporre una «regolamentazione transitoria con eliminazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova normativa», sia perché introdurrebbero una ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra le successioni per causa di morte aperte anteriormente al 25 ottobre 2001 (soggette ad imposta) e quelle aperte a decorrere da tale data (non soggette ad imposta); *c*) l'art. 53 della Costituzione, perché, in riferimento alla riscossione di un'imposta «ad oggi abrogata espressamente dalla legge n. 383/2001», legittimerebbero una pretesa fiscale da «considerarsi carente del requisito dell'attualità, collegato alla capacità contributiva»;

che secondo la Commissione rimettente, infine, la rilevanza della questione è *in re ipsa*, trattandosi di fattispecie regolata dalla normativa in materia di imposta sulle successioni anteriore all'entrata in vigore della legge n. 383 del 2001;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito il contribuente Alberto Greco, uno degli eredi del *de cuius* illustrando ulteriormente le argomentazioni addotte dal rimettente e concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di manifesta inammissibilità o, in subordine, di manifesta infondatezza della questione;

che, in relazione alla eccepita inammissibilità, la difesa erariale sottolinea che la pronuncia additiva richiesta dal rimettente non costituisce una conseguenza necessitata dell'applicazione dei principi costituzionali, essendo invece prospettabile una pluralità di soluzioni, la cui scelta resta riservata alla discrezionalità del legislatore;

che, sempre in punto di inammissibilità, la stessa difesa erariale rileva che il giudice *a quo* non precisa se l'intervento additivo dovrebbe inserirsi nel testo della legge o dei decreti delegati previsti dal denunciato comma 3 dell'art. 17 della legge n. 383 del 2001 (per i quali è ormai decorso il termine per l'esercizio della delega);

che, in relazione alla dedotta infondatezza, l'Avvocatura generale dello Stato osserva, in primo luogo, che, in ragione del decorso del tempo, non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento fiscale tra successioni ereditarie aperte in tempi diversi; in secondo luogo, che sarebbe, semmai, l'accoglimento della prospettata censura a comportare una irragionevole disparità di trattamento fiscale, considerato che, relativamente alle successioni aperte anteriormente al 25 ottobre 2001, sarebbero sottratte all'imposta di successione soltanto quelle per le quali, alla data di soppressione dell'imposta, la relativa pendenza tributaria non fosse stata ancora definita; in terzo luogo, che le valutazioni poste dal legislatore del 2001 a fondamento della soppressione dell'imposta di successione hanno natura politica e non riguardano la legittimità costituzionale della previgente normativa (questione, questa, non sollevata dal rimettente); in quarto luogo, che il denunciato comma 3 dell'art. 17 della legge n. 383 del 2001 non manifesta alcun intendimento del legislatore di abrogare retroattivamente la previgente imposta sulle successioni e donazioni; in quinto luogo, che la capacità contributiva va considerata, nell'imposta in esame, al momento dell'apertura della successione e non al successivo momento della riscossione del tributo; in sesto luogo, infine, che non sussiste la lamentata violazione dei principi di affidamento e certezza del diritto, perché non è ipotizzabile alcun affidamento del cittadino nell'estensione retroattiva di un trattamento fiscale più favorevole (cioè, nella specie, negli effetti retroattivi della soppressione di un tributo).

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), nella parte in cui non prevedono — per le situazioni ancora pendenti — l'espressa abrogazione, «da parte dello stesso legislatore o del Governo delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi», delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni contenute nel decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) e successive modificazioni, ove siano «incompatibili» con quelle contenute nella legge n. 383 del 2001, che ha soppresso tale tributo;

che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni censurate, in quanto non stabiliscono la suddetta «espressa abrogazione» retroattiva delle previgenti disposizioni «incompatibili» in materia di imposte sulle successioni e donazioni, violerebbero: *a*) il principio di «legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto», perché provocherebbero «notevoli incertezze e perplessità, a livello ermeneutico», «anche per la mancata emanazione [...] da parte del Governo dei decreti legislativi» previsti dal citato comma 3 dell'art. 17 della legge n. 383 del 2001; *b*) l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza, perché si porrebbero in contraddizione con l'intendimento dello stesso legislatore — desumibile dal citato comma 3 — di predisporre una «regolamentazione transitoria con eliminazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova normativa»; sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, perché introdurrebbero una ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra le successioni per causa di morte aperte anteriormente al 25 ottobre 2001 (soggette ad imposta) e quelle aperte a decorrere da tale data (non soggette ad imposta); *c*) l'art. 53 della Costituzione, perché, in riferimento alle successioni aperte prima del 25 ottobre 2001, comporterebbero l'applicazione di un'imposta che il legislatore ha ritenuto opportuno sopprimere e per la quale, pertanto, non sussisterebbe più il requisito di una attuale capacità contributiva;

che la questione sollevata è manifestamente inammissibile per diversi e concorrenti profili;

che, sotto un primo profilo, la questione è inammissibile perché il giudice *a quo*, nel richiedere alla Corte una pronuncia additiva ad effetti abrogativi e retroattivi, prospetta un *petitum* generico, avendo omissso di precisare quali siano le norme previgenti che dovrebbero essere «espressamente» e retroattivamente abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle vigenti («ove siano incompatibili», come testualmente si esprime detto giudice);

che tale individuazione, da parte del rimettente, delle disposizioni «incompatibili» da abrogare appare tanto più necessaria in quanto non sembra poter sussistere, nella specie, alcuna incompatibilità tra norme che hanno efficacia temporale diversa (cioè quelle anteriori e quelle successive alla soppressione dell'imposta);

che, sotto un secondo profilo, la questione è inammissibile perché la Commissione tributaria regionale esige, altrettanto genericamente, che l'invocata abrogazione retroattiva di norme previgenti sia inserita in una «regolamentazione transitoria» e, quindi, che operi tramite la sostituzione delle norme previgenti con altre di imprecisato contenuto;

che, sotto un terzo profilo, la questione è inammissibile perché il rimettente lascia irrisolta l'alternativa, da lui stesso posta, se l'indicata abrogazione retroattiva debba essere prevista direttamente dalla legge n. 383 del 2001 oppure se debba costituire un mero criterio direttivo da attuarsi ad opera del legislatore delegato («abrogazione, da parte dello stesso legislatore o del Governo delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi», come si legge nell'ordinanza di rimessione);

che, inoltre, il giudice *a quo* non fornisce, per l'ipotesi di abrogazione delegata al Governo, alcuna motivazione sulla rilevanza della sollevata questione nei giudizi riuniti *a quibus*, trattandosi di disposizione abrogativa futura ed eventuale, da emanarsi — tra l'altro — in forza di una delega concessa al Governo per un termine ormai da tempo scaduto (un anno a decorrere dal 25 ottobre 2001);

che la questione è, infine, inammissibile anche perché il *petitum* del rimettente comporta una pluralità di soluzioni in ordine al possibile contenuto della richiesta pronuncia additiva, nessuna delle quali appare costituzionalmente vincolata e la cui scelta è pertanto rimessa alla discrezionalità del legislatore (v., in generale, *ex plurimis*, sentenza n. 291 del 2001; ordinanze n. 399, n. 273 e n. 260 del 2005), soprattutto ove si consideri che, in materia di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta (v., *ex multis*, sentenza n. 308 del 2002 ed ordinanza n. 108 del 2002), con l'unico limite della ragionevolezza (nella specie non superato), e che non è consentito, nel controllo di costituzionalità, valutare il merito delle scelte discrezionali del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), sollevata, in riferimento al principio di «legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto» ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0023

N. 10

Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Lavoratrici madri - Corresponsione dell'indennità giudiziaria nel periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie - Sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981 n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promossi con n. 5 ordinanze del Consiglio di Stato rispettivamente iscritte ai nn. da 172 a 176 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, nel corso di distinti giudizi promossi da Simi Ilaria ed altre, tutte magistrati ordinari, nei confronti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di ottenere la corresponsione dell'«indennità giudiziaria» prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il perso-

nale di magistratura), anche durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), il Consiglio di Stato — con più ordinanze del 22 novembre 2004 — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 27 del 1981 nella parte in cui esclude la corresponsione della predetta indennità nei periodi di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 1204 del 1971;

che, a giudizio del rimettente, tale esclusione darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, nei cui confronti l'erogazione della medesima indennità — dapprima esclusa nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio, in base all'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) — è stata disposta dall'art. 21 del d. P. R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del d. P. R. 5 marzo 1986, n. 68), in tal senso applicato dal Ministero della giustizia con circolare n. 22 del 22 settembre 1993 della Direzione Generale dell'organizzazione giudiziaria e affari generali;

che, secondo il giudice *a quo*, l'univoca portata letterale della norma impugnata esclude in radice la debenza dell'emolumento nei periodi di assenza obbligatoria per maternità e puerperio, né alcuna disposizione successiva consente di affermare l'avvenuta abrogazione, anche tacita, di detta norma;

che la diversa natura della fonte regolatrice dei due rapporti di lavoro posti a confronto non è sufficiente di per sé ad escludere il vizio denunciato dal momento che la differenza di regime del rapporto di lavoro delle rispettive categorie considerate — quella dei magistrati e quella del personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (contrattualizzata la seconda, ma non la prima) — non osta alla configurabilità della prospettata disparità di trattamento: la circostanza che un tipo di rapporto trovi la sua fonte nella legge e l'altro in un contratto collettivo (anche prescindendo dalla natura *lato sensu* normativa di quest'ultimo) non esime, infatti, il legislatore dal rispetto dell'invocato precetto costituzionale (quand'anche il trattamento più favorevole venga introdotto da un contratto collettivo successivo alla legge), né preclude la verifica dell'osservanza di quel precetto;

che, il rimettente ritiene rilevante la questione in quanto la pretesa azionata dalle ricorrenti rinviene un ostacolo positivo proprio nella disposizione censurata;

che, come avverte il giudice *a quo*, la legittimità costituzionale della norma impugnata è stata più volte collaudata da questa Corte con riferimento a diversi parametri costituzionali, e in confronto con altre posizioni similari (sent. n. 238 del 1990, n. 407 del 1996, e ord. n. 106 del 1997), mentre mai la Corte ha esaminato la questione, come posta dalle odierne ricorrenti, della disparità di trattamento tra le donne magistrato e le dipendenti del Ministero della giustizia addette alle cancellerie ed alle segreterie giudiziarie;

che, a giudizio del rimettente, la posizione delle diverse categorie di lavoratrici considerate non presenta differenze tali da giustificare l'attribuzione ad una sola del diritto a detta indennità, laddove l'identità di ratio dell'attribuzione ad entrambe del medesimo emolumento (ravvisabile nell'esigenza di compensare con un'ulteriore voce «retributiva» la gravosità dell'impegno connesso all'esercizio dell'attività giudiziaria, cui concorre anche il personale dirigente delle cancellerie e delle segreterie) impone di escludere la compatibilità di una disciplina differenziata dei relativi diritti tra classi di dipendenti del tutto omologhe, rispetto al parametro costituzionale che esige la parità di trattamento di situazioni uguali (sent. n. 476 del 2002);

che ha spiegato intervento, con memoria depositata fuori termine, Anna Maria Cristaldi, soggetto estraneo al giudizio *a quo*.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed all'art. 21 del d. P. R. 17 gennaio 1990, n. 44, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità ivi prevista durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri);

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), il cui art. 1, comma 325, ha disposto che «all'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204» sono sostituite dalle seguenti «astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151» (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento impone il riesame da parte del rimettente della perdurante rilevanza della questione, competendo altresì al giudice *a quo* la preliminare valutazione in ordine all'applicabilità dello *jus superveniens* alla fattispecie sottoposta al suo esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MAZZARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0024

N. 11

Ordinanza 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Umbria - Rapporti internazionali - Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica delle norme censurate in senso satisfattivo delle richieste del ricorrente - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione della parte resistente - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18, art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *a)*; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2004.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 ottobre 2004 e depositato il 26 ottobre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

che la Regione Umbria non si è costituita;

che, con atto depositato il 6 aprile 2005, il ricorrente — premesso che la Regione Umbria, con la legge 23 dicembre 2004, n. 32 (Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 — Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie) ha apportato alle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da far venire meno gli originari vizi di legittimità costituzionale — ha rinunciato al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (*ex plurimis*, ordinanze nn. 353 e 6 del 2005, n. 234 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0025

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 98

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano di modifica di leggi provinciali in materia di appalto e per l'esecuzione di lavori pubblici - Disciplina della «revisione dei prezzi» - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Lamentata reintroduzione del principio della «revisione dei prezzi», espressamente esclusa dalla legge quadro statale in materia di lavori pubblici - Illegittima disciplina del contenuto e dell'esecuzione del contratto di appalto riservata allo Stato - Esorbitanza dalla competenza statutaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di rapporti di diritto civile.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, art. 1, comma 2 (*recte*: comma 3), sostitutivo della legge della Provincia di Bolzano 17 giugno 1998, n. 6, art. 66.
- Costituzione, art. 117, primo comma (*recte*: comma secondo, lett. l) in relazione all'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; Statuto della Regione Trentino Alto Adige, art. 8.

Professioni - Norme della Provincia di Bolzano relative all'esame per l'abilitazione degli odontotecnici - Istituzione di un apposito esame e sua regolamentazione su scala provinciale - Individuazione dei requisiti per l'accesso alla prova - Definizione delle modalità di svolgimento della prova e composizione della commissione giudicatrice con deliberazione della Giunta provinciale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Lamentata esorbitanza dalla competenza statutaria concorrente in materia di sanità e dalla competenza concorrente in materia di professioni prevista per le regioni a statuto ordinario ed estesa, quale forma di autonomia più ampia, alle regioni a statuto speciale - Contrasto con la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di disciplina dei titoli di accesso alle professioni e delle prove d'esame - Violazione della riserva allo Stato circa l'individuazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 353 del 2003 e 319, 355, 405 e 424 del 2005.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, art. 5, commi 2, 3 e 4 (*recte*: art. 5, comma 2, aggiuntivo della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, art. 14, commi 2, 3 e 4).
- Costituzione, artt. 33 (comma quinto) e 117 (comma terzo); Statuto della Regione Trentino Alto Adige, art. 9; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha il proprio domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, ricorrente;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, in persona del presidente della giunta provinciale attualmente in carica, resistente; per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 3 ottobre 2005 n. 8, pubblicata sul BU n. 42 del 18 ottobre 2005, recante «Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni», con il quale si sono introdotte modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998 n. 6 in materia di appalto ed esecuzione di lavori pubblici; dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4 della stessa legge provinciale 3 ottobre 2005 n. 8, pubblicata sul BU n. 42 del 18 ottobre 2005, recante «Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni», con il quale si sono introdotte modifiche alla legge provinciale 16 febbraio 1981 n. 3 intitolata «Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana».

Nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato in data 3 ottobre 2005 una legge *omnibus* con la quale sono state introdotte modificazioni a più leggi provinciali vigenti in materie diverse.

Due di queste nuove norme intervengono l'una in materia di lavori pubblici e l'altra in materia di disciplina della professione artigiana, con contenuti che il Governo ritiene essere incompatibili con i precetti costituzionali e statutari in tema di riparto della competenza legislativa, per le ragioni che rispettivamente di seguito si enunciano.

- 1) Art. 1, comma 3, della legge 3 ottobre 2005, n. 8.

La materia dei lavori pubblici è regolata sul territorio provinciale dalla legge provinciale 17 giugno 1998 n. 6, che detta una disciplina completa ed esaustiva di tutte le fasi del processo realizzativo di un'opera pubblica, dalla progettazione all'affidamento fino a comprendere l'esecuzione ed il collaudo.

In particolare, l'art. 66 nel testo in vigore prima della novella già si occupava della revisione prezzi, ma dettava sul punto una disciplina assolutamente uguale a quella contenuta nella legge quadro dello Stato (legge 11 febbraio 1994 n. 109, art. 26) che, appunto, esclude in radice la possibilità di applicare la revisione prezzi nel contratto di appalto di lavori pubblici, ma solo consente l'istituto del c.d. «prezzo chiuso» la cui operatività è subordinata all'avverarsi di determinati presupposti.

Ora, il nuovo testo dell'art. 66 della legge provinciale in materia di lavori pubblici, come introdotto dalla recente legge provinciale n. 8/2005, inopinatamente reintroduce la revisione prezzi quale meccanismo di adeguamento del corrispettivo di appalto.

Recita infatti la nuova norma: «Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto ovvero superiore ad un quinto del prezzo per categoria di lavori convenuto, l'appaltatore interessato o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata a fine lavori solo per quella differenza che eccede il decimo».

La disposizione della legge provinciale ora testualmente riportata riproduce in tutto e per tutto il contenuto del primo comma dell'art. 1664 del codice civile, che da sempre storicamente è stato considerato il precetto generale di diritto privato cui corrisponde l'istituto della revisione prezzi nel diritto speciale dell'appalto di lavori pubblici. Ciò nel senso che comunemente non si ritiene applicabile all'appalto di lavori pubblici la norma civilistica generale in quanto la medesima materia trova disciplina speciale corrispondente nelle norme sulla revisione dei prezzi.

Senonché, appunto, la norma provinciale interviene a disciplinare un aspetto dell'esecuzione del contratto (la determinazione del corrispettivo d'appalto) che appartiene al diritto civile, ancorché speciale, e quindi invade la competenza esclusiva dello Stato.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia di Bolzano ha competenza legislativa propria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, competenza tuttavia da esercitarsi in armonia con la Costituzione e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica.

Orbene, ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, lo Stato ha conservato la competenza esclusiva ad emanare leggi in materia di ordinamento civile.

Ne consegue che il precetto costituzionale è in questo caso senz'altro leso, in quanto regolare l'appalto di lavori pubblici intervenendo sulla disciplina del corrispettivo dell'appaltatore, con la previsione di un meccanismo di adeguamento dello stesso in funzione del variare dei costi nel tempo dell'esecuzione, costituisce senza alcun dubbio esercizio del potere normativo in merito alla disciplina del contratto e del suo adempimento, cioè in merito ad un aspetto tutt'altro che secondario della disciplina civilistica del rapporto. Anzi, secondo quanto la dottrina più volte ha affermato, il prezzo è elemento essenziale del contratto di appalto di lavori pubblici.

Disciplina che è e non può che essere nella esclusiva ed inderogabile signoria dello Stato, in quanto non si può ammettere che uno stesso contratto riceva una regolamentazione significativamente diversa nei suoi elementi essenziali, a seconda della regione nel cui territorio viene stipulato. Disciplina che lo Stato ha puntualmente regolato con l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, che espressamente esclude per i lavori pubblici l'applicazione del primo comma dell'art. 1664 del codice civile, ed espressamente vieta che si proceda alla revisione dei prezzi.

Ma vi è di più. Dopo aver costituito un dato costante nell'esperienza normativa ed applicativa dei lavori pubblici nazionali, prima semplicemente facoltativa e poi inderogabilmente obbligatoria a partire dal 1974, la revisione dei prezzi è stata del tutto espunta dall'ordinamento dall'art. 3 del decreto-legge n. 333/1992, con il quale è stato fatto espresso divieto alle stazioni appaltanti pubbliche di introdurre nei contratti di appalto clausole che la prevedessero.

L'abrogazione dell'istituto della revisione prezzi ha costituito una dichiarata misura di finanza pubblica tesa al permanente e definitivo controllo in via generale della spesa.

E così la riaffermazione del principio della invariabilità del corrispettivo dell'appalto di opera pubblica deve intendersi attuata dal legislatore nazionale come norma fondamentale di riforma economica e finanziaria, che da un lato orienta le amministrazioni a considerare nel prezzo del contratto il tempo di esecuzione come un

elemento di certezza, dall'altro impone alle imprese esecutrici una formulazione delle offerte nelle gare pubbliche che tenga conto della dinamica dei costi in funzione dell'andamento dei tempi, come precisa assunzione del rischio di impresa.

In tale prospettiva, non può essere ammessa una normativa regionale o provinciale che, seppure in un ambito di marcata autonomia legislativa, abbia l'effetto di rompere un rigoroso limite di finanza pubblica generale introducendo nel sistema un *vulnus* privo della benché minima giustificazione di interesse locale.

Dunque, la denunciata norma si pone in contrasto tanto con la norma di cui all'art. 8 dello Statuto speciale che limita nel modo visto la potestà legislativa della provincia, quanto con la norma di cui all'art. 117 della Costituzione che riserva allo Stato la potestà legislativa nella materia dei rapporti di diritto civile.

E pertanto, essa norma deve essere dichiarata incostituzionale.

2) Art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge 3 ottobre 2005, n. 8.

Le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, della legge provinciale qui denunciata, consentono l'esercizio della professione di odontotecnico anche ad una figura professionale particolare, il maestro odontotecnico, che consegua tale titolo mediante il superamento di un apposito esame istituito e regolamentato su scala provinciale.

Il comma 3 dello stesso articolo individua poi i requisiti per l'accesso alla prova d'esame, mentre il comma 4 rimette ad una successiva deliberazione della giunta provinciale la definizione delle modalità di svolgimento della prova stessa, nonché la composizione della commissione esaminatrice.

Tali disposizioni, per un verso eccedono dai limiti della competenza legislativa concorrente che spetta alla provincia in materia di sanità come fissati dall'art. 9 dello Statuto speciale di autonomia di cui al d.P.R. n. 670/1972, e per altro verso dalla competenza legislativa concorrente attribuita in materia di professioni alle regioni a statuto ordinario dall'art. 117, comma 3, della Costituzione ed estesa, quale forma di autonomia più ampia alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, in assenza di specifica disposizione statutaria.

La disposizione qui censurata si pone altresì in contrasto con la potestà legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 33, comma 5, della Costituzione in materia di disciplina dei titoli di accesso alle professioni e delle prove dell'esame di stato previsti per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Nella materia delle professioni, infatti, come più volte affermato dalla Corte costituzionale (v. Corte cost. sentenze nn. 319, 355, 405, 424 del 2005, e sentenza n. 353/2003) la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale (art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e art. 124, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998) secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché l'istituzione di nuovi albi sono riservate allo Stato.

Poiché dunque spetta allo Stato legiferare in ordine all'individuazione delle varie professioni e dei loro contenuti nonché in ordine alla fissazione dei titoli richiesti per l'accesso ai relativi profili professionali (v. Cons. Stato, parere n. 1 dell'11 aprile 2002), tale limite preclude alle regioni e alle province autonome di intervenire in ambiti di potestà concorrente quale quello in esame, nel modo e con la rilevanza di cui alle norme qui censurate.

Anche queste ultime dunque sono da dichiararsi incostituzionali.

P. Q. M.

Impugna le norme in epigrafe indicate e, conclude affinché l'art. 1, comma 2, della legge provinciale 3 ottobre 2005 n. 8, che ha modificato l'art. 66 della legge provinciale n. 6/1998 in materia di lavori pubblici sia dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 8 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, e per contrasto con l'articolo 117 primo comma; affinché l'art. 5, commi 2, 3 e 4, della stessa legge provinciale n. 8/2005 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art. 9 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e per contrasto con gli articoli 33 e 117 della Costituzione.

Roma, addì 14 dicembre 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: Marco CORSINI

06C0011

N. 99

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2005
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Siciliana - Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 - Disposizioni in materia di sanità pubblica, turismo, consorzi di bonifica, controlli amministrativi interni, fondazioni, impiego pubblico, istruzione, enti pubblici, caccia, industria, commercio, famiglia, politiche sociali, gestione del territorio, lavoro, beni culturali - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di tutela dell'ambiente - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Invasione della sfera di competenza statale.

- Delibera legislativa regione Sicilia 7 dicembre 2005, n. 1084, artt. 6, commi 1, 2, 3 e 4; 8, comma 2; 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 11; 12; 13, comma 2; 15; 16; 17; 18, commi 3, 5, 7, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45; 20, commi 16, 17, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43 e 44; 21, commi 2, 5, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37; 22, comma 2; 23, commi 7, 11 e 17; 24, commi 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44; 25, commi 1, 4, 5, 14 e 15; 26, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; 27, commi 1, 2, 5, 8 e 10; 28, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9, 51, 81, comma quarto, 97, 114, 117, commi primo, lett. o), e secondo; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2005, ha approvato il disegno di legge n. 1084 dal titolo «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 10 dicembre 2005.

Il provvedimento legislativo presentato dalla giunta, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa che precede il testo normativo, utilizza le maggiori entrate, pari a 1.165.846 migliaia di euro, per finanziare nuove e/o maggiori spese in settori ritenuti strategici per l'azione di governo. Al testo originario sono stati presentati oltre 400 emendamenti esaminati dalla Commissione bilancio, a cui ne sono stati aggiunti altri in aula vertenti sulle più disparate materie di intervento regionale.

La molteplicità delle norme che suscitano rilievi di carattere costituzionale induce, per semplificare la redazione dell'atto di gravame, a riunire le stesse secondo la materia disciplinata e le norme costituzionali ritenute violate.

Un primo gruppo di disposizioni: art. 12, quinto comma; art. 18, commi 7°, 12°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°; art. 20, commi 22°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 37° e 44°; art. 21, commi 22°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 35°, 36° e 37°; art. 23, undicesimo comma; art. 24, commi 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, 15°, 19°, 27°, 28°, 29°, 30°, 33°, 37°, 38°, 40°, 42° e 43°; art. 26, decimo comma; art. 27, comma 2° e 10°; art. 28, terzo comma (cap. 373703, cap. 377729, cap. 377720, cap. 377722, cap. 377727 cap. 413311), attiene alla erogazione di contributi ad associazioni ed enti, per le finalità più disparate, per oltre 10.000 migliaia di euro.

Alcune di esse non identificano neppure l'ente destinatario (ad esempio, Associazione Casa dei Giovani, A.R.I.S., Associazione per l'arte, Istituto S. Pio V di cui non è indicata neppure la sede) né chiariscono le finalità né la destinazione del contributo.

La vastità del fenomeno, che riguarda decine di enti operanti in realtà locali e settori di intervento diversi, accompagnata dall'erogazione indiscriminata di contributi a vario titolo (anche per la copertura di passività), in deroga alle ordinarie procedure amministrative volta alla verifica del possesso dei requisiti e della rilevanza sociale dell'azione svolta, tale da renderli meritevoli di percepire un sostegno pubblico, fa considerare tutte le disposizioni in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

Tali norme, inoltre, costituiscono violazione del principio di eguaglianza di trattamento, sancito dall'art. 3 della Costituzione, rispetto a tutte le rimanenti associazioni che svolgono azioni di eguale natura ed eventualmente anche di maggiore impatto sociale e che richiedono sostegno pubblico per le proprie attività secondo le ordinarie procedure, conseguendo eventualmente finanziamenti per importi minori.

Analoghe censure vanno svolte riguardo alle previsioni di un secondo gruppo di norme costituito dalle seguenti: art. 18, comma 8° e 10°, art. 21, comma 24°, art. 24, comma 32°, 35°, 36° e 44° e l'art. 27, comma 1. Queste prevedono il finanziamento di manifestazioni culturali di vario genere, riguardanti diversi ambiti del territorio regionale in deroga — poiché disposto *ope legis* — alle ordinarie procedure amministrative che assistono l'erogazione di contributi pubblici, la programmazione degli interventi e il controllo successivo tramite la rendicontazione della spesa sostenuta.

Un terzo gruppo di norme, vertenti su diversi settori di intervento regionale si ritiene lesivo del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. in quanto ispirato al perseguimento di finalità particolari. Le disposizioni contenute nell'art. 18, terzo e quinto comma, nell'art. 21, comma 5° e 25° nonché nell'art. 23, comma 17°, prevedono tutte l'instaurazione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure previste.

L'art. 18, undicesimo comma si pone anch'esso in contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto prevede l'erogazione di un contributo «nella misura forfettaria di 15 migliaia di euro per ciascun socio» della cooperativa edilizia «La Gazzella» di Messina, indipendentemente dalla valutazione sull'andamento del contenzioso in atto pendente.

Censurabile sotto il profilo dell'irragionevolezza è la disposizione dell'art. 20, comma 16°, che riproduce sostanzialmente una norma di analogo contenuto inserita nel ddl 1077 (art. 3) approvato nella medesima seduta.

Del pari irragionevole è la norma dell'art. 21, secondo comma, contenente l'interpretazione autentica della previsione di cui all'art. 13 l.r. n. 19/1997, già oggetto di intervento identico ad opera dell'art. 1 l.r. n. 16/2004.

Irragionevole e contrario al principio di buon andamento della p.a. è anche la previsione dell'art. 27, ottavo comma, che equipara alla radiazione di automezzi la cessione di questi ad enti ed associazioni no profit, nonostante la radiazione stessa abbia costituito presupposto per la concessione di sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo.

Verrebbe vanificata così la *ratio* di interventi pubblici finalizzati al rinnovo degli autoparchi destinati al trasporto pubblico di linea, in quanto verrebbero rimessi ora in circolazione automezzi di dubbia sicurezza con rischi per l'incolumità pubblica.

L'art. 21, comma 12°, appare anch'esso censurabile per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. laddove estende la disciplina agevolativa, anche fiscale, dettata in favore delle associazioni di volontariato ai consorzi costituiti dalle stesse con la partecipazione, seppur minoritaria, di altri soggetti ed enti che in ipotesi possono perseguire finalità diverse, potenzialmente anche di lucro.

Il comma 23° del medesimo art. 21 prevede l'erogazione di un contributo aggiuntivo in favore dei comuni capoluogo in dissesto, a valere sulla disponibilità del fondo per le autonomie locali.

Detta disposizione non appare conforme agli artt. 3 e 97 Cost., giacché distoglie risorse agli enti con sana amministrazione, che hanno già redatto i propri documenti finanziari sulla base dell'originaria consistenza del fondo in questione, ponendoli in difficoltà nella gestione delle proprie funzioni.

Censurabile ancora sotto il profilo del rispetto dell'art. 97 Cost. è la previsione dell'art. 22, secondo comma, laddove viene posto come eventuale il pagamento da parte degli acquirenti di alloggi popolari di oneri per le opere di manutenzione straordinaria sostenuta dagli enti pubblici proprietari che procedono alla loro dismissione. A fronte di un innegabile beneficio per il privato, derivante dalla possibilità di acquistare a prezzo oltremodo contenuto un immobile già restaurato, corrisponde per la pubblica amministrazione una mera eventualità di compartecipazione agli oneri per le opere di manutenzione.

L'art. 24, secondo comma è del pari lesivo del principio di cui all'art. 97 Cost., in quanto prevede la deroga ai canoni e corrispettivi vigenti per il rilascio di autorizzazioni all'accesso di luoghi di cultura per l'esercizio di attività cinematografica, da parte di una struttura appositamente istituita ed operante per conto del competente dipartimento regionale.

Qui non è ravvisabile l'interesse specifico dell'amministrazione, non solo nella istituzione di una apposita struttura ma anche nell'autorizzazione ad agire in deroga agli ordinari corrispettivi e quindi potenzialmente escludendoli.

Un quarto gruppo di norme — art. 19, comma 27°, art. 20, comma 18° e art. 25, quarto e quinto comma — che istituiscono nuove figure professionali non contemplate in via di principio dalla legislazione statale, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma della Costituzione.

Infatti, non è vigente in atto nessuna disciplina quadro statale sull'esercizio dell'attività di amministratore di condominio né di tecnico della riabilitazione equestre né di operatore delle discipline bio naturali, né tantomeno di pedagista del ruolo sanitario.

Lesiva del principio di eguaglianza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. è la norma contenuta nel primo comma dell'art. 25, con cui si dispone un trattamento di assistenza ospedaliera particolare in favore dei ciechi di guerra.

Le particolari forme di assistenza previste, lodevoli nell'intento, più che essere oggetto di disposizione specifica dovrebbero essere estese a tutti i non vedenti ricoverati in nosocomi pubblici.

L'art. 17, che contiene disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica, è anch'esso lesivo dell'art. 97 Cost. atteso che prevede modalità di esercizio della relativa attività, compresa a cattura e l'abbattimento, in difformità da quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 157/1992.

Ciò comporta interferenza in materia penale, in quanto rende di fatto legittimo l'esercizio dell'attività venatoria al di fuori del calendario stabilito e anche nei confronti di specie protette, comportando altresì un depauperamento indiscriminato della fauna selvatica, patrimonio indisponibile di tutta la collettività, ledendo i principi di cui agli artt. 97 e 9 della Costituzione.

Un quinto consistente gruppo di norme difetta dei normali requisiti che assicurano la corretta applicazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.

Gli articoli e le disposizioni di seguito riportati: art. 11; art. 16; art. 18, comma 6° e 14°; art. 19, comma 22°, 23°, 25°, 30°, 31°, 36°, 37°, 43° e 44°; art. 21, comma 11° e 16°, art. 25, comma 14° infatti, non contengono l'ammontare degli oneri derivanti con conseguente impossibilità di verifica della relativa copertura.

Le disposizioni degli articoli 20, comma 17°; 26°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° e 15°; 27, quinto comma sono tutte attinenti alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica e a vario titolo e per diverse motivazioni danno adito a rilievi di ordine costituzionale.

Nello specifico, il comma 17° dell'art. 20 introduce una disciplina derogatoria alle ordinarie norme di gestione del territorio per quanto attiene ad attività produttive cofinanziate da interventi pubblici di varia natura.

Tale modo di procedere del legislatore costituisce un palese *vulnus* dell'autonomia degli enti locali, istituzionalmente preposti alla pianificazione e gestione del proprio territorio attraverso gli ordinari strumenti e comprome, altresì, le condizioni per un'adeguata tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività che vi risiede.

La norma si pone, pertanto, in contrasto con gli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione.

Analoghe censure valgono per l'art. 26, undicesimo comma che prevede la possibilità per i privati di realizzare in verde agricolo manufatti nell'ambito di progetti integrati territoriali, e nei PRUSST nonché nei patti territoriali o nei contratti d'area.

Parimenti, il comma 15° dell'art. 26 e il comma quinto dell'art. 27 sono censurati per violazione degli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto, rispettivamente, prevedono la realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero e di campeggi nelle zone destinate a verde agricolo, in deroga allo strumento urbanistico ed anche alla fascia di rispetto di cui all'art. 15 l.r. n. 78/1976.

Del pari e per le medesime considerazioni è censurata anche la disposizione del quattordicesimo comma dell'art. 26, che consente la realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi, purché ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia.

Analoghe considerazioni valgono anche per le previsioni del sesto e settimo comma dell'art. 26, che amplia la portata delle disposizioni statali di cui all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, in materia di condono edilizio.

Viene prevista infatti la possibilità di sanare gli edifici di tipo non residenziale, o che conseguono successivamente il parere favorevole della p.a. preposta alla tutela dei vari interessi ambientali, paesistici, geologici etc.,

esclusi dalla normativa statale, costituendo così anche un'indebita interferenza in materia penale e violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché vengono legittimate condotte penalmente sanzionate per la generalità dei cittadini.

Per quanto attiene il nono comma, che introduce la certificazione della qualità edilizia ed abitativa, si rileva che, a fronte dei previsti benefici ovvero ossia del titolo di priorità nell'accesso alle provvidenze pubbliche, sussiste un mandato eccessivamente ampio per il presidente della regione ai fini dell'individuazione dei contenuti, delle modalità e dei parametri richiesti, per l'attribuzione della certificazione stessa.

Al presidente della regione è altresì demandata l'istituzione dell'elenco degli operatori autorizzati al rilascio della certificazione, che in ogni caso nella fase di prima attuazione viene conferita ad un non meglio identificato istituto siciliano di certificazione ambientale abitativa (ISCAA).

Tale previsione si ritiene in contrasto, proprio per la estrema genericità delle prescrizioni che non limitano la discrezionalità dell'autorità amministrativa, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Oggetto di censura è, altresì, il decimo comma del medesimo art. 26 secondo cui, in caso di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio possa solo coincidere in parte con quello preesistente, fermo restando il volume esistente e il rapporto di copertura sul lotto e il rispetto delle distanze. Tale disposizione consente nei fatti di modificare la sagoma degli edifici e potenzialmente la tipologia e destinazione d'uso, conducendo ad una incontrollabile alterazione, specie nelle zone rurali o sottoposte a vincolo del paesaggio e dell'ambiente in genere, e pertanto si pone in contrasto con gli articoli 97 e 9 della Costituzione.

Lesiva degli artt. 97 e 114 della Costituzione è anche la previsione dell'art. 26, dodicesimo comma che, pure sorretto da valide finalità, introduce una normativa derogatoria a favore di soggetti portatori di handicap per la realizzazione di manufatti ad ausilio dei medesimi, senza però vincolare l'utilizzo e la destinazione per un congruo periodo di tempo. Nei fatti, verosimilmente, la norma potrebbe essere distorta nell'applicazione e consentire la realizzazione di cubatura eccessiva rispetto ai fini in deroga ai parametri urbanistici vigenti da utilizzarsi per finalità diverse da quelle originarie dopo un breve lasso di tempo (tre anni).

Irragionevole, inoltre, per l'errato riferimento normativo in esso contenuto è il tredicesimo comma del medesimo art. 26.

L'art. 21, comma 13, che consente l'erogazione dell'indennità di fine mandato ai Sindaci che per loro scelta non hanno percepito l'indennità mensile di funzione, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione giacché verosimilmente introdurrebbe un compenso aggiuntivo, non previsto dalle vigenti disposizioni, per coloro i quali hanno optato per indennità provenienti da altre fonti.

Un cospicuo numero di disposizioni attiene alla materia del personale, di ruolo e non, appartenente alla amministrazione regionale, al servizio sanitario regionale e a vari enti vigilati o strumentali della regione.

In tutte queste norme si assiste ad un sovvertimento dei principi che devono ispirare la pubblica amministrazione nel perseguimento dei propri scopi, avvalendosi del personale secondo criteri e modalità strettamente funzionali alle esigenze anche di economicità dell'amministrazione stessa.

Inoltre, va rilevato che nell'attuale congiuntura economica, al fine di rispettare i parametri di appartenenza all'Unione europea, costituisce un consolidato indirizzo della politica di tutti i livelli di governo il contenimento della spesa del personale ed il contingentamento delle assunzioni negli uffici pubblici.

Detti principi inoltre sono trasfusi nei patti di stabilità economica annualmente sottoscritti dalle regioni, anche a statuto speciale, con lo Stato.

La Costituzione, inoltre, impone agli artt. 51 e 97 il concorso pubblico quale forma di accesso alla pubblica amministrazione, al fine di garantire la selezione delle migliori professionalità a garanzia del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Orbene, da questi parametri logico-giuridici le norme che di seguito si trascrivono sembrano esulare: art. 6; art. 8, secondo comma; art. 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma; art. 13, secondo comma; art. 15; art. 19, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 40°, 41°, 42°, 43° e 45° comma; art. 20, 35°, 40° e 43° comma; art. 23, settimo comma; art. 24, 39° comma; art. 25, 14° e 15° comma.

La molteplicità delle disposizioni censurate induce a suddividerle in categorie, per materia e tipologia di censura, al fine di semplificare l'esposizione delle motivazioni del presente atto di gravame.

Le norme contenute nei commi 4°, 10°, 11°, 12° e 25° dell'art. 19 costituiscono tutte interventi in materia di previdenza in quanto estendono il regime previgente a quello statale, disposto per la generalità dei dipendenti regionali a decorrere dalla l.r. n. 21/1986, a nuove categorie di dipendenti o introducono modalità diverse rispetto alla normativa statale sul riscatto e il ricongiungimento di periodi contributivi. Esse pertanto esulano dall'ambito di competenza del legislatore regionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma lett. o) della Costituzione, che l'attribuisce allo Stato.

Le disposizioni degli articoli 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma; 19, 19°, 24°, 33°, 36°, 37° e 45° comma; 20, 35° e 43° comma; 23, 7° comma, prevedono tutte o garanzie occupazionali o il rinnovo o la proroga di contratti a tempo determinato di personale in atto in servizio presso gli uffici regionali o presso enti sottoposti a vigilanza e/o strumentali della Regione.

Il mantenimento e la prosecuzione di rapporti di lavoro precario di un non definito e quantificabile numero di soggetti, reclutati senza aver seguito le ordinarie procedure di selezione e verificato la necessità specifica della p.a. destinataria, costituisce — come detto — violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 81, 4° comma per quelle norme che, pur prevedendo nuove e/o maggiori spese, non ne quantificano l'ammontare né ne determinano la copertura.

L'art. 19, 35° comma e 8, 2° comma riproducono sostanzialmente le disposizioni del d.d.l. n. 778, approvato dall'ARS il 4 agosto 2005 ed impugnato da questo ufficio in data 12 agosto 2005 per violazione degli artt. 97 e 81, quarto comma della Costituzione. Le motivazioni addotte a sostegno del cennato ricorso si intendono integralmente richiamate.

Le disposizioni dell'8° comma dell'art. 19 e del 40° comma dell'art. 20 si ritengono censurabili per violazione del principio di ragionevolezza sancito dagli artt. 3 e 97 Cost., in quanto entrambe contengono rinvii a norme statali, nel primo caso abrogate e nel secondo già operanti in virtù dell'art. 1, secondo comma della l.r. n. 10/2000.

Le norme contenute negli articoli 15; 19, 1°, 2°, 3°, 15°, 22°, 30° 40° e 43° comma; 24, 39° comma prevedono l'immissione nei ruoli dell'amministrazione regionale e di enti pubblici ed istituzioni locali e/o la progressione in carriera di personale già dipendente a vario titolo, senza le prescritte procedure di selezione pubblica nel rispetto degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione ed anche in assenza della quantificazione del maggiore onere derivante per gli enti interessati e della conseguente copertura finanziaria prescritta dall'art. 81 della Costituzione.

Analoghe censure vanno mosse agli articoli 6, 1° e 4° comma; 19, 26° comma e 25, 14° e 15° comma, in quanto prevedono con diverse procedure l'immissione nel ruolo del servizio sanitario regionale, in assenza di una programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni destinatarie e della conseguente valutazione delle specifiche necessità e priorità.

Inoltre gli articoli 6, 4° comma; 19, 26° comma e 25, 15° comma non contengono la quantificazione della spesa e la copertura finanziaria della stessa.

La norma dell'art. 19 comma 21°, appare volta ad attribuire posizioni e retribuzioni dirigenziali a personale assunto con contratto a termine, senza una preventiva valutazione dell'idoneità degli stessi allo svolgimento di mansioni superiori e della necessità della p.a. ospitante della relativa utilizzazione.

I commi 41° e 42° del medesimo articolo consentono il mantenimento in servizio presso la RESAIS S.p.a. di personale proveniente dai soppressi enti economici regionali e il conseguente loro potenziale utilizzo presso l'amministrazione regionale, notoriamente dotata di proprio personale in numero elevato.

Il 5° comma dell'art. 19, che abroga lo spoil system nell'amministrazione regionale, va in direzione opposta ai vigenti criteri che ispirano il rapporto fiduciario tra l'alta dirigenza nella p.a. e l'autorità di indirizzo politico e costituisce, pertanto, motivo di disparità di trattamento rispetto alla generalità dei funzionari di vertice nelle altre amministrazioni di ogni livello di governo.

Il 6° comma del medesimo articolo, in quanto parifica *ope legis* e senza alcun criterio obiettivo e preordinato due uffici speciali dell'amministrazione ai dipartimenti regionali, comportando un notevole aggravio di spesa per la retribuzione dei rispettivi dirigenti, costituisce violazione dell'art. 97 Cost.

Il 2° comma dell'art. 13, infine, laddove prevede la corresponsione di indennità aggiuntive, la cui determinazione è effettuata con atto del presidente della regione, in favore di un contingente di personale regionale, configura una indebita interferenza in materia di diritto privato giacché, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, ogni forma di remunerazione deve essere rimessa alla contrattazione sindacale.

L'art. 26, primo comma è viziato da irragionevolezza in quanto prevede l'abrogazione di una norma, quella dell'art. 11 della l.r. n. 5/1999 che, a sua volta, abrogava l'art. 34, secondo comma della l.r. n. 25/1993 e riconosceva al contempo l'appartenenza al demanio marittimo dello Stato dell'area attrezzata Punta Cugno.

L'eventuale reviviscenza della norma del 1993 comporterebbe l'acquisizione, *ope legis*, al patrimonio della Regione di un bene che invece appartiene allo Stato.

Il comma 13 dello stesso art. 26 è anch'esso affetto da illogicità manifesta per errato riferimento normativo, in quanto la legge richiamata attiene a materia totalmente diversa da quella che si intende disciplinare.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Carlo Fanara Vice Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 1084 dal titolo «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005:

art. 12; art. 18, commi 3° 5°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° art. 20, commi 16°, 22°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 37° e 44°; art. 21, commi 2°, 5° 12°, 13°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 35°, 36° e 37°; art. 22, secondo comma; art. 23, 11°, 17° comma; art. 24, commi 1°, 2°, 7°, 8°, 9°, 10°, 15°, 19°, 27°, 28°, 29°, 30°, 32°, 33°, 35°, 36°, 37°, 38°, 40°, 42°, 43° e 44°; art. 26, 1°, 9° e 13° comma; art. 27, 1°, 2°, 8° e 10° comma; art. 28, 3° comma limitatamente al capitoli 373703 - 377729 - 377720 - 377722 - 377727 - 413311 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

art. 19, 27° comma, art. 20, 18° comma; art. 25, 4° e 5° comma per violazione dell'art. 117, secondo comma della Costituzione;

art. 25, 1° comma per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

art. 17 per violazione degli articoli 9, 97 Cost. e dell'art. 19 della legge n. 157/1992 per interferenza in materia penale

art. 6, 4° comma, art. 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° comma; art. 11; art. 16; art. 18, 6° e 14° comma; art. 19, 1°, 2°, 3°, 6°, 19°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31°, 33°, 36°, 37°, 39°, 43°, 44° e 45° comma; art. 21, 11° e 16° comma; art. 25, 14° e 15° comma per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;

art. 20, 17° comma; art. 26, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° e 15° comma;

art. 27, 5° comma per violazione degli articoli 3, 9, 97 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;

art. 6, 1°, 2°, 3°, 4° comma; art. 8, 2° comma; art. 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° comma; art. 13, 2° comma (anche per interferenza in materia di diritto civile); art. 15, art. 19, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 40°, 41°, 42°, 43° e 45° comma; art. 19, 4°, 10°, 11°, 12° e 25° comma (anche per violazione dell'art. 117 1° comma lett. o), Cost.); art. 20, 35°, 40°, 43° comma; art. 23, 7° comma; art. 24, 39° comma; art. 25, 14° e 15° comma, per violazione degli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione.

Palermo, addì 14 dicembre 2005

IL V. COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: PREFETTO CARLO FANARA

06C0012

N. 100

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Professioni - Professioni sanitarie - Norme della Regione Campania sul riconoscimento della figura professionale di musicoterapista - Individuazione della figura - Definizione del percorso formativo - Istituzione del «registro professionale regionale del musicoterapista» - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di competenza concorrente delle «professioni» - Richiesta di estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale anche alle restanti disposizioni per vincolo di connessione inscindibile con quelle direttamente impugnate.

- Legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18, artt. 2, comma 1, lett. *b*), 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, domiciliato per la carica in Napoli; avverso e per l'annullamento dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), 4, 5 e 6 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 18, pubblicata in BUR del 24 ottobre 2005, n. 54, recante «Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di Musicoterapista», per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. nonché di principi fondamentali in materia di professioni e ciò a seguito ed in forza della delibera del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2005, che ha disposto per l'impugnativa di detta legge.

Con la legge regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR del 24 ottobre 2005) la Regione Campania ha inteso disciplinare l'attività della musicoterapia, istituendo la figura professionale del Musicoterapista e dettando regole per il relativo percorso formativo e per la istituzione del registro professionale e per la procedura di iscrizione a tale registro.

La legge regionale della Campania, peraltro, appare non conforme al vigente assetto costituzionale della competenza in materia di professioni, in particolare di professioni sanitarie; per cui con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, a ciò autorizzato in forza della delibera consiliare, propone ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione a codesta ecc.ma Corte costituzionale; e ciò per le seguenti motivazioni.

La legge regionale in esame, che regolamenta l'attività socio-sanitaria della «musicoterapia», prevedendo, tra l'altro, l'individuazione di una nuova figura professionale, quella del musicoterapista (art. 2, comma 1, lettera *b*), definendone il percorso formativo (art. 4), e istituendo infine il «registro professionale regionale del musicoterapista» con la disciplina delle procedure e dei requisiti richiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento della relativa iscrizione (artt. 5 e 6), è illegittima in quanto eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, comma 3, Cost. nella materia concorrente delle professioni, ed in particolare delle professioni sanitarie.

Infatti, l'istituenda figura del musicoterapista, in quanto soggetto con competenze in campo psicopedagogico - medico - musicale, che ha svolto un tirocinio in strutture della riabilitazione con supervisione clinica, è da ritenersi ricompresa nelle professioni sanitarie. Di talché, risultano violati i principi fondamentali stabiliti dagli artt. 3-*septies* e 3-*octies*, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che, da un lato, hanno classificato le c.d. prestazioni socio-sanitarie in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, rinviando ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni da ricondurre a ciascuno dei tre tipi di prestazione, e, dall'altro, hanno demandato ad un decreto ministeriale il compito di individuare le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, e di definire i relativi ordinamenti didattici.

Nella materia delle «professioni», infatti, come più volte affermato dalla ecc.ma Corte (*cf.* sentt. n. 353 del 2003, n. 319, n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1932, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. *b*), del d.lgs. n. 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), secondo cui «l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi» è riservata allo Stato.

D'altra parte, tale limite, che «certamente (preclude) alle regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ed incidere sul terreno dei principi fondamentali» (*cf.* sent. n. 359/2003), si pone come vincolo «di ordine generale» allo svolgimento della legislazione regionale in materia di «professioni», stante il principio affermato dalla ecc.ma Corte nella sentenza n. 355/2005, secondo il quale l'individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza ai fini dalla ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.

Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate, si ritiene che l'illegittimità costituzionale debba estendersi, in via consequenziale, anche alle restanti disposizioni della legge qui impugnata.

P. Q. M.

Tanto premesso, chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 2, comma 1, lett. b), 4, 5 e 6 della legge regionale della Campania 17 ottobre 2005, n. 18; estendendo per conseguenza, ove ritenuto, tale declaratoria anche alle residue disposizioni di tale legge, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. e per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente atto:

- 1) *estratto della delibera C.d.M. del 14 dicembre 2005;*
- 2) *copia della legge regionale Campania n. 18/055*

Roma, addì 16 dicembre 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: PAOLO COSENTINO

06C0013

N. 101

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)*

Impresa e imprenditore - Norme della Regione siciliana - Assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale - Individuazione degli assegnatari - Previsione di criteri di preferenza a favore degli originari assegnatari - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata mancanza del carattere di astrattezza e generalità della disposizione finalizzata alla predeterminazione dei destinatari dei provvedimenti di assegnazione dei lotti, in deroga alle ordinarie procedure.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 7 dicembre 2005, n. 1077, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 97.

Impresa e imprenditore - Norme della Regione siciliana - Bacino estrattivo di Custonaci - Rilascio delle autorizzazioni anche in deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati - Ricorso del Commissario dello Stato - Lesione della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 7 dicembre 2005, n. 1077, art. 17, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 97.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2005, ha approvato il disegno di legge n. 1077 dal titolo «Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 10 dicembre 2005.

Il provvedimento legislativo apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 32/2000 nel dichiarato intento di rendere più snelle le procedure per l'erogazione degli aiuti alle imprese, consentire un'accelerazione della spesa e per gli interventi previsti nel POR Sicilia 2000-2006 e, al contempo, sostenere più incisivamente gli imprenditori operanti in settori ritenuti strategici per il rilancio dell'economia della regione.

In tale contesto, la norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, che di seguito si trascrive, dà adito a censure di costituzionalità per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione:

«2. — dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

5. — Gli originari assegnatari hanno diritto, su istanza, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche se le attività commerciali di cui al presente articolo siano state svolte, sempre alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di fatturato annuo e di numero di dipendenti previsti dal comma 1 del presente articolo, gli stessi andranno riferiti al complesso delle ditte operanti nello stesso lotto.

6. — Ogni qualvolta si trovino in concorrenza istanze presentate in ordine al medesimo lotto dagli originari assegnatari e dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, sono sempre preferite le istanze presentate dagli originari assegnatari.»

La stessa formulazione della norma, che fa riferimento al contempo a diversi parametri e criteri anche confliggenti fra loro per individuare i potenziali assegnatari dei lotti, in deroga all'ordinarie procedure, è chiaro indice del venir meno del carattere di astrattezza e generalità del provvedimento legislativo.

La disposizione appare essere finalizzata, anche in considerazione dell'eccessiva minuziosità della previsione, a predeterminare i destinatari, la cui individuazione non sfugge già fin d'ora al legislatore.

Parimenti censurabile, per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione, è il terzo comma dell'art. 17 che si riporta:

«3. — Nel bacino estrattivo di Custonaci, fino all'approvazione dei piani di recupero ambientale di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni possono essere concesse anche in deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati.»

Palese è la mancata considerazione della tutela dell'ambiente e del paesaggio che viene subordinata, sia pure in forma temporanea, alla prosecuzione di attività imprenditoriali nel settore estrattivo.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Carlo Fanara Vice Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 1077 titolo «Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 «approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005:

art. 3, secondo comma per violazione degli artt 3 e 97 Cost.;

art. 17, terzo comma per violazione degli artt. 3, 9 e 97 Cost.

Palermo, addì 14 dicembre 2005

IL V. COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: PREFETTO Carlo FANARA

06C0014

N. 4

Ordinanza del 31 marzo 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2006) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli nel procedimento tributario vertente tra Marra Luigi Alfonso contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 4.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 1999 - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 17.
- Costituzione, art. 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 190/04 depositato l'8 gennaio 2004 avverso Cartella di pagamento n. 07120030227690470 I.V.A. + IRPEF 1999, contro Agenzia Entrate - Ufficio Napoli 4, proposto dal ricorrente Marra Luigi Alfonso, Centro Direzionale G1 SC P 17 - 80143 Napoli, difeso da Gaeta Giulio, via dei Mille n. 16 - 80100 Napoli, terzi chiamati in causa Esaban S.p.A. - Comm. Gov. S.r.l. Prov. Napoli, via Palepoli n. 21 - 80100 Napoli.

Processo promosso con ricorso iscritto al n. 190/2004 R.G.R., depositato in segreteria l'8 gennaio 2004, dal sig. Marra Luigi Alfonso, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Gaeta, col quale veniva impugnata la cartella di pagamento notificata il 4 novembre 2003 contenente n. 3 ruoli emessi e resi esecutivi rispettivamente dall'Ufficio distrettuale delle II. DD. di Napoli, dall'Agenzia delle Entrate di Milano I e dall'Ufficio IVA di Napoli, per un importo complessivo di 236.456,20 euro, relativo all'anno d'imposta 1999.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 aprile 2004, il Collegio emette la seguente ordinanza.

Svolgimento del processo

Il sig. Marra Luigi Alfonso ha impugnato la cartella esattoriale n. 071 2003 02276904 70 relativa all'anno d'imposta 1999 e contenente ruoli emessi e resi esecutivi da diversi uffici finanziari (Ufficio II.DD. e IVA di Napoli e Agenzia delle Entrate di Milano), evocandoli in giudizio, unitamente all'Esaban S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Napoli.

Il ricorrente ha eccepito vizi di invalidità della cartella di pagamento sotto numerosi profili.

In particolare:

1) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza rispetto ai termini previsti dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 e tardiva notifica della cartella di pagamento.

Secondo tale assunto, rileva il ricorrente, la liquidazione delle imposte (artt. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del d.P.R. n. 633/1972) dovrebbe avvenire attraverso l'iscrizione in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione, tanto per le imposte dirette che per quelle indirette.

Al riguardo, precisa che non è sufficiente l'esecutività del ruolo resa entro un certo termine, ma occorre che la cartella che lo contiene sia notificata al contribuente in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza — nel solco delle disposizioni introdotte dalla legislazione istitutiva dello Statuto del contribuente (art. 6, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212), al fine di conferire efficacia al ruolo, atto amministrativo ricettivo, diversamente privo di rilevanza «esterna».

Il ricorrente ritiene che il termine finale per la notifica del ruolo avrebbe dovuto coincidere con il 31 dicembre 2002, trattandosi della liquidazione di imposte, effettuata sulla scorta della dichiarazione ai fini IRPEF ed IVA relativa all'anno 1999, contenute nel modello unico presentato nel 2000;

2) questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 per la sussistenza del diritto in testa al destinatario di essere posto in condizione di conoscere, attraverso l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto e l'oggetto della pretesa, ben oltre la garanzia di mera conoscibilità.

Ha osservato il ricorrente, al riguardo, che dall'interpretazione letterale dei testi normativi vigenti non può ricavarsi la conseguenza della illegittimità costituzionale di tale norma di carattere sostanziale per violazione dell'art. 24 Cost. nel segmento in cui non prevede che nei termini di decadenza debba essere ricompresa, oltre alla apposizione del visto di esecutorietà, anche «la notifica» del ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria;

3) illegittimità delle sanzioni irrogate: il ricorrente lamenta l'omessa applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 in tema di cumulo giuridico e di temperamento delle sanzioni irrogabili, da cui discende la previsione di trattamento più favorevole al contribuente in applicazione del criterio di «unicità» della sanzione pecuniaria;

4) incompetenza per territorio dell'Agenzia delle entrate di Milano 1 ed illegittimità dell'iscrizione a ruolo di ritenute alla fonte e oneri consequenziali;

5) sospensione *ex art.* 47 del d.lgs. n. 546/1992: istanza di sospensione del pagamento dei ruoli per sussistenza di entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, legato al danno grave ed irreparabile, attesa l'ingente somma pretesa dall'erario.

Il dcorrente ha concluso:

in via preliminare, per la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973;

in via principale, previo accertamento dell'illegittimità, annullare o dichiarare la nullità della cartella impugnata, notificata il 4 novembre 2003, vale a dire tardivamente;

in via subordinata, dichiararsi l'illegittimità delle sanzioni, rideterminandole in misura «unica» per tutte le violazioni commesse e riportate nel modello unico 2000.

Il concessionario della riscossione, pur ritualmente informato della pendenza del giudizio, non risulta essersi costituito mentre gli uffici finanziari di Napoli 1 e 4 con comparsa di costituzione depositata, rispettivamente, il 15 aprile 2004 ed il 12 febbraio 2004, hanno affermato, *ex adverso*, la legittimità dell'atto impugnato, l'infondatezza della questione di costituzionalità agitata dal ricorrente e l'inapplicabilità del regime più favorevole al contribuente previsto dall'art. 12 d.lgs. n. 472/1997 in tema di irrogazione delle sanzioni, stante il contrario avviso esplicitato dalle circolari ministeriali richiamate, concludendo per il rigetto del ricorso ed il difetto di legittimazione passiva per la parte relativa alla pretesa tributaria vantata dall'Agenzia delle entrate di Milano.

I N D I R I T T O

Preliminarmente deve osservarsi che dei quattro motivi svolti dal ricorrente a sostegno del ricorso proposto, il primo della decadenza dell'azione finanziaria di verifica della dichiarazione dei redditi, ai fini IRPEF, e del volume d'affari, ai fini IVA, per tardiva notifica della cartella va esaminato congiuntamente al secondo col quale è stata posta la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost. in relazione alla omessa notifica dei ruoli entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento tributario che si ritiene perfezionato con l'apposizione del visto di esecutorietà, essendone comuni i presupposti e l'oggetto.

Inoltre, il carattere di pregiudizialità che la questione di legittimità sollevata dal ricorrente riveste ne rende prioritaria la decisione per perspicue ragioni logico-giuridiche, rispetto sia al terzo motivo di illegittimità delle sanzioni irrogate, che al quarto relativo all'incompetenza dell'Ufficio finanziario di Milano.

Il Collegio ritiene la questione agitata — che attiene alla conformità dell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 ai principi costituzionali contenuti nell'art. 24 Cost. — rilevante per la decisione della controversia mentre, nel contempo, appare non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, occorre precisare che il ricorrente lamenta l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, essendo stata notificata oltre il termine previsto dall'art. 17, comma 1, lett. A, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 concernente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, applicabili anche alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti in materia di IVA (art. 54-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633).

Pertanto, a parere del contribuente, la cartella di pagamento, emessa *ex artt.* 36-*bis* d.P.R. n. 600/1973 e riferita all'anno d'imposta 1999 andava notificata entro il 31 dicembre 2002, anziché il 4 novembre 2003, con la conseguente decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio dell'azione fiscale.

Occorre, a questo punto, evidenziare per una corretta ed analitica disamina della questione agitata che il Collegio non ignora affatto che la suprema Corte già numerose volte si è espressa sul punto statuendo che, per effetto del combinato disposto dei richiamati artt. 36-*bis*, d.P.R. n. 600/1973 e 17 d.P.R. n. 602/1973, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione i ruoli dovevano essere trasmessi all'Intendenza di finanza (successivamente, Direzione regionale delle entrate) e non anche notificati al contribuente o consegnati all'esattore (Cass., sez. I civile, n. 7662 del 19 luglio 1999; Cass., sez. tributaria, 8 marzo 2001, n. 3413).

Il novellato art. 17, comma 1, lett. A, del d.P.R. n. 602/1973, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 — il cui regime è applicabile alla controversia in esame *ratione temporis* (dichiarazione riferita all'anno d'imposta 1999 e presentata nell'anno 2000) — dispone che per le somme che risultano dovute dal contribuente a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 sono iscritte, a pena di decadenza, in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Dall'interpretazione condotta con mero criterio letterale ne consegue che, onde evitare la decadenza dell'azione, l'A.F. è tenuta semplicemente ad iscrivere le somme ritenute dovute dai contribuenti in ruoli resi esecutivi entro i termini predetti, senza prevedere pure che entro i medesimi termini intervenga obbligatoriamente anche la notifica dei ruoli, veicolata attraverso la notifica della cartella di pagamento che li contiene, ad essa equivalente (art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992).

Tuttavia, il Collegio non può sottrarsi all'obbligo di esplicitare alcune considerazioni di carattere generale e preliminare che involgono principi di diritto ormai penetrati nel c.d. diritto vivente, applicabili anche all'ambito disciplinato dal diritto tributario.

Difatti, non sfugge ai giudicanti che l'istituto giuridico della decadenza — a differenza della prescrizione che si ritiene comunemente colpisca l'inerzia del titolare del diritto — presiede alla funzione di eliminare un'incertezza (per tutti, vedi A. TRABUCCHI, *Istituzione di Civile*, Cedam - Padova) correlata ad un onere di compiere una determinata attività da parte di un soggetto in un dato termine finale, onde raggiungere un determinato risultato o avvalersi di una facoltà giuridicamente rilevante e riconosciutagli.

Orbene, sembra non potersi dubitare che il termine rigoroso previsto «a pena di decadenza», se da un lato impone all'ufficio finanziario cui è rivolto di compiere un'attività entro un determinato periodo, dall'altro non può non dirigersi al contribuente, configurando nei suoi confronti una posizione di vantaggio, vale a dire disponendo, in caso di inutile decorso del predetto termine non contrassegnato dall'azione accertatrice, la decadenza dal relativo diritto vantato dall'A.F.

La *ratio* della norma è evidente e desumibile dai principi generali dell'ordinamento giuridico che impongono la certezza dei rapporti giuridici e l'esigenza di non lasciarli sospesi a tempo indeterminato.

Detti principi, calati nell'ambito dell'ordinamento tributario, esigono che il decorso di un certo lasso di tempo, stabilito dal legislatore, possa ingenerare nel contribuente il ragionevole affidamento di non essere successivamente esposto a pretese fiscali giuridicamente vincolanti.

Ne discende che, se la norma è finalizzata a conferire certezza delle situazioni giuridiche ed è posta nell'interesse del contribuente, prevedere che l'attività dell'amministrazione finanziaria sia limitata alla mera formazione dei ruoli resi esecutivi anziché estesa alla notifica dei medesimi al destinatario è circostanza che ben potrebbe frustrare i principi giuridici vigenti e svuotarla di contenuto, non sottraendosi nemmeno alla censura di vulnerare il fondamentale diritto di difesa contenuto nell'art. 24 Cost.

Invero la formazione del ruolo è atto meramente interno all'amministrazione, che si inquadra nel procedimento tributario il quale costituisce, al pari di altri procedimenti di natura amministrativa, fattispecie c.d. a struttura complessa, prevedendo le fasi successive della sua consegna al concessionario della riscossione e della sua notifica al destinatario attraverso la cartella di pagamento che lo contiene.

La semplice formazione del ruolo, a parere di questo Collegio, non perfeziona ancora il procedimento, rivestendo esso natura di atto endoprocedimentale e considerato il carattere unilaterale recettizio del provvedimento conclusivo del procedimento (quale l'avviso di accertamento, di rettifica o la cartella di pagamento), la cui idoneità a spiegare effetti giuridici impositivi avviene solamente nel momento in cui esso perviene nella sfera di conoscenza del destinatario, argomentando *ex art.* 1334 c.c.

Il Collegio non ignora affatto aspetti del diritto amministrativo ormai consolidati che prevedono la comunicazione individuale dell'atto amministrativo debba avvenire tramite notificazione al contribuente, avvalendosi finanche del servizio postale (art. 10, comma 5, legge n. 265/1999) ma, soprattutto, rileva come il carattere recettizio si attagli ai provvedimenti — nei quali sembrano ricompresi quelli di matrice impositiva o fiscale — ritenuti

restrittivi o sfavorevoli alla sfera giuridica del destinatario la cui efficacia, in caso diverso, ne resta irrimediabilmente condizionata rendendo monco o incompleto l'intero procedimento amministrativo per mancanza della fase c.d. integrativa dell'efficacia.

Né può trascurare di rilevare l'esistenza dell'istituto giuridico della «piena conoscenza» e dell'onere di impugnare il provvedimento (evidentemente già efficace) non appena abbia comunque una capacità lesiva o invasiva.

Nel caso in esame, pur considerando che il termine di impugnazione non decorre che dalla notifica della cartella contenente il ruolo reso esecutivo, la conclusione dell'intero procedimento di accertamento mediante liquidazione delle imposte, effettuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, d.P.R. n. 602/1973 e 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973, a causa dell'intenso carattere della recettività della cartella impugnata che potrebbe comportare, come corollario, che la pretesa erariale non portata a legale conoscenza del contribuente destinatario mina direttamente l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici col fisco ed i principi di civiltà giuridica, attesa l'eccessiva dilatazione del tempo che potrebbe trascorrere tra il fatto costituente il presupposto impositivo e la sua effettiva contestazione ad opera dell'A.F. e del rischio di compromettere un'efficace, anziché indebolita, attività difensiva determinata, ad esempio, dalla perdita di documenti contabili avvenuta oltre il termine legale stabilito per la loro obbligatoria conservazione.

Tale esigenza è ancor più avvertita, a parere del Collegio, se valutata in riferimento alla non trascurabile circostanza evidenziata dalla difesa del ricorrente in ordine al mutato quadro normativo, intervenuto per effetto delle disposizioni contenute dall'art. 1, comma 1, lett. B) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, in vigore dal 9 giugno 2001, che ha abolito il termine ristretto «dell'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo» previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, entro il quale il concessionario era tenuto a notificare al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato la cartella di pagamento.

Di taleché il Collegio ritiene indispensabile una rimeditazione del sia pur recente orientamento espresso sia dal giudice di legittimità (Cass. sez. 19 luglio 1999, n. 7662 e 8 marzo 2001, n. 3413), riguardante la previgente normativa, che dall'autorevole affermazione del Giudice delle leggi (Corte cost., ord. 26 marzo 2003 - 1° aprile 2003, n. 107), escludenti la paventata «indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco, essendo l'esattore soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25 citato per la notificazione della cartella», termine finale però non più esistente, come rilevato in precedenza, e la cui assenza dilaterrebbe a dismisura il periodo temporale utile per l'accertamento fiscale, avvantaggiando irragionevolmente la p.a.

In disparte da qualsiasi apprezzamento valevole *obiter dictum*, la posizione del contribuente rileva anche sotto l'altro profilo della soggezione ad accertamento conseguente a verifica, ai sensi dell'art. 36-*bis* d.P.R. n. 600/1973 per la cui posizione, seppur più lieve, sarebbero paradossalmente previsti termini di decadenza dell'azione accertativa più lunghi rispetto a quello c.d. «ordinario» contemplato dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, il quale prevede espressamente che entro il termine di quattro anni avvenga anche la notifica dell'atto al destinatario.

La considerazione appena svolta, seppur non sollevata dal ricorrente, fornisce tuttavia elementi di valutazione in ordine al contrasto della norma denunciata, con il canone costituzionale scolpito nell'art. 3, sia sotto il profilo della disparità di trattamento tra contribuenti che dello scrutinio riferito ai principi di logicità, coerenza, adeguatezza e ragionevolezza che presiedono alla legittimità del comportamento della p.a. volto al temperamento dei diversi interessi protetti perché meritevoli di tutela, siano essi pubblici che privati (Cons. St., Ad. Plen. n. 3/1993).

Se ne ricava che le riflessioni evidenziate non contribuiscono a fugare, pertanto, ogni dubbio di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, laddove l'assetto dei diversi interessi coinvolti non si ispiri a coniugare l'esercizio del diritto di accertamento del fisco con l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e del rispetto del diritto inviolabile di difesa, la cui effettività postula la necessaria conoscenza dell'atto impositivo da parte del suo destinatario nel solco di un'interpretazione adeguatrice costituzionalmente orientata e legittima (Corte cost., ord. n. 107/2003).

Il Collegio, pertanto, intravede quei profili di incostituzionalità per rimettere al giudizio della Corte costituzionale la questione concernente le disposizioni contenute nell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione dell'art. 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione, per quanto espresso in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente dell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Visto l'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 sospende l'efficacia della cartella di pagamento impugnata;

Visto l'art. 295 c.p.c., sospende il procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica delle presente ordinanza, a cura della segreteria, al ricorrente, all'Agenzia delle entrate di Napoli 1 e 4, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 31 marzo 2005

Il Presidente: RUSSO

Il relatore: DI CECILIA

06C0007

N. 5

*Ordinanza del 4 ottobre 2005 emessa dalla Corte di appello di Venezia
nel procedimento penale a carico di Zamfir Nicusor Adrian*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, prima parte, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 271, (*recte*: del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Zamfir Nicusor Adrian veniva tratto in arresto il 6 aprile 2005 ai sensi dell'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, perché, espulso con decreto prefettizio e con l'intimazione del questore di lasciare l'Italia entro il termine di 5 giorni, si era trattenuto «senza motivo» nel territorio nazionale; processato col rito abbreviato dal Tribunale monocratico di Verona, era stato riconosciuto responsabile del delitto ascrittogli e condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, senza benefici; avverso tale decisione, la difesa aveva proposto rituale impugnazione, ottenendo, nelle more del giudizio di secondo grado, la scarcerazione del prevenuto, incensurato e privo di precedenti di polizia (v. ordinanza 26 agosto 2005 della Corte d'appello di Venezia); la celebrazione del processo veniva poi fissata per l'udienza odierna.

La Corte osserva preliminarmente che il delitto in esame prevede, per lo straniero che si rende inadempiente all'ordine di espulsione, la pena della reclusione da 1 a 4 anni, laddove in precedenza, per la stessa violazione, era stabilita quella dell'arresto da sei mesi ad un anno, con la conseguenza che il massimo della pena della precedente ipotesi contravvenzionale corrisponde ora al minimo edittale del nuovo delitto; ritiene pertanto che tale macroscopico inasprimento della sanzione contrasti con i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, con il principio

di uguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.) e con il fine rieducativo della pena (art. 27, comma 3, Cost.), principi cardine del nostro ordinamento e, di conseguenza, solleva, di ufficio, eccezione di legittimità costituzionale della norma in esame sotto questo duplice profilo.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, il principio di cui all'art. 3, comma 1, Cost. «esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione della difesa sociale ed a quello di tutela delle posizioni individuali» (sentenza n. 409/1989); e proprio rilevando un «bilanciamento irragionevole» tra il bene tutelato dalla norma e quello della libertà personale del soggetto agente, la Corte ha infatti dichiarato «illegittimo», perché sproporzionato, il minimo edittale previsto dall'art. 341 c.p. in materia di oltraggio a pubblico ufficiale (sentenza n. 341/1994).

La stessa Corte ha inoltre affermato che la mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato vanifica il fine rieducativo della pena sancito dall'art. 27, comma 3, c.p. (sentenza n. 343/1993), poiché è necessario che il destinatario della stessa si renda conto del torto commesso e ritenga «giusta» la sanzione stabilita dalla legge; principio questo che è ormai divenuto patrimonio comune della cultura giuridica europea, ora recepito anche formalmente da quella Costituzione (art. II - 109, u.p.: «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»).

Orbene, il legislatore del 2002 aveva compiuto, al tempo della legge n. 189/2002, una propria, discrezionale, valutazione del fenomeno della immigrazione clandestina, ritenendo che, per svolgere un'efficace attività di contrasto, il bilanciamento degli interessi in gioco, esigenze di ordine pubblico da un lato, diritti di libertà personale, dall'altro, trovava il suo punto di equilibrio introducendo una fattispecie contravvenzionale, che puniva, con l'arresto da sei mesi ad un anno, lo straniero irregolare che violava l'ordine di allontanamento emesso dal questore nei suoi confronti (v. art. 13, comma 5-ter, legge n. 189/2002).

Dopo soli due anni, il legislatore è intervenuto nuovamente, con un emendamento approvato in sede di conversione del d.l. 14 settembre 2004, ed ha trasformato la contravvenzione in un delitto, raddoppiando il minimo edittale della pena e quadruplicandone il massimo: ma né l'autore dell'emendamento, né il relatore della legge hanno fatto riferimento ad un eventuale, vistoso, incremento del fenomeno dell'immigrazione clandestina, unico fatto, questo, in grado di fornire una giustificazione razionale al provvedimento in tal modo varato (secondo dati elaborati dalla Commissione europea il numero delle effettive espulsioni di cittadini extracomunitari dall'Italia nei due anni considerati sarebbe addirittura in costante diminuzione: 25226 nel 2002, 19.729 nel 2003, 17.200 nel 2004); di contro, proprio l'esame dei lavori delle Camere consente di individuare la «ragione» unica dell'emendamento, esplicitata dallo stesso relatore della legge, che ha spiegato come questo inasprimento di pena si fosse reso necessario per poter continuare ad arrestare e mantenere in carcere il disobbediente dopo che «la mannaia della Corte costituzionale» aveva, il 20 luglio 2004, dichiarato illegittima la precedente normativa elaborata sul punto (v. A.C. 5369, discussione del 2 novembre 2004).

In tal modo il legislatore non solo ha introdotto nell'ordinamento una pena sproporzionata ed incongrua rispetto a quella prevista per quello stesso fenomeno solamente due anni prima, violando gli artt. 3 e 27 Cost., ma ha inserito nell'ordinamento un ulteriore elemento di irragionevolezza, piegando il diritto penale sostanziale alle esigenze di quello processuale e ponendo entrambi a sostegno dell'attività di polizia, con un'inversione dei piani e dei ruoli istituzionali di tutta evidenza.

Ma il principio di cui all'art. 3 Cost. appare violato anche sotto un diverso, ma altrettanto significativo profilo, quello dell'irragionevole trattamento differenziato che viene in tal modo predisposto per la disciplina di casi sostanzialmente analoghi.

Il comportamento di chi non osserva l'ordine impartito dalla pubblica autorità, nella tradizione giuridica del nostro Paese, è stato a volte sanzionato solo in via amministrativa (la violazione delle ordinanze sindacali: art. 106 comma 2 R.D. n. 383/1934, dopo la depenalizzazione di cui alla legge n. 706/1975), a volte invece in sede penale (in materia appunto di pubblica sicurezza: art. 163 TULPS); ma, in questo caso, sin dai tempi del codice Rocco, questo reato è sempre stato configurato quale fattispecie contravvenzionale, come prevede appunto la principale norma di riferimento in materia, l'art. 650 c.p., che consente di punire anche con la sola ammenda «chiunque» non osservi «un provvedimento legalmente dato dalla pubblica autorità per ragioni... di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico...»; ed è significativo che persino il legislatore del 1938, per sanzionare gli stranieri ebrei «inottemperanti» all'ordine di lasciare il Paese dopo la promulgazione delle leggi razziali, non si fosse allontanato da questa tradizione, limitandosi a prevedere una nuova ipotesi di contravvenzione, sempre punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (v. art. 24, comma 2, r. d.l. 17 novembre 1938, n. 1728).

In entrambi i casi, quello disciplinato dall'art. 650 c.p. e quello previsto dalla norma che qui si censura, ci si trova di fronte a «reati di inottemperanza», posti entrambi a tutela di un comando emanato da un'autorità amministrativa e caratterizzati perciò da rilevanti analogie strutturali per quanto riguarda il comportamento sanzionato e il bene protetto.

Proprio per questo, la drastica divaricazione nella quantità e nella qualità delle sanzioni oggi previste tra i due reati, non razionalmente fondata, appare volutamente discriminatoria nei confronti dello straniero irregolare, che, se riconosciuto colpevole, verrebbe ad essere sanzionato con una pena che già nel limite minimo di un anno appare sproporzionata rispetto a quello previsto dall'art. 650 c.p., che lo prevede in 5 giorni di arresto o in 2 euro di ammenda.

Ancora più incongrua, se possibile, appare la disciplina introdotta dalla norma in esame se comparata con il trattamento previsto dagli artt. 2, legge n. 1423/1956 e 163 TULPS per coloro che, muniti di foglio di via obbligatorio, abbiano ricevuto l'intimazione di raggiungere il luogo di residenza e non vi abbiano ottemperato nel termine previsto. Identica è, nelle due ipotesi, la struttura del reato (ordine del questore, obbligo di allontanamento, inottemperanza), ma in questo secondo caso il provvedimento può colpire solo persone risultate «pericolose per la sicurezza pubblica» (art. 2, legge cit.), mentre l'art. 14 cit. non richiede un analogo accertamento per lo straniero che si vuole allontanare.

Malgrado questo, il residente «pericoloso», se inadempiente, è punibile con una pena da 1 a sei mesi di arresto per il reato contravvenzionale, mentre lo straniero «non pericoloso» è punibile, come visto, con la ben maggiore pena da 1 a 4 anni di reclusione per il medesimo comportamento, ora definito delittuoso.

Anche sotto questo ulteriore profilo, dunque, la norma in esame appare in contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 27, comma 3, Cost.

Si solleva pertanto, con riferimento a detti articoli, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, prima parte, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge 12 novembre 2004, perché non manifestamente infondata e perché rilevante nel caso di specie, dato che la nuova qualificazione del reato ed il drastico ed irragionevole aumento della sanzione ivi prevista avranno diretta incidenza sulla posizione processuale del prevenuto, nel caso la sua penale responsabilità, affermata in primo grado, dovesse essere anche in questa sede riconosciuta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, prima parte, d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore e ciò con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.

Sospende di conseguenza il giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Venezia, addì 4 ottobre 2005

Il Presidente estensore: SCARPARI

N. 6

Ordinanza del 10 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2006) emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria - Genova, sul ricorso proposto da Cagliano Biagio n.q. di erede di Cagliano Giuseppe contro Ministero dell'economia e delle finanze.

Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Diritto a pensione indiretta di guerra - Soggetti beneficiari - Mancata previsione del vedovo - Ingiustificato deterioro trattamento del vedovo rispetto alla vedova - Richiamo alla sentenza della Corte n. 9/1980, relativa alla discriminazione tra detti soggetti con riferimento alla pensione di reversibilità di guerra.

- Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 12776, già 378383, del registro di segreteria proposto da Giuseppe Cagliano, riassunto da Biagio Cagliano, contro il Ministero dell'economia e delle finanze decreto 2 novembre 1954, n. 1447315;

Visto l'atto introduttivo e tutti gli altri atti di causa;

Visti gli artt. 134 e 136 della Costituzione; vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Udita, all'udienza pubblica del 21 marzo 2005, la dott.ssa Loredana Costantini in rappresentanza dell'Amministrazione del Tesoro;

Ritenuto in fatto

Giuseppe Cagliano, coniuge di Angela Biondi, civile decaduta per causa di guerra il 24 febbraio 1942, uccisa dai partigiani, ha impugnato il provvedimento in epigrafe a mezzo del quale l'amministrazione ha negato la pensione di guerra in quanto il vedovo non è compreso tra le persone chiamate dalla legge a fruire del beneficio della pensione di guerra.

Dagli atti di causa risulta che in favore dell'orfano minorenni dell'interessato è stata liquidata la pensione con decorrenza dal 1° agosto 1964 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda). In relazione alla domanda amministrativa presentata il 5 maggio 1952, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica collegiale il 4 ottobre 1952 dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Genova che ha riscontrato: «perdita anatomica delle falangi distali del quarto dito in mano sinistra da intervento per processo settico; leggera limitazione funzionale delle rimanenti dita lunghe», infermità giudicata comunque non ascrivibile alla prima categoria di pensione. Il vedovo risulta deceduto il 18 novembre 1958.

Agli atti allegati al fascicolo amministrativo risultano: un certificato a firma del dott. Tullio Del Corto in data 3 aprile 1952 attestante la condizione di inabilità a proficuo lavoro del padre in quanto affetto da «morbo di Leo Bürger cerebrale con emiparesi sinistra», nonché una dichiarazione dell'Ufficio Malattie Complementari della Cassa Marittima Tirrena attestante prestazioni di assistenza al marittimo Giuseppe Cagliano dal 24 dicembre 1951 al 13 dicembre 1952 con giudizio di inabilità al lavoro ed il fatto che l'interessato era stato sottoposto a visita collegiale e giudicato il 12 gennaio 1953 non più idoneo alla navigazione.

Il giudizio, trattato all'udienza dell'11 aprile 1959, è stato rinviato d'ufficio per mancata notifica delle conclusioni del Procuratore generale e per accertare il decesso del ricorrente.

All'odierna udienza, la rappresentante dell'amministrazione, rilevato che la pensione è stata liquidata in favore dell'orfano minorenni a decorrere dal 1964, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in Diritto

La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980 n. 9, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 69 della legge 10 agosto 1950 n. 648 e 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 nella parte in cui non prevedevano il vedovo quale soggetto di diritto, rispettivamente, alla reversibilità della pensione di guerra già fruita dal coniuge ed al trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L.

La Corte ha osservato che la sopravvenienza del testo unico approvato con il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 stabiliva sì l'equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l'invalidità, ma attribuiva i benefici soltanto a far tempo dal 1° gennaio 1979. Per questa ragione le relative disposizioni — nella specie, gli articoli 51 e 55 — non potevano ricevere applicazione quale *jus superveniens*, ma si imponeva una declaratoria di incostituzionalità dei ricordati articoli 69 e 59 motivata con riferimento all'irrazionalità del deteriore trattamento riservato al vedovo rispetto alla vedova e fondato soltanto sulla diversità di sesso.

In realtà, già l'art. 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313 sanciva l'equiparazione alla vedova del vedovo di donna morta per causa di guerra o per i fatti contemplati dagli articoli 9 e 10 in relazione alle disposizioni contenute nel titolo V della legge, benefici tuttavia subordinati alla condizione che il vedovo avesse raggiunto il cinquantottesimo anno di età, ovvero che fosse o divenisse inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre, si trovasse nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20. La disposizione, in quanto più favorevole rispetto alla precedente legislazione, poteva comunque ricevere applicazione soltanto a far tempo dal 16 gennaio 1968 (*cfr.* art. 116, cui *adde:* art. 117, primo capoverso, per caso di subingresso di congiunti in precedenza esclusi). Ma ancor prima, l'art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 aveva esteso al vedovo le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra, subordinatamente al possesso delle condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della legge 10 agosto 1950 n. 648, beneficio riconosciuto epperò a far tempo dall'entrata in vigore della legge con riguardo alla data della domanda amministrativa.

Nella fattispecie in causa il ricorrente, deceduto il 18 novembre 1958, aveva presentata istanza pensionistica il 5 maggio 1952, respinta con il provvedimento impugnato del 2 novembre 1954. Sicché non possono in ogni caso essere applicate le disposizioni più favorevoli sopravvenute e sopra ricordate.

Viene dunque in rilievo una questione analoga a quella già definita in relazione al diritto alla pensione di reversibilità di guerra con la sentenza 30 gennaio 1980 n. 9, atteso che l'esclusione del vedovo dal diritto a pensione indiretta di guerra non è in alcun modo giustificata dalla condizione di soggetto maschio, diversa rispetto alla simmetrica condizione della vedova del militare o del civile, titolare del diritto a pensione a norma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950 n. 648. Non è comunque giustificato, alla stregua del criterio di uguaglianza, il deteriore trattamento riservato al vedovo dalla legislazione successiva e correlato al possesso delle condizioni economiche ed inerenti all'età o all'inabilità.

La sezione considera rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950 n. 648 in relazione all'articolo 3 della Costituzione, sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri ed altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pronunciata in udienza il giorno 4 aprile 2005.

Il giudice: FLOREANI

06C0009

N. 7

*Ordinanza del 17 novembre 2005 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Pisa
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Vacca Angelo Massimiliano*

Ordinamento penitenziario - Funzioni del magistrato di sorveglianza - Prevista competenza del magistrato di sorveglianza in ordine all'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali del detenuto lavoratore - Spettanza di tale competenza, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, sia nella ipotesi in cui l'attività sia stata svolta per l'amministrazione penitenziaria, sia in quella in cui sia stata svolta all'esterno dell'istituto e alle dipendenze di un datore di lavoro privato - Individuazione dell'amministrazione penitenziaria quale datore di lavoro anche quando l'attività lavorativa sia stata svolta per un soggetto diverso - Lesione del diritto di difesa per la inadeguatezza del procedimento ad assicurare una piena tutela processuale alle parti - Violazione del principio di parità tra i soggetti processuali - Disparità di trattamento tra lavoratore detenuto e lavoratore non detenuto - Violazione del principio di copertura finanziaria - Contrasto con i principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, 27, commi primo e terzo, 81, comma quarto, 97 e 111.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 9 novembre 2005 emette la seguente ordinanza, nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo presentato ai sensi dell'art. 69, comma 6, lettera a) dell'ordinamento penitenziario da Vacca Angelo Massimiliano, nato a Monza (MI) il 2 giugno 1971, detenuto presso la Casa circondariale di Pisa, esaminati gli atti e sentite le conclusioni delle parti;

Osserva in fatto

Con ricorso presentato in data 15 giugno 2004 dinanzi al Tribunale di Monza l'interessato esponeva che in data 6 ottobre 2001 ed ai sensi della legge 22 giugno 2000 n. 193 («Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti») era stata stipulata una convenzione tra la società Italcomm S.r.l. e la Casa circondariale di Monza al fine di avviare almeno cinque persone ristrette presso il predetto istituto ad attività lavorativa da svolgere in favore della citata impresa in locali posti a disposizione dall'amministrazione penitenziaria.

Il Vacca, all'epoca ristretto presso la Casa circondariale di Monza, documentava di aver svolto attività lavorativa in favore della Italcomm S.r.l. (cui in data 11 novembre 2002 era subentrata di fatto la PCDET Informatica S.r.l.) a decorrere dal 2 gennaio 2002 e sino a quando in data 30 aprile 2003 gli era stato intimato il licenziamento in forma verbale.

Non avendo sortito alcun esito il tentativo di conciliazione avviato presso la direzione provinciale del lavoro, l'interessato aveva pertanto presentato ricorso al Tribunale di Monza al fine di sentire dichiarare la continuità del rapporto di lavoro già svolto in favore delle due imprese, nonché la natura subordinata ed a tempo indeterminato del predetto rapporto ed infine l'illegittimità del licenziamento intimato nei suoi confronti, con la conseguente condanna al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute in conseguenza delle richieste declaratorie.

Con sentenza emessa in data 27 aprile 2005, il tribunale adito in funzione di giudice del lavoro ha espressamente fatto riferimento all'orientamento ormai costante della suprema Corte, secondo il quale sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, comma 6 O.P. in ordine a «l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali» sia quando l'attività lavorativa sia stata svolta in favore dell'amministrazione penitenziaria, sia quando questa sia avvenuta all'esterno dell'istituto ed alle dipendenze di un diverso datore di lavoro (vedasi a riguardo le sentenze emesse dalle sezioni unite in data 21 luglio 1999 e in data 14 dicembre 1999, nonché la sentenza emessa dalla sezione lavoro in data 23 aprile 2004, ric. Rodano e quella emessa dalla prima sezione penale in data 14 ottobre 2004, ric. Arcara); in considerazione ditale orientamento,

pertanto, il Tribunale di Monza ha dichiarato la propria incompetenza, individuando il giudice competente nel Magistrato di sorveglianza di Pisa in considerazione del luogo di detenzione del condannato nel momento in cui è stato presentato il ricorso ai sensi dell'art. 677 c.p.p.

L'interessato (ancor oggi ristretto a Pisa) ha pertanto riassunto il procedimento dinanzi a questo giudice nell'ambito delle forme previste dall'art. 69, comma 6 O.P. nonché dall'art. 14-ter O.P.

Lo scrivente magistrato ritiene tuttavia che la predetta disposizione ponga seri dubbi di legittimità costituzionale, meglio descritti nella parte successiva della motivazione, con particolare riferimento all'interpretazione che ne è stata recentemente data dalla Corte di cassazione e che costituisce oggi il diritto vivente cui occorre far riferimento.

Rileva in diritto

La competenza dello scrivente magistrato risulta fondata sull'art. 69, comma 6, dell'ordinamento penitenziario che, al fine di tutelare situazioni giuridiche sino al 1975 riservate alle mera discrezionalità dell'amministrazione, aveva originariamente previsto che i diritti maturati dalle persone ristrette in un istituto penitenziario a seguito di attività lavorativa svolta durante la carcerazione potessero trovare tutela attraverso lo strumento del reclamo nei confronti del magistrato di sorveglianza, il quale avrebbe provveduto attraverso un «ordine di servizio», ovvero nell'ambito di una procedura di carattere amministrativo piuttosto che giurisdizionale.

Tale strumento tuttavia aveva ben presto evidenziato una modesta efficacia, tanto che gli ordini di servizio emessi dai magistrati di sorveglianza trovavano scarsa ottemperanza da parte dell'amministrazione penitenziaria; la natura essenzialmente amministrativa del procedimento aveva inoltre condotto a ritenere che «non essendo sul piano delle garanzie assicurati alle parti mezzi di difesa, tale procedimento non sostituisce perciò la tutela giurisdizionale, che è riservata al giudice dei diritti» (vedasi la pronuncia della Corte costituzionale in data 20 dicembre 1978).

In occasione delle modifiche dell'ordinamento penitenziario introdotte con la legge 10 ottobre 1986 n. 663, pertanto, il legislatore è intervenuto anche per rimodulare in termini giurisdizionali il procedimento posto a tutela dei diritti del detenuto-lavoratore, oggi disciplinato attraverso il rinvio alle forme previste dall'art. 14-ter del medesimo ordinamento: a seguito del reclamo proposto dal condannato prende infatti avvio un procedimento che si concluderà con un'ordinanza ricorribile per Cassazione e nell'ambito del quale possono partecipare il difensore ed il pubblico ministero, mentre l'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

Tale procedimento, attualmente pendente dinanzi allo scrivente magistrato, presenta caratteristiche indubbiamente peculiari: basti pensare che il contraddittorio tra il lavoratore (ovvero il detenuto) ed il datore di lavoro (ovvero l'amministrazione penitenziaria) può avvenire soltanto in forma cartolare.

Se infatti sussistono orientamenti diversi in ordine alla possibilità di consentire la partecipazione all'udienza del detenuto (comunque rappresentato dal difensore), è pacifico che l'amministrazione non possa in alcun modo partecipare alla discussione orale, né nominare un proprio rappresentante tecnico (che sicuramente non può identificarsi nella figura del pubblico ministero).

Il fatto che l'amministrazione non sia qualificabile come parte processuale preclude inoltre la sua possibilità di ricorrere per cassazione contro il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, pacificamente impugnabile soltanto dal detenuto.

Il procedimento in questione ha pertanto assunto caratteri maggiormente connotati in senso giurisdizionale (tanto da far ritenere che oggi al magistrato di sorveglianza competa una giurisdizione esclusiva in ordine alla materia in questione e non più alternativa rispetto al giudice del lavoro, vedasi la sentenza sopra citata emessa dalla Cassazione a sezioni unite in data 14 dicembre 1999), ma tuttavia non risulta ancora in grado di assicurare una piena tutela processuale né al detenuto (cui è sottratto il diritto di partecipare personalmente all'udienza), né soprattutto all'amministrazione penitenziaria (che si vede privata di qualsiasi tutela processuale rispetto al procedimento in corso e soprattutto rispetto all'ordinanza che lo concluderà), in aperta violazione del diritto fondamentale alla difesa sancito dai commi primo e secondo dell'articolo 24 della Costituzione.

La disparità che si determina tra la posizione del detenuto-lavoratore, che potrà comunque ricorrere contro l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza, e quella dell'amministrazione-datore di lavoro, cui è pacificamente negato tale diritto, configura inoltre una palese violazione del principio di parità tra i soggetti processuali sancito nel secondo comma dell'art. 111 della nostra Carta costituzionale.

La determinazione della competenza in relazione al luogo in cui il detenuto si trova ristretto al momento del reclamo, ai sensi del criterio generale previsto dall'art. 677 c.p.p., senza che rilevi in alcun modo il luogo in cui invece è stata svolta l'attività lavorativa in questione determina inoltre notevoli difficoltà nell'acquisizione degli elementi essenziali per la decisione da parte del magistrato, soprattutto in considerazione dei ripetuti trasferimenti che caratterizzano il percorso penitenziario dei detenuti: basti pensare che l'unico soggetto dell'amministrazione penitenziaria che potrebbe intervenire con memorie scritte nell'ambito del procedimento in corso è il direttore della Casa circondariale di Pisa, ovvero un soggetto istituzionale che ben difficilmente sarà a conoscenza di elementi utili al presente giudizio (e che infatti non è intervenuto in alcun modo).

Qualsiasi decisione potrebbe pertanto essere assunta soltanto richiedendo ogni opportuna informazione alla Casa circondariale di Monza ed eventualmente nominando un consulente tecnico che si rechi nei luoghi in cui si è svolta l'attività lavorativa e soprattutto presso la sede della PCDET Informatica S.r.l. al fine di acquisire ogni opportuna documentazione contabile dell'impresa, ovvero attraverso modalità istruttorie che comporterebbero spese processuali assai sostenute, in palese violazione del principio di buon andamento previsto dall'art. 97 della Costituzione anche per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici giudiziari.

Assai stridente risulta infine il raffronto tra il procedimento che viene posto a disposizione del detenuto-lavoratore e la diversa e ben più efficace tutela processuale che viene riconosciuta al lavoratore non detenuto nell'ambito del rito del lavoro.

Tale disparità di trattamento è stata ritenuta dalla Corte di cassazione comunque ragionevole in considerazione delle peculiarità del rapporto di lavoro «che, avendo come parte un detenuto» sarebbe strettamente connesso e consequenziale alla pena e pertanto istituzionalmente sottoposto «alla sorveglianza del giudice penale» (cfr. sentenza con cui la Cassazione a sezioni unite in data 26 gennaio 2001 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità posta con riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Queste dichiarazioni non sembrano tuttavia tenere in adeguato conto il percorso compiuto sino ad oggi dal lavoro inframurario, originariamente caratterizzato da modalità di svolgimento assai tipiche (basti pensare al riferimento alla «mercede» nell'ambito dello stesso art. 69, comma 6 O.P.) ed oggi sostanzialmente equiparabile al lavoro svolto liberamente fuori dall'istituto, tanto che la stessa Corte costituzionale con sentenza emessa in data 10 maggio 2001 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 16 dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevedeva che anche il detenuto lavoratore avesse diritto ad un periodo di riposo annuale retribuito.

Riservare ad un lavoratore una forma di tutela sostanzialmente ridotta soltanto perché le prestazioni lavorative oggetto della controversia si sono svolte nel periodo in cui egli si trovava detenuto non appare allo scrivente magistrato una forma ragionevole di esercizio della discrezionalità che indubbiamente compete al legislatore, bensì una chiara discriminazione incompatibile con il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della nostra Carta costituzionale.

Il caso oggetto del presente procedimento presenta tuttavia degli aspetti di ulteriore problematicità.

Il reclamante ha infatti svolto attività lavorativa in favore di un'impresa privata che, sulla base di una convenzione stipulata in data 16 ottobre 2001 con la Casa circondariale di Monza, aveva creato all'interno dell'istituto penitenziario un laboratorio di riparazione computer e periferiche cui erano addetti alcuni detenuti.

L'amministrazione penitenziaria si era in buona sostanza limitata a mettere a disposizione un locale adeguato (peraltro a fronte della corresponsione di un compenso economico), mentre la società Italcomm S.r.l. aveva provveduto ad organizzare il lavoro, a formare professionalmente i detenuti, a provvedere ad ogni adempimento imposto ai sensi del d.lgs. n. 626/1994 e soprattutto «a stipulare con i ristretti regolari contratti di lavoro» (art. 8 della convenzione), provvedendo al versamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e degli assegni familiari eventualmente dovuti (art. 9 della convenzione).

A seguito della stipula del predetto contratto, si è pertanto instaurato un rapporto di lavoro subordinato tra i detenuti selezionati e la predetta impresa, che non a caso si è impegnata a rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. per eventuali danni provocati dai ristretti lavoranti nel laboratorio (art. 10 della convenzione).

Il reclamante ha ritenuto quindi naturale rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento dei diritti che a suo dire gli competono in conseguenza del contratto stipulato con la Italcomm S.r.l. (cui poi è subentrata la PCDET Informatica S.r.l.); è del resto opportuno osservare che, quantomeno sino a pochi anni fa, anche la dottrina e la giurisprudenza ritenevano pacificamente comprese nella competenza del giudice del lavoro le controversie sollevate da detenuti che, all'interno o all'esterno dell'Istituto, avessero svolto attività lavorativa in favore di imprenditori privati (basti pensare ai molti condannati ammessi a fruire del regime della semilibertà o della possibilità di svolgere attività lavorativa all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P.).

Tale pacifica interpretazione è stata tuttavia capovolta dalle recenti ed ormai costanti pronunce ampiamente citate dal Tribunale di Monza e che costituiscono oggi il diritto vivente cui fare riferimento: in buona sostanza, la suprema Corte ha ritenuto che l'art. 69, comma 6, lettera *a*) dell'ordinamento penitenziario non consenta alcuna distinzione tra il lavoro svolto dal detenuto in favore dell'amministrazione penitenziaria e quello svolto in favore di un diverso datore di lavoro.

Secondo quanto espresso recentemente in occasione di un conflitto di competenza proposto proprio da un magistrato di sorveglianza nei confronti di un giudice del lavoro (*cf.* Cass. pen. sez. I, 14 ottobre 2004 in proc. Arcata), «la controparte per il detenuto è sempre l'amministrazione, non potendo egli essere parte contraente in autonomia con un estraneo e dovendo sempre passare attraverso l'amministrazione penitenziaria proprio perché il suo lavoro è una modalità di esecuzione della pena».

A prescindere dai dubbi che può suscitare il riferimento alla «modalità di esecuzione della pena» (ovvero ad una categoria che viene usualmente utilizzata per indicare una misura alternativa alla detenzione ordinaria piuttosto che l'attività lavorativa, qualificabile eventualmente come uno tra gli elementi del trattamento inframurario ai sensi dell'art. 15 dell'ordinamento penitenziario), lo scrivente magistrato ritiene opportuno evidenziare le rilevanti conseguenze pratiche che derivano dall'individuazione dell'amministrazione penitenziaria quale datore di lavoro anche quando l'attività sia stata svolta in favore di un privato imprenditore o comunque di un soggetto diverso dalla stessa direzione.

Tale interpretazione impone infatti all'amministrazione tutti i doveri e gli oneri tipici del datore di lavoro non solo nei confronti dei detenuti che svolgono quotidianamente attività lavorativa su ordine della direzione e sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria, bensì anche sui condannati che effettuano prestazioni in favore di imprenditori privati in locali che l'amministrazione abbia ceduto ai medesimi imprenditori, riservandosi soltanto una facoltà di accesso e di ispezione a tutela della sicurezza dell'istituto (vedasi l'art. 13 della convenzione stipulata dalla Casa circondariale di Monza) ed altresì sui condannati che svolgono attività lavorativa fuori dall'istituto, rispetto ai quali gli operatori penitenziari possono effettuare soltanto controlli occasionali.

Se pertanto durante la fisiologica gestione del rapporto di lavoro sarà il privato imprenditore a corrispondere la retribuzione e a provvedere ad ogni conseguente onere previdenziale ed assicurativo (così come previsto nella citata convenzione e come usualmente indicato nei programmi di trattamento per i semiliberi e per i condannati ammessi a svolgere attività lavorativa all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P.), sarà invece l'amministrazione penitenziaria a dover rispondere a fronte di una qualsiasi patologia nel rapporto di lavoro.

Secondo quanto indicato dall'orientamento ormai costante della suprema Corte, infatti, un eventuale accoglimento del reclamo presentato dal detenuto al magistrato di sorveglianza dovrebbe comportare la condanna dell'amministrazione alla corresponsione di tutti i crediti retributivi e previdenziali omessi dal datore di lavoro privato; in buona sostanza, il predetto orientamento costituisce la predetta amministrazione quale garante dell'adempimento di tutti i diritti che il detenuto-lavoratore possa vantare in dipendenza del contratto di lavoro in corso, con conseguenti e non preventivabili oneri a carico dell'erario.

Tale conseguenza, di fatto assai gravosa per le già modeste risorse destinate all'esecuzione della pena, a sommo avviso dello scrivente giudice si pone anche in aperta violazione dell'art. 81, comma 4 della nostra Carta costituzionale, ai sensi della quale nuove e maggiori spese possono venir poste a carico dell'erario soltanto in forza di una legge che deve peraltro indicare anche i mezzi per farvi fronte; nel caso di specie, nessun onere particolare era stato previsto nell'ambito della vigente legge sull'ordinamento penitenziario.

Poco rilevante appare in questo contesto l'eventuale possibilità per l'amministrazione di rivalersi a sua volta nell'ambito di un separato procedimento civile nei confronti del privato imprenditore che non abbia adempiuto ai propri obblighi, tenuto conto della non remota possibilità che l'azienda sia ormai cessata o fallita, o che il credito si sia ormai prescritto; l'instaurazione del procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza, infatti, non determina alcun effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del privato estraneo al procedimento disciplinato dall'art. 69 O.P.

Assai grave risulta poi la conseguenza che tale interpretazione determina in ordine alla responsabilità in caso di infortuni sul lavoro: se infatti la qualifica di datore di lavoro compete esclusivamente all'amministrazione penitenziaria, sarà il direttore a dover rispondere anche in sede penale di tutti gli infortuni che eventualmente coinvolgano persone ristrette nel suo istituto e che spesso svolgono attività lavorativa in cantieri posti ben lontano dalle mura del carcere.

Tale conclusione ad avviso dello scrivente magistrato si pone in aperta contraddizione con il principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma 1 della Costituzione.

È ben vero che l'ordinamento penitenziario riserva alla direzione un generale potere di controllo, quanto meno nei confronti di coloro che sono stati ammessi a svolgere attività lavorativa all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P.: tale potere non può tuttavia incidere sull'organizzazione concreta del lavoro, che compete al privato imprenditore e che non a caso giustifica l'attribuzione nei suoi confronti di ogni onere rilevante in materia di prevenzione infortunistica (vedasi a riguardo l'art. 2 della citata convenzione stipulata dalla Casa circondariale di Monza, ma anche quanto usualmente indicato nei programmi di trattamento dei semiliberi e delle persone ammesse a svolgere attività lavorativa all'esterno dell'istituto).

Ad avviso di questo giudice, tali ulteriori e gravose responsabilità che si determinano a carico dei direttori degli istituti penitenziari finiranno verosimilmente per disincentivare l'inserimento lavorativo dei detenuti, pregiudicando tante iniziative che sul territorio nazionale sono state avviate proprio al fine di dare un significato concreto alla finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3 della Costituzione, determinando pertanto anche una violazione dei principi sanciti da quest'ultima disposizione.

Tutti i profili di illegittimità costituzionale sopra evidenziati impongono pertanto di disattendere il predetto orientamento ormai costantemente espresso dalla suprema Corte: il datore di lavoro dovrà quindi essere individuato non più nell'amministrazione penitenziaria, bensì nella persona del privato imprenditore che ha stipulato un regolare contratto con il lavoratore-detenuto e che pertanto se ne è liberamente assunto tutte le obbligazioni che ne scaturiscono.

È tuttavia evidente che il procedimento pendente dinanzi allo scrivente magistrato, già nei precedenti paragrafi indicato come poco adeguato a risolvere le controversie lavoristiche che insorgano tra il lavoratore-detenuto e l'amministrazione penitenziaria, risulta ancor meno idoneo nei confronti di un rapporto di lavoro privatistico.

Basti pensare che l'imprenditore non potrà partecipare all'udienza, né nominare un proprio difensore, né produrre memorie scritte (facoltà espressamente riservata alla direzione), né tantomeno impugnare in Cassazione l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza, all'esito degli accertamenti svolti, potrebbe riconoscere i diritti affermati dal detenuto nel ricorso.

L'impossibilità di trovare spazi per un intervento del datore di lavoro privato nell'ambito del particolare procedimento disciplinato dagli art. 69 e 14-ter O.P. determina pertanto una palese violazione del diritto intangibile ad una piena tutela processuale dei propri diritti, così come sancito dai commi primo e secondo dell'art. 24 della Costituzione.

È del resto doveroso osservare che anche la tutela offerta al lavoratore-detenuto non può considerarsi piena, tenuto conto che l'ordinanza eventualmente emessa dal magistrato di sorveglianza, pur venendo qualificata come «un provvedimento avente natura di sentenza» (*cf.* Cassazione a sezioni unite, 14 dicembre 1999, Umbertino), non costituisce sicuramente titolo esecutivo.

È altresì opportuno evidenziare che tale orientamento sottrae una controversia di lavoro tipicamente privatistica alla competenza del giudice che ordinariamente dirime analoghe questioni che coinvolgono lavoratori e datori di lavoro privati ed anche pubblici per attribuirle ad un magistrato specializzato nell'esecuzione penale e di fatto poco preparato a svolgere funzioni che esulano del tutto dai compiti attribuiti dall'ordinamento penitenziario: lo scrivente giudice dubita pertanto anche della ragionevolezza di tale ripartizione di competenze, che appare francamente lesiva del principio di buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione, pacificamente riferibile anche all'organizzazione degli uffici giudiziari.

Deve inoltre osservarsi che anche la principale motivazione spesso addotta per giustificare la competenza del magistrato di sorveglianza, ovvero la difficoltà che incontrerebbe una persona detenuta nel difendersi nell'ambito di un ordinario procedimento civile, appare poco rispondente all'attuale situazione penitenziaria, nell'ambito della quale la maggior parte delle persone ristrette, anche grazie alla normativa che favorisce la difesa tecnica a spese dello Stato, risulta oggi difesa in modo adeguato, talora anche in modo migliore rispetto a quanto può accadere a tanti altri cittadini che si trovino coinvolti in un procedimento civile o penale.

È peraltro opportuno rammentare che non compete comunque al magistrato di sorveglianza una generale giurisdizione su qualsiasi diritto o interesse legittimo del detenuto, neppure se vantato nei confronti dell'amministrazione penitenziaria: è ad esempio pacifico in dottrina e giurisprudenza che eventuali danni alla salute del detenuto conseguenti a comportamenti asseritamente colposi o dolosi del personale penitenziario debbano essere tutelati nelle ordinarie sedi civili.

Tutto ciò premesso, risulta evidente che anche la controversia oggetto del presente procedimento dovrebbe ricondursi nell'ambito della generale competenza del giudice del lavoro, che potrebbe assicurare alle parti coinvolte nel presente procedimento una tutela processuale adeguata ed efficace.

Lo scrivente magistrato dovrebbe pertanto sollevare conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione al fine di ottenere che il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro (che ha già declinato la propria competenza) venga individuato quale magistrato competente sulla questione oggetto del presente procedimento: tale conflitto avrebbe tuttavia un esito sicuramente diverso da quello auspicato, tenuto conto che analoghi procedimenti si sono già conclusi con la riaffermazione della competenza della magistratura di sorveglianza (vedasi da ultimo la già citata pronuncia della Cassazione, sezione I penale, 14 ottobre 2004 in proc. Arcara), ovvero con la conferma di quell'orientamento rispetto al quale lo scrivente magistrato ha precedentemente sollevato svariati dubbi di legittimità costituzionale.

L'unica strada per assicurare alle parti del presente procedimento un'adeguata tutela processuale, conforme a tutti i principi costituzionali sopra indicati, risulta pertanto rivolgersi alla Corte costituzionale confidando che vengano accolti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati con riferimento alla disposizione prevista dall'art. 69, comma 6, lettera a) dell'ordinamento penitenziario o che quantomeno vengano condivisi i dubbi evidenziati con particolare riferimento all'interpretazione che ne è stata recentemente data dalla Corte di cassazione e che costituisce oggi il diritto vivente cui occorre far riferimento.

La presente questione è evidentemente rilevante, tenuto conto che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale o anche una pronuncia di carattere meramente interpretativo farebbe venir meno la competenza in ordine al procedimento in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. legge 11 marzo 1957 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione prevista dall'art. 69, comma 6, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), con riferimento agli articoli 3, 24 commi primo e secondo, 27 commi primo e terzo, 81 comma quarto, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza in ordine all'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali.

Sospende il procedimento in corso.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone la notifica all'interessato, al suo difensore, alla direzione penitenziaria ed al pubblico ministero, nonché la notifica a mani a cura dell'Ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Roma al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Pisa, addì 9 novembre 2005

Il magistrato di sorveglianza: RASCIONE

06C0010

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|---------|----------|
| 95024 | ACIREALE (CT) | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | ALBANO LAZIALE (RM) | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | ANCONA | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | AVELLINO | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | AVERSA (CE) | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | BARI | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | BARI | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | BIELLA | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | CASTELVETRANO (TP) | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | CATANIA | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | CATANZARO | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | CHIETI | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | COMO | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | COSENZA | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | FIRENZE | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | FOGGIA | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | FROSINONE | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | GENOVA | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | GIARRE (CT) | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | LECCE | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | MESSINA | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | MILANO | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 70056 | MOLFETTA (BA) | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Salepico, 47 | 080 | 3971365 | 3971365 |

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------|----------|
| 80139 | NAPOLI | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | NAPOLI | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | NOVARA | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | PALERMO | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | PALERMO | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | PALERMO | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | PARMA | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | PERUGIA | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | PIACENZA | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | PRATO | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | ROMA | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | ROMA | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | ROMA | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | ROMA | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | ROMA | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | ROVIGO | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | SASSARI | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 10122 | TORINO | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | VARESE | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | VICENZA | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|----------------|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52) | - annuale € 400,00 - semestrale € 220,00 |
| Tipo A1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28) | - annuale € 285,00 - semestrale € 155,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64) | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63) | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65) | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01) | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46) | - annuale € 780,00 - semestrale € 412,00 |
| Tipo F1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22) | - annuale € 652,00 - semestrale € 342,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | |
|---|-----------------|
| Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) | € 320,00 |
| Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) | € 185,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 1,00 |

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | € 180,00 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 1 1 8 *

€ 5,00